

COMMISSARIATO USI CIVICI
PER LAZIO, UMBRIA E TOSCANA

*Consulenza Tecnica d'ufficio. Causa RG n. 5/2013
(Consiglio provvisorio per la riattivazione della
Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese
/Comune di Gualdo Tadino)*

Consulente tecnico d'ufficio Sandro Notari

Collaboratore tecnico Giovanni Franceschetti

COMMISSARIATO USI CIVICI PER LAZIO, UMBRIA E TOSCANA

Consulenza Tecnica d'ufficio. Causa RG n. 5/2013

*(Consiglio provvisorio per la riattivazione della Comunanza Agraria
dell'Appennino Gualdese / Comune di Gualdo Tadino)*

*SOMMARIO: 1. Il Ricorso del 26 febbraio 2013 del Consiglio provvisorio per la riattivazione della Comunanza agraria dell'“Appennino gualdese” e il procedimento 5/2013 – 2. Atto di costituzione e resistenza del Comune di Gualdo Tadino – 3. La Consulenza tecnica d'ufficio – 4. Il motu proprio 14 luglio 1803 e la vendita dei beni ex comunitativi – 5. La Giunta degli arbitri del circondario di Foligno e il procedimento di affrancazione delle terre della “Montagna di Gualdo Tadino” (1892-1893). Studio del fascicolo processuale conservato presso l'archivio del Commissario usi civici di Roma – 6. La sentenza della Giunta degli arbitri del circondario di Foligno, 7 (14) marzo 1893. L'affrancazione invertita ex art. 9, legge 24 giugno 1888, n. 5489 – 7. Dalla legge 4 agosto 1894, n. 397 (Ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato Pontificio) alla costituzione della Comunanza Agraria di Gualdo Tadino – 8. L'Atto notaio Carlo Nannarone (8 giugno 1959) e l'affrancazione del canone di tipo enfiteutico gravante sui beni della montagna gualdese – 9. La “riassunzione” in amministrazione diretta da parte del Comune di Gualdo Tadino dei beni gestiti dall'Amministrazione Appennino Gualdese (deliberazione n. 114, del 27 novembre 1976) – 10. Ricostruzione storico catastale (a cura del geom. Franceschetti) – 11. Conclusioni – 12. Appendice documentaria (trascrizione e regesto di documenti) – 13. Bibliografia – 14. Appendice fotografica – 15. Relazione di accertamento tecnico cartografico e tabelle riepilogative dei beni immobili di Gualdo Tadino (a cura del geom. Franceschetti) * .*

Allegati: verbale di inizio operazioni peritali; memorie delle parti.

* Sigle: ACUCRo = Archivio del Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana, Roma; ASCGT = Archivio Storico del Comune di Gualdo Tadino; ASRo = Archivio di Stato di Roma; SCBG = S. Congregazione del Buon Governo; SCE = S. Congregazione Economica

1. Il Ricorso del 26 febbraio 2013 del Consiglio provvisorio per la riattivazione della Comunanza agraria dell' "Appennino gualdese" e il procedimento 5/2013

[1] La causa demaniale n. 5/2013 di Ruolo Generale trae origine dal ricorso introduttivo proposto dal "Consiglio provvisorio per la riattivazione ed il riordino della Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese", contro il Comune di Gualdo Tadino (prov. di Perugia) e nei confronti della Regione dell'Umbria, depositato in cancelleria commissariale il 26 febbraio 2013. Nel ricorso in parola (pp. 1-43) la dott.ssa Nadia Monacelli, difesa dalle avv. Maria Rita Fiorelli e Luisa Gobbi, in qualità di «*utente monte e cioè di membro della Collettività che fa capo alla Comunanza Agraria*», chiede

1. il riconoscimento «*in capo alla Comunanza Agraria "Appennino Gualdese" – in rappresentanza della Comunità degli utenti di Gualdo Tadino – della proprietà*»,
 - a) di terreni iscritti nel catasto dei terreni di Gualdo Tadino, come indicati nell'atto notaio Nannarone, Roma 8 giugno 1959 (affrancazione di canone enfiteutico);
 - b) di terreni «*acquistati o donati alla Comunanza agraria*» in date successive al predetto atto;
 - c) di terreni pascolivi e boschivi, siti in territorio del comune di Fabriano;
 - d) di tutti i manufatti che insistono sui terreni sopra citati (dei quali è fornita indicazione catastale);
2. la volturazione catastale dei terreni, attualmente intestati catastalmente al comune di Gualdo Tadino;

3. la re-immissione nel possesso degli stessi beni «*con possibilità di amministrazione e gestione diretta*» (Ricorso 26 febbraio 2013, pp. 1-6).

[1.1] La parte ricorrente ripercorre la storia della Comunità agraria dell'appennino gualdese, con particolare riferimento alla nascita, all'attività e alle prerogative della stessa. La storia delle origini è ricostruita sulla base dell'intervento svolto dal sindaco di Gualdo Tadino nel Consiglio comunale dell'8 gennaio 1895 (delibera n. 6/1895). Il primo cittadino affermava che

- la *Montagna* sovrastante la città di Gualdo Tadino era posseduta dalla popolazione gualdese *ab immemorabili*;
- che il 10 ottobre 1516, con breve di papa Leone X, questa fu devoluta alla Camera Apostolica;
- che Paolo III, con breve datato 10 ottobre 1546, riconobbe ai gualdesi un frutto «*da ricavarsi ogni anno dai prati*» della detta *Montagna*;
- che il governo pontificio, giusta atto del notaio Frattocchi del 9 febbraio 1805, alienò la *Montagna* a Nicolò Rossi Vaccari, per 13.205,98 scudi romani, riconoscendo il «*diritto della popolazione di pascere, legnare, far carbone, cavar pietre ed esercitare altri diritti sulla montagna*» (pp. 7-8).

[1.2] In Consiglio il primo cittadino indicava «*gli elementi di differenziazione*» tra abitanti del Comune e utenti della *Montagna*: a tutela degli interessi «*di entrambi i soggetti, che coesistevano nell'ambito del territorio comunale, era stato istituito un Ente denominato "Amministrazione dell'Appennino Gualdese", che secondo l'intenzione dei rappresentanti comunali avrebbe dovuto essere del tutto separato dall'Ente comunale, ed in rappresentanza degli utenti dei beni siti sulla*

montagna, avrebbe dovuto gestire e amministrare autonomamente gli stessi beni» (pp. 8-9).

[1.3] Osserva la parte ricorrente che la riunione consiliare in parola fu convocata per rinnovare al Consiglio di Stato, con nuova delibera, la richiesta di erezione in corpo morale dell'«Amministrazione appennino gualdese», precedentemente respinta. Il Consiglio gualdese sosteneva che *«lasciando al Comune l'onere dell'amministrazione»* il deficit annuale di bilancio sarebbe ricaduto *«a carico dei contribuenti e a danno gravoso dei comunisti non residenti e di quelli che sono impossibilitati a godere dei benefici della montagna in argomento»*, ritenendo che *«l'unico modo sicuro di tutelare l'interesse dei detti comunisti [fosse] appunto quello dell'Amministrazione autonoma»* (pp. 9-10).

[1.4] Rilevano inoltre i ricorrenti che con la pronuncia della Giunta degli arbitri del circondario di Foligno del 14 maggio 1893 gli utenti della città di Gualdo furono ammessi all'affrancazione di tutti i fondi gravati dai diritti civici e si riconobbe espressamente *«la distinzione fra l'Ente comunale ed il consorzio degli utenti»*. In particolare la pronuncia *de qua* stabiliva che in caso di conflitto di interessi fra Comune e utenti si dovesse procedere *«alla nomina dell'Autorità competente di una commissione di 3 o 5 utenti iscritti, i quali avranno nel giudizio arbitrale la rappresentanza di tutti gli utenti»* (p. 11).

[1.5] Giusta le considerazioni ora esposte affermano i ricorrenti che

- la Giunta degli arbitri di Foligno prese atto che il Comune non era proprietario dei beni *de quibus*

- il consorzio degli utenti costituiva un soggetto giuridico distinto dall'Ente comunale, con autonomo diritto di intervenire nel giudizio arbitrale
- gli utenti avevano il possesso e il godimento dei beni
- il Comune ne aveva esclusivamente la rappresentanza legale
- in coerenza con questi assunti, la citata sentenza del 14 maggio 1893, ammettendo gli utenti all'affrancazione dei beni privati gravati, ordinava al Comune di pagare il canone annuo solo in rappresentanza degli stessi
- il Comune in atti e deliberazioni (di cui è fornito riscontro) aveva più volte ribadito la distinzione tra i due soggetti (pp. 12-14).

[1.6] Nel ricorso *de quo* si rileva altresì che la *Relazione sull'andamento dei domini collettivi*, presentata nell'aprile 1905 dal ministro dell'agricoltura Rava alla Camera dei Deputati, fa espressa menzione dell'Amministrazione dell'Appennino Gualdese (in séguito indicata come AAG), il cui regolamento risulta approvato dall'organo tutorio il 5 gennaio 1899, indicandone in via approssimativa anche patrimonio e bilancio (pp. 14-15).

[1.7] Rilevano i ricorrenti che la Comunanza, con deliberazione del 29 agosto 1956, assunse la decisione di «*acquistare dagli eredi della fu Anna Bacchettoni... terreni per la superficie di ettari 2,151,00.20 già goduti per diritto enfiteutico, e situati in territorio del comune di Gualdo Tadino*», a ciò autorizzata con decreto prefettizio del 17 giugno 1957. L'affrancazione del canone enfiteutico fu stipulata col citato atto Nannarone dell'8 giugno 1959, fissato il corrispettivo in lire 1.689.600 e disposta la volturazione in catasto dei fondi all'esclusivo nome della Comunanza. Pertanto i fondi che formavano la proprietà dei Signori Calabresi Filippo, Mario e Ada, eredi Bacchettoni, «*sono stati a tutti gli effetti ceduti alla*

Comunanza», che «*teneva in piena proprietà collettiva i terreni pascolivi, boschivi e prativi più volte citati*» (pp. 15-17).

[1.8] Le finalità dell'Ente sono sintetizzate dall'art. 2 dello statuto-regolamento deliberato nel 1969, approvato dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste con lettera prot. 4623, div. III, del 4 ottobre 1969. Esse consistono

- nella cura degli interessi della collettività degli utenti (dei quali l'Ente ha la rappresentanza legale davanti all'autorità, tanto amministrativa che giudiziaria);
- nella conservazione e nel miglioramento del patrimonio;
- nella promozione del godimento diretto e indiretto di esso;
- nella tutela dei diritti della popolazione, riguardo l'esercizio degli usi civici;
- nel promuovere la cura e la razionale utilizzazione dei boschi e dei pascoli e il loro razionale governo;
- nel provvedere all'impiego delle rendite, dei ricavi degli affitti e di ogni altra entrata derivante dal patrimonio.

All'art. 7 dello stesso statuto sono elencati i beni mobili e immobili, che costituiscono il patrimonio dell'ente. Tali beni sono posti nel territorio di Gualdo Tadino, in parte nel territorio del comune di Fabriano. Lo statuto indica altresì i diritti di promiscuo godimento delle terre sul cosiddetto abutinato della Chiavellara, in agro fabrianese, e l'esistenza di un ulteriore abutinato «*in promiscuità con la popolazione di Boschetto in agro nocerino*» (pp. 18-19).

[1.9] Nel 1976 si ha quella che il Consiglio provvisorio ricorrente definisce la «*grave svolta*» della vicenda in esame: il Consiglio comunale decide di «*riassumere in amministrazione diretta i beni gestiti dall'amministrazione Appennino Gualdese*» (deliberazione n. 114, del 27 novembre 1976), asserendo

che la proprietà dei beni montani era in capo al Comune di Gualdo Tadino. In una precedente deliberazione (la n. 445, dell'11 settembre 1976) la giunta comunale aveva affermato che *«i terreni erano stati erroneamente intestati alla Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese»*, facendone derivare la voltura catastale in suo favore. La situazione patrimoniale dell'Ente, venuta incrementandosi nel tempo per effetto di acquisti e donazioni, è riassunta in due deliberazioni comunali, la n. 44 del 27 maggio 1977, con cui il Consiglio comunale prende atto della consistenza di tutti i beni oggetto del passaggio; e nella n. 121, del 14 marzo 1979, che contiene un'integrazione della precedente (pp. 20-21).

[1.10] Tutti i beni menzionati nelle delibere comunali ora citate *«costituiscono l'oggetto della richiesta di riconoscimento in favore della Comunanza agraria "Appennino Gualdese"». Tali deliberazioni sono per i ricorrenti «del tutto nulle e/o inesistenti in quanto si fondano sul falso e/o erroneo presupposto per cui il Comune di Gualdo Tadino sarebbe proprietario dei terreni, i quali costituiscono, invece, l'oggetto dell'atto di affrancazione del canone enfiteutico, nel quale l'Ente comunale non è stato, neppure indirettamente, parte»*. I ricorrenti rimarcano inoltre che *«la Comunanza non è stata mai sciolta, né è stata oggetto di un provvedimento di liquidazione o di estinzione»*, e mantiene tuttora intatta ogni sua prerogativa (pp. 21-22).

[1.11] Nell'atto introduttivo in parola si afferma che il Comune non ha provveduto ad aggiornare, dopo il 1976, la lista degli utenti monte; non ha cognizione degli immobili siti nel territorio comunale gravati da uso civico; non ha mai predisposto un apposito capitolo per governare i cespiti provenienti dai beni in questione, come richiesto dalla normativa in vigore (pp. 22-23).

[1.12] In tale quadro alcuni cittadini, a norma dell'art. 30 dello statuto-regolamento del 1969 hanno assunto la qualità di utenti, ritenendo «*necessario ed opportuno avviare la procedura per la riattivazione degli Organi statutari della Comunanza Agraria*» dopo la lunga *vacatio*, e a tale scopo in data 7 novembre 2011 «*i Cittadini nella loro qualità di utenti, hanno inviato alla Regione Umbria una specifica istanza con richiesta di ricostituzione della Comunanza Agraria*», ritenendo necessario a tal fine «*instaurare il procedimento dinanzi all'Ec.mo Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici*» (pp. 24-26).

[1.13] Posto infatti che col citato atto Nannarone la cessione dei beni non fu compiuta in favore del Comune, bensì della Comunanza, e che dunque a parere dei ricorrenti «*il Comune di Gualdo non è stato mai proprietario dei beni in questione*», le due citate delibere del 1976 della Giunta e del Consiglio comunale sono da ritenersi «*invalide per mancanza assoluta dell'oggetto*» (p. 35). E «*per tale ragione si chiede che l'Ill.mo giudice adito, se del caso, previa disapplicazione e/o annullamento dei provvedimenti dianzi menzionati, dichiari che la Comunità Agraria "Appennino Gualdese" è titolare del diritto di proprietà sui beni oggetto delle delibere più volte citate*» (p. 36).¹

¹ Allegato all'atto introduttivo del 26 febbraio 2013, i ricorrenti hanno depositato una silloge documentaria, composta di 24 documenti (in séguito citata come «*Ricorso 26 febbraio, doc. n. »*).

2. Atto di costituzione e di resistenza del Comune di Gualdo Tadino

Con decreto di citazione n. 92 del 18 marzo 2013, il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Toscana e Umbria, dr. cons. Pietro Catalani, disponeva promuoversi procedimento in contenzioso avente ad oggetto, in via principale, l'accertamento della *qualitas soli* di terreni siti nel Comune di Gualdo Tadino, e ordinava la comparizione delle parti avanti a sé, presso il Commissariato Usi civici in Roma. Il 20 novembre il Comune di Gualdo Tadino, patrocinato e difeso dall'avv. Luigina Matteucci, depositava "Atto di costituzione e di resistenza" (pp. 1-18).

[2.1] Eccepisce il Comune l'infondatezza, in fatto e in diritto, del ricorso introduttivo del 26 febbraio 2013 del Consiglio provvisorio. L'Atto di costituzione in parola riferisce che nel 2011 dei soggetti privati presentavano alla Regione dell'Umbria una «*precipua istanza per la "ricostituzione" dell'"Amministrazione dell'Appennino Gualdese" pregresso ente di gestione, peraltro non più operante dalla fine del 1976, dei beni montani gualdesi gravati da uso civico*». I citati singoli individui «*successivamente procedevano alla costituzione di un'associazione meramente privatistica, in questa sede pure in veste di ricorrente, che da subito si è autodeterminata, seppur infondatamente, come rappresentativa dell'allora "Amministrazione dell'Appennino Gualdese"*». L'Ente resistente afferma di essere (e di essere stato) «*evidentemente proprietario dei beni in questione nonché legittimo gestore dei medesimi stante l'operatività della Delibera di Consiglio Comunale n. 114/1976... con la quale il Comune, scientemente, correttamente e motivatamente aveva ripreso a sé la gestione dei*

beni montani gravati da uso civico preservandoli/conservandoli in modo mai contestato né impugnato». Parte resistente evidenzia peraltro che «la delibera de qua [aveva] al tempo ritualmente superato la procedura presso il Comitato Regionale di Controllo (CO.RE.CO)» (pp. 4-5).

[2.2] Nell'atto in parola la difesa del Comune di Gualdo Tadino sottolinea come *«la stessa Regione Umbria, soggetto deputato per legge ad una serie di attività amministrative di controllo, in oltre trenta anni, non [è] mai intervenuta prima formulando all'attenzione dell'odierna Amministrazione resistente alcun tipo di osservazione e/o eccezione». Il Comune afferma di avere «puntualmente gestito detti beni, investendo per il miglioramento e la fruizione dei medesimi ingenti somme di denaro, mai precludendo l'utilizzo dell'uso civico ove esistente e chiedendo tutte le autorizzazioni del caso/di rito qualora detto uso, per la realizzazione di opere di interesse pubblico, doveva essere “svincolato/affrancato”» (pp. 5-6).*

[2.3] Inoltre l'Ente resistente sostiene che nel confronto istituzionale con la Regione, successivo ai fatti esposti, mai ha riconosciuto *«nel Consiglio provvisorio un soggetto giuridicamente rappresentativo di un vecchio Ente di gestione che non risultava più essere operante da molti lustri». Nonostante suo contrario avviso, interveniva in séguito la nomina di un Commissario Straordinario regionale, che secondo il Comune di Gualdo Tadino «si è poi illegittimamente posto come rappresentativo dell' “Amministrazione dell'Appennino Gualdese”, qualificando la stessa, ancora più infondatamente, come Comunanza Agraria», provando «addirittura a sostituirsi» all'Ente resistente «nella gestione generale ed ordinaria dei beni gravati da uso civico»*

(p.7). La situazione di «*stallo che vede il Comune fattualmente “isolato” sia dai ricorrenti nonché, per altri profili, dalla Regione, sta determinando gravi danni alla collettività ed al suo Ente esponenziale*», ai quali nell’Atto in parola si fa cenno.

[2.4] Il Comune resistente si dichiara legittimo proprietario e gestore dei beni in argomento «*sulla scorta degli atti che storicamente hanno riguardato i medesimi*». In particolare, sulla base della relazione del 1899 dell’AAG, firmata da tale Mazzoleni², la difesa del Comune sostiene quanto segue:

«Un breve di Papa Paolo III del 19 ottobre 1546 ha concesso in proprietà al Comune i prati ed i pascoli della montagna. (...) Molto tempo dopo, Papa Pio VII (1803), non avendo il Comune fatto fronte a delle richieste di adempimento pontificie, mise all’asta i beni montani. In detta circostanza la famiglia Rossi-Vaccari di Roma acquistò i prefati immobili rimanendo fermo il gravame della servitù di pascere e legnare a favore dei cittadini gualdesi. L’analisi dei diritti della montagna fu poi affrontata nel 1893 quando la questione venne sottoposta alla giurisdizione della Giunta degli Arbitri di Foligno. Il Consesso de quo con la sentenza del 14 maggio 1893, i cui chiari contenuti non consentono interpretazioni difformi, ha

² La Relazione dattiloscritta di A. Mazzoleni, del settembre 1899 (intitolata *Relazione sul rimboschimento*), è conservata in ASCGT, *Fondi Aggregati, Amministrazione dell’Appennino Gualdese (1893-1977)*. Essa ripercorre a grandi linee il contenuto di un’altra relazione, datata Gualdo Tadino 12 febbraio 1891, stesa da un tale Scassellati incaricato dal sindaco di «*cavare tutti i documenti riferibili alla vendita fatta dei beni comunitativi esistenti della Montagna*» (intitolata *Relazione sui beni comunitativi venduti dalla R.C.A al signor Rossi Vaccari*, del 12 febbraio 1891, ivi conservata).

riconosciuto inequivocabilmente un imprescindibile ruolo rappresentativo del Comune» (p. 8).

[2.5] Ad avviso dell'Ente resistente, dunque, *«in punto di diritto, avere la rappresentanza legale e l'amministrazione dei beni radica innegabili e preponderanti poteri di apprensione del caso e di legge»*. Nel passato per necessità *«meramente amministrativa»* il Comune ha individuato *«un soggetto diverso, deputato alla gestione dei beni»*. Provvedendo alla costituzione dell'AAG, il Comune era mosso dalla certezza, *«quale rappresentante della generalità degli utenti»* di essere divenuto *«proprietario della Montagna dell'Appennino Gualdese in forza di sentenza arbitrale pronunciata il 14 maggio 1893 dalla Giunta degli Arbitri del Circondario di Foligno, in esecuzione della legge 24 giugno 1888»*, come all'art. 1 recita lo Statuto del 1893-1894. La scelta in questione, rileva il Comune *«osta con le deduzioni avversarie poiché il Comune in data 16 novembre 1893 avrebbe comunque potuto avvalersi»*, come si legge all'art. 2, medesimo statuto del *«disposto dell'art. 106 della vigente legge comunale e provinciale ed amministrare direttamente la Montagna» (p. 9).*

[2.6] Nell'atto di costituzione in parola, la difesa del Comune rimarca che la predetta AAG non venne riconosciuta come Ente morale e, che, di là dalle *«mere e forse strumentali autodefinizioni»*, la natura stessa di comunanza agraria non è provata *«dai richiami di parte ricorrente, tanto che gli organi dell'Amministrazione medesima, in tempi non sospetti, chiesero lumi alla Prefettura, che rilasciò una conseguente attestazione sulla sostanza giuridica*

dell'Ente de quo» (di cui all'allegato n. 6 della silloge documentaria allegata all'atto) (p. 10).

[2.7] Con la delibera consiliare del 27 novembre 1976, n. 114 (più volte richiamata) l'organo consiliare intese sostituire – come si legge nel processo verbale dell'adunanza – all'autogestione dell'AAG, *«non più rispondente alla attuale realtà economica e sociale della città, un programma di sfruttamento e potenziamento che utilizzi le ricchezze della montagna e salvi i pascoli da un processo degenerativo»*. In particolare si ritenne il Consiglio comunale l'unico organo in grado di rappresentare adeguatamente la generalità della popolazione (pp. 10-11).

[2.8] Peraltro, avverte parte resistente, *«dal provvedimento citato si evince che detta determinazione comunale vedeva espressamente consenziente l'Amministrazione dell'Appennino Gualdese che a tal fine aveva presentato, come da testo della Delibera, precipua richiesta»*. L'adesione dell'AAG, nella persona del suo presidente comm. Carlo Rosi, alla riassunzione in amministrazione diretta del Comune è confermata dalla *«sottoscrizione del verbale di consegna degli immobili e dei beni mobili. In detto documento si attesta inoltre che l'Amministrazione dell'Appennino Gualdese “cessa” ... dopo questo atto, la propria attività»*, peraltro concordando le parti sull'assorbimento nel personale del Comune dei dipendenti della AAG (copia dell'atto in parola è allegata in appendice documentaria, n.8) (p.11).

[2.9] Riguardo alle questioni di diritto, il Comune di Gualdo Tadino in via preliminare/pregiudiziale ha eccepito la carenza di giurisdizione del Commissario

usi civici, in favore di quella del giudice ordinario, asserendo che l'azione proposta dai ricorrenti non sia relativa alla *qualitas soli*, bensì alla titolarità della proprietà (proclamandosi questi «*rappresentativi di un soggetto che non esiste più... chiedono che venga riconosciuta in capo a loro la proprietà e la gestione della montagna*») (p. 12).

3. La consulenza tecnica d'ufficio.

Nell'udienza ritualmente convocata il 2 luglio 2014, alle ore 12.30, presso la sala delle udienze del Commissariato in Roma, presenti l'avv. Maria Rita Fiorelli (per il Consiglio Provvisorio per la riattivazione ed il riordino della Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese e per Nadia Monacelli) e l'avv. Luigina Matteucci (per il Comune di Gualdo Tadino), concordando le parti sulla necessità di un accertamento storico documentale al fine di poter ricostruire la natura giuridica e le vicende che portarono alla costituzione della Comunanza Agraria, il Commissario Aggiunto cons. dott. Pietro Catalani nominava CTU lo scrivente Sandro Notari. Il CTU dichiarava di accettare l'incarico e prestava il giuramento di rito. Il Commissario formulava il seguente quesito:

In riferimento ai terreni di cui ai punti 1 e 2 del ricorso introduttivo della presente causa, riportati nelle pagine da 2 a 6 dello stesso, ricostruisca il perito le vicende storiche a partire dalla costituzione delle stesse in Abutinato, dal 13.01.1480 ad oggi, con particolare riferimento al fenomeno della nascita e costituzione giuridica della Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese anche in relazione ai poteri gestori e alle finalità della stessa.

L'inizio delle operazioni peritali veniva fissato al 16 luglio 2014, presso i locali del Commissariato. Il Commissario assegnava il termine di 120 giorni per il deposito presso la cancelleria commissariale dell'elaborato definitivo.

[3.1] In data 16 luglio 2014 si riunivano presso i locali del Commissariato per gli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana, in Roma via 20 settembre, lo scrivente CTU, l'avv. Maria Rita Fiorelli e l'avv. Luigina Matteucci per dare avvio alle operazioni peritali, come stabilito nell'udienza del 2 luglio 2014. Lo scrivente CTU proponeva alle parti, che accettavano, di scambiare documentazione e comunicazioni relative al presente procedimento per posta elettronica non certificata. Le parti si scambiavano gli indirizzi *email*. Il CTU comunicava alle parti di aver proposto al Commissario la nomina del Geometra Giovanni Franceschetti, segnalato dalla presidenza del Collegio dei geometri di Perugia, per l'incarico di collaboratore del CTU. L'avv. Matteucci comunicava che il Comune

di Gualdo Tadino aveva conferito al Prof. Ferdinando Treggiari dell'Università degli Studi di Perugia, professore di Storia del diritto medievale e moderno presso il Dipartimento di Giurisprudenza, l'incarico di consulente tecnico per la parte comunale. L'avv. Fiorelli si riservava di nominare il consulente tecnico di parte per la Comunanza entro il 16 settembre. Il CTU dava alle parti il termine del 16 settembre 2014 per il deposito di memorie e documenti. Egli prevedeva di inviare alle parti la bozza del suo elaborato entro il 16 novembre 2014. Il 2 ottobre 2014, dopo uno spostamento dei termini di consegna concordato tra il CTU e le parti, le parti facevano pervenire due memorie. La necessità di approfondire le indagini, ha consigliato il CTU di richiedere un'istanza di proroga di 90 giorni. L'istanza, inoltrata il 24 novembre 2014 è stata accolta dal Commissario dott. Catalani. Il 10 marzo 2014 lo scrivente CTU inviava alle parti la bozza del presente elaborato peritale.

[3.2] Per la raccolta delle informazioni e l'acquisizione di documenti il CTU ha svolto ricerche presso gli archivi del Commissariato per gli usi civici di Roma, dove si conserva l'archivio della Giunta degli Arbitri di Foligno; presso l'Archivio di Stato di Roma, dove si conservano gli archivi della Congregazione del Buon Governo e della Congregazione Economica; presso l'Archivio Comunale di Gualdo Tadino, dove si conserva il fondo "aggregato" *Amministrazione dell'Appennino Gualdese*. Per la consultazione delle opere di dottrina e di altri materiali di studio si è avvalso dei servizi della Biblioteca Centrale giuridica in Roma, della Biblioteca di Area giuridica dell'Ateneo di Roma 3, della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, di altre biblioteche pubbliche in Roma. Ha effettuato il 10 novembre 2014, con il collaboratore geom. Giovanni Franceschetti, una ricognizione sui luoghi della Montagna di Gualdo oggetto della perizia.

4. Il motu proprio 14 luglio 1803 e la vendita dei beni ex comunitativi

Nel corso del XIX secolo due atti normativi statali segnarono la storia della Montagna gualdese. Il primo di questi atti è il *motu proprio* di Pio VII del 14 luglio 1803 *Sulla dimissione dei debiti comunitativi*, il secondo la legge del 24 giugno 1888, n. 5489 sull'*abolizione delle servitù di pascolo, seminare, legnare* (etc.). Nei due paragrafi che seguono si cercherà di illustrare come l'applicazione al caso concreto gualdese degli enunciati legislativi contenuti in questi testi produsse conseguenze sugli assetti proprietari delle terre di cui è causa.

[4.1] Com'è noto, negli anni della Repubblica Romana (1798-1799) i beni delle comunità locali furono incamerati dallo Stato, e in larga parte venduti come «Beni Nazionali»³. I beni della Montagna gualdese non sfuggirono all'incameramento. In un lungo elenco di beni, incluso in un provvedimento finanziario emesso l'8 germile anno VII (28 marzo 1799) dal governo repubblicano romano, si rinviene una sommaria descrizione dei beni della Montagna gualdese. Sono anche indicati i redditi che questi garantivano annualmente alle casse statali. L'elenco distingue i fondi in tre diversi compendi:

1. «*Terra posta nel Monte composta di più, e diversi pezzi in Vocabolo Sorda, Serra Santa, e Monte Maggio, Rub. 556 pasturabili e cespugliosa soggetta al diritto di legnare, e pascere che vi ha il Popolo*».

³ Per ricostruire gli avvenimenti è ancora utile la lettura del risalente studio di R. De Felice, *La vendita dei beni nazionali nella Repubblica Romana del 1798-99*, Roma 1966 (Storia ed economia, 8).

2. «*Altra Terra posta nel Monte Vocabolo Costa di Serra Santa, Ru. 462. Canepinata pasturabile etc. sogetta [sic] al diritto di legnare e pascere come sopra. Le suddette due terre sono affittate, sc(udi) 243,33*».
3. «*Macchia cedua Vocabolo Sparagara, Entiere, e Fringuello di Rub. 167,2, si affitta per il taglio ogni 7 anni, di fruttato ragguagliato ad anni, sc. 16,30*»⁴.

[4.2] Pochi mesi dopo, con la caduta della Repubblica romana e l'avvio della c.d. prima Restaurazione pontificia (periodo che va dal 1800 al 1809), il governo annullò le vendite del periodo rivoluzionario, ma conservò nelle mani della Camera Apostolica la proprietà dei beni ex comunitativi. Il 19 marzo 1801 papa Pio VII emanò il motu proprio *Sul nuovo regolamento del sistema daziale*, che dettava norme anche sui beni comunitativi⁵. Il pontefice, soffermandosi sulle conseguenze delle vicende rivoluzionarie, metteva in risalto le difficili condizioni del pubblico erario, rimasto «vuoto di denaro e privo di forze e di modi onde raccoglierne» (§II). La situazione delle comunità destava particolare preoccupazione. Queste erano infatti schiacciate da un'enorme mole di debiti e soggette a un'infinita serie di contribuzioni (§VIII). Pio VII le liberò di tutto il

⁴ La misura di superficie utilizzata è il rubbio, probabilmente il rubbio romano equivalente a mq. 18.484; il provvedimento è pubblicato in *Collezione di carte pubbliche: proclami editti, ragionamenti, ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata repubblica romana*, t. IV, Roma, Luigi Perego Salvioni, 1799, p. 119.

⁵ *Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data 19 marzo 1801 sul nuovo Regolamento del sistema daziale esibito negli atti del Nardi segretario di Camera li 27 del mese ed anno suddetti*, Roma, Lazzarini stampatore della Rev.da Camera Apost., 1801. Il m.p. è pubblicato, con il titolo *Reformatio legum super impositione et solutione vectigalium in universa ditione Pontificia*, anche in *Bullarii Romani continuatio summorum pontificum Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XII, Pii VIII et Gregorii XVI constitutiones, litteras in forma brevis, epistolas ad principes, viros et alios atque alloquutiones complectens*, Andrea Barbéri (cur.), Roma 1835-1857: *Tomus decimus primus continens pontificatus Pii VII. annum primum ad tertium*, Romae, ex typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1846, pp. 129-147 [§§ I-LXXVIV].

debito, trasferendo le azioni dei creditori sull'erario pontificio, ossia sulla Camera Apostolica (§IX)⁶. Per fare fronte all'enorme peso dell'obbligazione, l'erario si sarebbe rivalso sui beni comunitativi, che lo Stato incamerò ricalcando – in questo particolare aspetto – le orme della legislazione repubblicana sui “Beni della Nazione”. In attesa della vendita, grazie alla quale si sarebbe reperito il denaro necessario per estinguere il debito, l'amministrazione dei beni ex camerati era affidata alla Congregazione del Buon Governo (§X)⁷.

[4.3] L'intera operazione era concepita a beneficio delle comunità dello Stato, ritenendo il governo pontificio – a torto, come si vedrà – che i beni comunitativi fossero «*di gran lunga inferiori* [scil. come valore] *all'immensa mole dei debiti*»⁸. Su indicazione del Buon Governo, naturale tutore degli interessi delle comunità, col *motu proprio* del 14 luglio 1803 *Sulla dimissione dei debiti comunitativi* il pontefice revocò le disposizioni relative al trasferimento all'erario dei debiti e all'incameramento dei beni, di cui ai §§ IX e X del precedente *motu proprio*. Pio VII riconobbe che i debiti delle comunità erano stati sovrastimati; incrementò il valore catastale dei beni comunitativi; assegnò sei mesi ai creditori per esercitare il diritto di opzione sui beni in parola delle comunità debentrici, a soddisfazione dei loro crediti⁹. Il trasferimento della proprietà sarebbe avvenuto dopo l'apertura di

⁶ Ivi, §IX, «*Dichiariamo, che le comunità tutte del Nostro stato debbano d'ora innanzi considerarsi libere, e redente, come in realtà colla pienezza della Nostra podestà le liberiamo, ed assolviamo, da tutti, e singoli debiti fino al giorno d'oggi da esse legittimamente contratti*».

⁷ Il Buon Governo e il Tesoriere predisposero sollecitamente un piano esecutivo, che fu approvato 17 aprile dalla Congregazione.

⁸ *Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data 19 marzo 1801 ...*, cit., §X.

⁹ *Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII segnato li 14 luglio 1803, in cui si prescrivono diversi provvedimenti circa la dimissione dei debiti comunitativi esibito negl'atti del Nardi segretario di Camera sotto lo stesso giorno e pubblicato con*

un'asta, con prezzo base fissato sulla base dell'offerta del creditore. Erano esclusi dalla vendita i diritti civici di pascolo e di legnatico, i mulini, i beni comunali ad uso pubblico, quali ad esempio gli edifici urbani destinati a residenza delle magistrature locali. Le procedure dell'alienazione dei beni furono affidate alla Congregazione Economica, mentre il Buon Governo conservava provvisoriamente l'amministrazione dei beni ex-comunitativi, procedendo alla nomina degli amministratori.

[4.4] In questo contesto normativo e istituzionale assai fluido dello Stato ecclesiastico nel corso del biennio 1801-1803, le carte dell'Archivio della Congregazione del Buon Governo – conservate a Roma, presso l'Archivio di Stato di Corso Rinascimento – offrono la prova sia della devoluzione alla Camera Apostolica dei beni comunitativi della “Montagna” di Gualdo, sia dell'affidamento della loro amministrazione alla Congregazione del Buon Governo. In un decreto emanato il 4 settembre 1802, conservato nel fondo *Amministrazione dei beni delle Comunità devoluti alla RCA*, il Buon Governo nel concedere ai comunisti della Terra di Gualdo la facoltà di indagare su alcuni danneggiamenti subiti dagli affittuari dei pascoli della Montagna, precisava che «ora tali pascoli appartengono» alla Camera Apostolica¹⁰. **[Appendice documentaria, n. 2]**

Editto dell'eminentissimo... cardinale Giuseppe Doria Pamphilj ... in data delli 15 dello stesso mese, ed anno, Roma 1803, presso Lazzarini stampatore della Rev. Camera Apost. Una copia dell'editto a stampa è conservata in ASRo, Archivio della SCBG, serie VIIa, b. 16.

¹⁰ A provocare questi danneggiamenti erano stati degli allevatori confinari, usurpatori. Le indagini dovevano consentire il pieno ristoro del danno subito dagli affittuari e dalla Camera Apostolica. Il decreto è contenuto in ASRo, Archivio della SCBG, Serie VIIa, *Amministrazione dei beni delle Comunità devoluti alla RCA*, vol. I (1802), *sub die* Roma, 1802, settembre, 4. Il volume registra tutti i provvedimenti del Buon Governo dal 21 agosto

[4.5] Ma le carte del dicastero romano offrono altre preziose informazioni, sulla *qualitas* dei suoli, sui diritti civici che vi esercitava la collettività, sulla loro estensione, sui criteri di amministrazione e gestione. Da una richiesta di compenso avanzata pochi giorni dopo dal Governatore di Gualdo al Buon Governo (18 settembre 1802), si apprende che questa Congregazione aveva fatto svolgere delle ricerche per determinare la consistenza del patrimonio terriero ex comunitativo. Le indagini avevano accertato che alcuni terreni erano «*posseduti[i] impunemente da alcune università sotto nome publico*», mentre appartenevano ai beni un tempo comunitativi. Le *università* in questione erano le frazioni di San Pellegrino, Caprara e Grello, i terreni si trovavano nel territorio di Gualdo Tadino e in quello del Boschetto di Nocera. Questi fondi, al pari degli altri, appartenevano alla Camera Apostolica e la loro amministrazione spettava pertanto al Buon Governo¹¹. [Appendice documentaria, n. 3]

al 31 dicembre 1802 relativi ai beni ex comunitativi. Reca nel dorso la dicitura «*Lettere / della S. Congregazione del B. Governo / dell'Amministrazione de' Beni delle / Comunità devolute alla Camera / 1802/.... Gio. Francesco Falzacappa Segretario*». Si riporta qui di séguito la trascrizione del provvedimento in parola, emesso dall'uditore mons. Pio Ferrari (segretario Francesco Falzacappa): «*Essendo stata assicurata la S. C. de gravi pregiudizi, che da diversi Particolari sono stati cagionati all'affitto de' Pascoli di cod(esta) Montagna con l'usurpazione di porzione di terreno confinante con la loro Possidenza, e ciò per mancanza dei soliti termini divisori, si concedono a Voi in vigore della presente e per quest'unico og/getto le facoltà economiche della stessa S.C., affinché procediate senza strepito, e figura di giudizio contro gl'istessi usurpatori, e provvediate non solo al disordine, ma ancora alla indennità degli affittuari, ed a quella della R.C. a cui ora tali pascoli appartengono. Darete quindi esatto riscontro del vostro operato*». Sottolineatura nostra.

¹¹ L'informazione è contenuta in ASRo, Archivio della SCBG, serie II, b. 1976, fasc. Spoleto, *sub die* 1802, ottobre 30. Alessandro Pianciani, amministratore camerale dei beni di Gualdo, trasmette al Buon Governo la richiesta di gratifica economica del governatore e del segretario, per avere questi «*coll'industria, e colla fatica materiale*» eseguito indagini a favore della RCA e ritrovato «*che un Capitale di circa tremila scudi veniva posseduto impunemente da alcune università sotto nome publico, qual possidenza perché si*

[4.6] Il 23 aprile 1803 Francesco Calai, possidente di Gualdo, fece istanza alla Congregazione del Buon Governo per ottenere in enfiteusi, per 90 anni, i beni già comunitativi, obbligandosi a mantenere i diritti di pascere e legnare della popolazione¹². L'amministratore dei beni gualdesi della RCA, il tesoriere Alessandro PIANCIANI di Spoleto, richiesto di un parere si dichiarò contrario ad accordare la concessione¹³. Tra le altre ragioni, il PIANCIANI rilevava che il Calai nella sua istanza non faceva cenno ai diritti consuetudinari dei *poverelli* di Gualdo: né al taglio del legno di faggio (che questi naturalivendevano agli artigiani locali, «*fabbricieri di piatti, e vasi*»), né alla raccolta di funghi e di altri prodotti spontanei. Grazie a questo documento si viene dunque a conoscenza dell'esistenza di ulteriori diritti in capo alla popolazione di Gualdo, oltre ai maggiori di pascolo e di legnatico (senza qui entrare nella questione tecnica della loro natura di diritti di uso civico *strictu sensu*, o di mere consuetudini). Emerge in ogni caso chiaramente il rapporto che univa la popolazione gualdese alla "sua"

riconosceva sotto nome di Comunità, e passata era ad essere Cammerale». Riferisce il PIANCIANI che il segretario comunale oltre la «*descrizione delli terreni colla sua quantità mi poneva al giorno dell'affitto di ciascun corpo de' medesimi*».

¹² ASRo, Archivio della SCBG, serie II, b. 1976, Gualdo Tadino (1802-1805), fasc. Spoleto 1803, giugno 7.

¹³ Dall'elenco degli amministratori incaricati della gestione dei beni devoluti alla RCA, compilato dagli uffici del Buon Governo nell'agosto 1803, si apprende che i beni ex comunitativi di *Gualdo di Nocera* furono affidati alle cure del conte Alessandro PIANCIANI, residente in Spoleto, Tesoriere dell'intera provincia dell'Umbria. L'elenco è pubblicato in E. Lodolini, *Introduzione*, a *L'Archivio della S. Congregazione del Buon Governo (1592-1847). Inventario*, Roma 1956 (Ministero dell'Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 20), pp. VII-CLXXVI, alle pp. cxxiv-cxxxiii. Il carteggio del PIANCIANI relativo all'amministrazione dei beni gualdesi si conserva nella serie II, *Atti per luoghi*, dell'Archivio della SCBG (b. 1976, *Gualdo Tadino, 1802-1805*).

Montagna, nel contesto di un'economia di sussistenza. Spiega infatti estesamente il tesoriere-amministratore spoletino, che oltre ai *fabbricieri* di Gualdo,

«molti altri poveri individui colle proprie famiglie sussistono per tal cagione. Questi hanno del continuo bisogno delle legna di faggio, che sono nella montagna per cuocere le loro fornaci, e li poverelli pagando a quel Pubblico un piccolo dazio per le piccole bestie, che tengono da trasporto, vanno e vengono del continuo dalla predetta non vicina montagna coi carichi di detta legna tagliata nei luoghi, che per antichissima consuetudine, le vengono designati, e vendendoli senza intermissione a detti artefici, col ritratto di queste, coi funghi ed altro, che trovano di silvestre campano e sussistono alla giornata colle loro famiglie».

Il Pianciani si dichiara pertanto contrario alla concessione in enfiteusi delle terre della Montagna di Gualdo, per i 200 scudi offerti dal Calai, sostenendo che «*non è nemmeno espediente di accordarla in conto alcuno in riguardo dei pregiudizi che potrebbero incontrare molte intere famiglie, ed in particolare la suaccennata classe indigente*»¹⁴. [Appendice documentaria, n. 4]

[4.7] Il 9 luglio 1803 i pubblici rappresentanti di Gualdo avanzarono un'istanza («*supplica*») alla SCBG rivendicando il diritto della comunità a percepire le rendite annuali della Montagna. Essi affermavano infatti che nell'applicazione a Gualdo del citato *motu proprio* piano del 1801 il governo non aveva tenuto conto della concessione disposta in favore della comunità dal pontefice Paolo III:

«Allorché per provvidenza sovrana i Beni Comunitativi furono devoluti alla R.C.A., il savio legislatore volle che restassero fermi que' pesi

¹⁴ ASRo, Archivio della SCBG, serie II, b. 1976, fasc. Spoleto, *sub die* 1803, giugno 7. Sottolineature nostre.

ch'erano ad essi inerenti. Nel formarsi lo stato di tali beni fra l'indicazione de' pesi ne fu ommesso uno, che meritava il massimo riguardo. Ciò nacque dal non aver presente il Breve Pontificio, che n'era il fondamento, stanteché l'intero prodotto serviva per gli oggetti comunitativi»¹⁵.

Essi allegarono il testo del breve apostolico del 19 ottobre 1546, con il quale Paolo III pose fine alla controversia che aveva opposto i gualdesi al governatore pontificio della città, il card. Antonio Pucci. Il papa confermava ai “diletti figli” di Gualdo la rendita ordinaria di 40 scudi («*summam quadraginta scutorum auri*») loro riconosciuta a titolo di provvidenza dal predecessore governatore Palmieri, rendita che corrispondeva alle entrate percepite annualmente dalla Camera Apostolica *ex pratis et pascuis montium districtus Gualdi*, nonché le eventuali maggiori entrate generate dalla gestione di detti beni¹⁶. L'istanza dei pubblici rappresentanti di Gualdo passò al vaglio di Alessandro Pianciani, amministratore – come detto – dei beni della Montagna per conto del Buon Governo, a Spoleto.

¹⁵ ASRo, Archivio della SCBG, serie II, b. 1976, fasc. Spoleto, *sub die* 1803, 19 luglio.

¹⁶ Il breve pontificio, in copia autentica, fu estratto dall'archivio comunale. Nella ricostruzione dei fatti, svolta dal papa, si legge che il cardinale Andrea Matteo Palmieri, governatore di Gualdo [dal 1533 al 1538, nota dello scrivente], preso atto del precedente incameramento dei beni della Montagna da parte della Camera Apostolica, aveva gratificato i gualdesi assegnando loro la rendita fissa annuale dei pascoli (rendita che il suo luogotenente aveva esteso ai cc.dd. redditi residui, ossia alle eventuali ulteriori entrate). Sull'assegnazione alla comunità anche del “residuo” era stata sollevata opposizione dal cardinale Pucci, detto card. di San Severino, successore del Palmieri. Il papa confermava tale diritto dei gualdesi di percepire integralmente questa rendita («*annuo fructu, reddito et proventu ac residuo uti, ac gaudere et annuatim integre eos percipere*»). Una traduzione del breve fu depositata agli atti del procedimento degli arbitri di Foligno del 1892-1893, su cui *infra* (ACUCRo, Fondo Giunte degli arbitri, *Giunta degli arbitri di Foligno*, b. 3, *Atti riguardanti il Comune di Gualdo Tadino in deposito presso la giunta arbitramentale di Foligno*, 8, allegato A). Una ricostruzione storica delle vicende sopra esposte in R. Guerrieri, *Storia civile ed ecclesiastica del Comune di Gualdo Tadino*, Gubbio 1933, p. 187, che data però il breve al 15 ottobre 1547.

Nell'inoltrare il 19 luglio 1803 al dicastero romano l'istanza in parola, il Pianciani dichiarava di non ritenere necessario compiere indagini particolari, rispetto alla richiesta avanzata. Egli affermava infatti che

«non può porsi in dubbio, come è innegabile, che dai tempi anche più remoti ciò che godevano, ed han goduto le comunità era per lo più di piena pertinenza del Principato ed il Breve della felice memoria di Paolo PP. III, che dassi unito al memoriale medesimo... lo dimostra abbastanza. Con questo si è voluto accordare al Pubblico ricorrente una beneficenza sul prodotto dei Beni Camerali, onde potesse più agevolmente supplire alle necessità di questa Popolazione, appunto perché lo richiedevano le allora attuali circostanze, ed in vista di queste, anche le altre comunità dello Stato hanno dovuto es//ser partecipi alla stessa beneficenza. / Coll'andar degli anni variano le cose e dalle circostanze medesime il Principato stesso si trova alle volte in necessità di mutare i sistemi. Ciò egli ha voluto, quando col recente notissimo motu proprio [scil. motu proprio 19 marzo 1801] ha richiamato a sé, ed assunta l'amministrazione di quei beni medesimi di sua particolar pertinenza, e de' quali ne ha sempre conservato il pieno e diretto dominio, per erogarne il prodotto in beneficio di quei creditori, che colla mole dei crediti troppo gravavano le comunità dello Stato. Con questa giusta sanzione non ha fatto alle comunità medesime un aggravio (il capitolo 10 dello stesso Motu Proprio lo pone in chiaro), bensì le ha recato un vantaggio, quando le ha sottratte dal peso di quei debiti, al di cui pagamento trovavansi impossibilitate. Ciò posto, se tutte le comunità dello Stato reclamassero le beneficenze in passato accordatele per sovrana clemenza in vista delle circostanze, e ciò le fosse accordato, sarebbe lo stesso che rendere inutile l'accennata giusta // sanzione, le savie disposizioni del Motu Proprio medesimo, che così ha voluto, mercé le attuali presenti circostanze e per un sollievo dei proprj sudditi. L'aprire questa strada sarebbe a mio senso troppo pregiudicevole

alle dirette mire del Principato, poiché la condiscendenza per una Comunità far dovrebbe che non fosse negata a tutte le altre»¹⁷.

[4.8] La lettura combinata dei tre testi (breve pontificio del 1546, istanza dei gualdesi del 9 luglio 1803 e rapporto di trasmissione al Buon Governo del Pianciani del 19 luglio successivo) mette in luce che alla comunità di Gualdo non fu riconosciuto nel 1546, come sostenuto anni dopo dall'amministrazione comunale gualdese, la *proprietà* della Montagna. Neppure le autorità gualdesi del 1803 contestavano infatti l'evidenza, ossia che il dominio diretto delle terre della Montagna fosse rimasto dopo il breve del 1546 alla Camera Apostolica: con l'emanazione del breve questa infatti rinunciava solo a percepirne i redditi (in tutto o in parte). Sosteneva peraltro il Pianciani che queste antiche provvidenze del papa in favore della popolazione non costituivano «*un peso infisso, sul prodotto dei beni ex comunitativi*» e che in ogni caso a questi pretesi diritti derivanti «*dal più volte menzionato Motu Proprio sembra che sia stato pienamente derogato*». Spiegava infatti l'amministratore che il successo stesso dell'intera operazione, avviata col *motu proprio* del 1801 in parola, dipendeva dalla possibilità da parte degli acquirenti privati di riscuotere i proventi patrimoniali dei cc.dd. beni ex comunitativi. Concludeva pertanto il Pianciani che le istanze della comunità «*non possono meritarsi alcuna considerazione*». Dalla documentazione raccolta nel fascicolo archivistico del 1803 non si evince quale fu la decisione assunta dalla SCBG. Altre fonti attestano tuttavia che la Camera Apostolica trasse negli anni successivi delle rendite dai beni della Montagna di Gualdo, cosa che d'altro canto continuò a fare Giuseppe Rossi Vaccari, dopo

¹⁷ ASRo, Archivio della SCBG, serie II, b. 1976, fasc. Spoleto, *sub die* 1803, 19 luglio.

l'acquisto nel 1805 degli stessi beni, a rogito del notaio Toschi di Roma (acquisto su cui più ampiamente *infra*, §4.10)¹⁸. [Appendice documentaria, n. 1]

¹⁸ Il bilancio del 1801 della gestione dei beni della Montagna di Gualdo (*Specchio delle entrate e delle uscite del 1801 del Dare ed Avere delle rendite de Beni Comunitativi ora Camerali della Comunità di Gualdo di Nocera dal primo gennaio a tutto dicembre 1801*) e quello del 1802, compilato dall'esattore Francesco Calai e sanzionato dal Pianciani sono conservati in copia autentica in ASRo, *Archivio della SCBG*, serie II, b. 1977. L'amministrazione del Buon Governo si preoccupò di mettere a profitto i beni della Montagna anche in vista della loro alienazione compatibilmente con i diritti collettivi della popolazione. A séguito della visita apostolica, effettuata in esecuzione del decreto del 4 settembre 1802 (*supra*, §4.4) si eseguirono nella Montagna di Gualdo i lavori di ricognizione dei termini divisorii, per evitare il ripetersi degli sconfinamenti dei gualdesi nei pascoli della Montagna, a danno degli affittuari dei pascoli (che avevano inoltrato diversi memoriali per denunciare il fenomeno). Era un'operazione costosa, ritenuta tuttavia necessaria per la Camera Apostolica, anche al fine di recuperare terreni in prospettiva di un nuovo affitto o di un'alienazione. Il Pianciani con lettera 27 agosto 1802, che precede la decisione della SCBG del 4 settembre stesso anno, rilevava infatti che «*il catasto può indicare, ma non può fare piena prova*» e quando mancano i termini per rilevare distanze e confini è difficile far «*smontare i possidenti da quel possesso che da molti e molti anni pacificamente han goduto*». Il Pianciani riferiva che nel Monte Maggio, dove è grande pascolo per gli affittuari, vi sono sconfinamenti anche da parte degli abitanti di Fabriano. Con missiva del 9 dicembre 1803 egli dichiarò che la detta ricognizione richiesta «*ad oggetto di rivendicare quel tanto che da diversi particolari possidenti credevasi impunemente usurpato*» era stata completata. La documentazione ora illustrata è conservata in ASRo, *Archivio della SCBG*, serie II, b. 1976, nel fascicolo *sub die* 1804, 10 febbraio. Il Buon Governo continuò ad assumere notizie sulla Montagna di Gualdo e la sua amministrazione anche dopo l'alienazione del 1805. L' «*Amministrazione Pianciani di Spoleto*» stilò nel 1807 uno «*Stato de Beni rustici già della Comunità di Gualdo di Nocera formato in vigore del Chirografo di Nostro Signore del 1 luglio 1807, ed in sequela degli Ordini della Sagra Congregazione del Buon Governo di 15 agosto anno predetto*», conservato nella stessa busta 1976. Un'annotazione a margine del prospetto riferisce che «*la qualità dei Beni spettanti già alla Comunità di Gualdo di Nocera ora totalmente venduti, come alla nota qui addietro allegata, erano lavorativi, prativi, pasturabili, selvosi cedui, e macchiosi, e situati nel Territorio di Gualdo suddetto*». Per darne adeguata descrizione i beni sono divisi in tre classi. La prima consiste nel pascolo estivo della Montagna, da cui «*per anni quattro prendendo l'epoca dal 1802 a tutto il 1806 sono stati ritratti dall'amministrazione, come rilevasi dalli libri Mastri scudi 929,86,4, che ragguagliati in anni quattro sono per ogni anno scudi 232,46,3. Colla stessa proporzione è stato ritratto dalla vendita delle selve cedue anni scudi 20,20. Nel modo medesimo dai terreni lavorativi cessati sono stati ritratti annui scudi 25,25. Il fruttato annuo sarebbe di scudi 277,91,3. Ma detratte le manutenzioni di fondi, strade ed altro in anni circa 4, detratte le dative, e tassa in annui scudi 58,06, senza il prestito perequativo, e tolte*

[4.9] Il *motu proprio* del 14 luglio 1803 assegnò, come accennato, alla Sacra Congregazione Economica l'incarico di vendere i beni ex comunitativi, aggiudicandoli ai creditori dichiaratari delle comunità o ai terzi migliori offerenti. Nell'archivio di questa Congregazione (anch'esso conservato in grande misura presso l'Archivio di Stato a Roma)¹⁹, all'interno della serie II, *Delibere e vendite di beni comunitativi* (busta 93, posizione numero 446), abbiamo rinvenuto gli atti relativi alla procedura per l'aggiudicazione dei beni della Montagna gualdese e l'atto di compravendita. Il fascicolo contiene due relazioni di mons. Pietro Vergani, Segretario della Congregazione; il verbale della procedura di *subastazione*, svoltasi a Gualdo il 3 febbraio 1805; alcuni estratti dai catasti comunali e perizie dei beni ex comunitativi di Gualdo oggetto dell'alienazione (necessarie per applicare la c.d. «*deduzione*» del terzo dell'estimo ai fondi gravati da servitù di pascolo e legnare); il testo del decreto di aggiudicazione del fondo licitato, emesso dal cardinale Doria Pamphilj il 31 ottobre 1805. Chiude il fascicolo l'istrumento di compravendita del 9 dicembre 1805, in copia.

finalmente le decime dovute alle rispettive chiese in annui scudi 28,93, che in tutto formano la somma di scudi 90,99,2, resterà l'annuo prodotto netto prima della vendita a scudi 186,92,0».

¹⁹ Sulla Congregazione Economica (e le diverse attribuzioni a partire dalla sua istituzione all'inizio del XVIII secolo), cfr. sempre D. Cecchi, *L'amministrazione pontificia nella seconda Restaurazione (1814-1823)*, Macerata 1978, pp. 32-37; inoltre G. Santoncini, *Sovranità e giustizia Sovranità e giustizia nella Restaurazione pontificia. La riforma dell'amministrazione della giustizia criminale nei lavori preparatori del Motu Proprio del 1816*, Torino 1996, pp. 46-76. Per il profilo istituzionale, si veda la *Prefazione a Congregazioni economiche. Inventario*, a cura di M.G. Pastura Ruggiero, 1978, in ASRo, *Inventari*, 130/5, pp. I-XXVII. Una ridotta porzione dell'archivio SCE è depositata presso l'Archivio Segreto Vaticano.

[4.10] Il creditore declaratario Niccolò Sabatucci di Sassoferrato, dopo essersi aggiudicato la citata subasta del 3 febbraio 1805, trasferì la titolarità del rapporto contrattuale a Giuseppe Rossi Vaccari di Roma, cessionario²⁰. Il 9 dicembre 1805 a rogito del notaio Mattia Toschi di Roma, segretario e cancelliere della RCA, l'imprenditore romano acquistò per 13205 scudi e 98 bajocchi dalla Congregazione Economica «*tutti i fondi rustici spettanti alla detta Comunità di Gualdo*», successivamente alla «*licitazione che colle solennità, e cautele prescritte nel Moto Proprio delli 14 luglio 1803, e successive Istruzioni si è effettuata in Gualdo nella Provincia dell'Umbria*»²¹. L'acquisto constava in 80 corpi, di diversa qualità e sotto diversi vocaboli²². La Congregazione, rappresentata in sede di stipula dalla persona del suo segretario Paolo Vergani, era autorizzata ad alienare i beni camerale in ragione delle speciali facoltà ad essa attribuite dal citato *motu proprio*. L'alienazione era sottoposta ad alcune condizioni, tra le quali (sesta ed ultima) quella che «*nella presente vendita ed alienazione delli suddetti fondi rustici sia e s'intenda espressamente riservato il Jus Pascendi, il Jus Lignandi e qualunque altro legittimo [sic] diritto, o servitù che*

²⁰ Il Rossi Vaccari era un facoltoso imprenditore, di origine bolognese, trasferitosi a Roma agli inizi dell'800. In società col Sabatucci si aggiudicò nel 1807 l'appalto per il completamento delle saline di Corneto, oggi Tarquinia.

²¹ ASRO, Archivio della SCE, b. 93 (fasc. 446), *Venditio fundorum sub diversis vocabulis spectan. ad Communitatem Gualdi... pro Nicolao Sabatucci et pro eo Josepho Rossi Vaccari, die 9 decembris 1805*. Il Toschi redige l'atto riempiendo gli spazi bianchi di uno stampato appositamente predisposto dalla SCE per la vendita dei beni ex comunitativi. Una copia autentica dell'atto Toschi in ACUCRo, Giunta degli arbitri di Foligno, b. 3, *Atti riguardanti il Comune di Gualdo Tadino in deposito presso la giunta arbitramentale di Foligno*, 8, allegato B. Altra in ASRO, Archivio SCBG, serie II, b. 1976, nella copia del ricorso introdotto il 12 marzo 1808 dal Rossi Vaccari.

²² Nel fascicolo n. 446 in parola (ASRO, Archivio della SCE, b. 93) si conserva l'elenco dei «*beni tutti una volta spettanti alla Comunità di Gualdo divenuti ora Camerali*», redatto il 10 marzo 1805 dal notaio Lorenzo Cajani, «*nella definizione fattane allorché per ordine della S. mem. di papa PIO VI si rinnovò il general censimento*».

a qualsivoglia Persona, o Corpo in qualunque modo potesse de Jure competere sopra li Predij medesimi»²³.

[4.11] Nei mesi che separarono l'aggiudicazione dei beni (3 febbraio 1805) dal rogito (9 dicembre 1805) la SCE si adoperò per stabilire il valore dei terreni ex comunitativi da alienare. Come si legge nei *Riflessi*, inviati dal Vergani al cardinale Doria Pamphilj, la Congregazione incaricò un perito di accertare in quali fondi cc.dd. *vestiti* (ossia ricoperti da bosco) della Montagna gualdese il popolo godesse del diritto di legnatico, per effettuare la «*deduzione*» del terzo del valore, richiesta dalla parte acquirente²⁴. I risultati della perizia (che si conserva nel fascicolo) furono confermati da Michelangelo Guida, commissario di Gualdo Tadino. Questi, richiesto dalla SCE di un parere, riferì che nelle «*macchie*» già comunitative la popolazione gualdese aveva sempre goduto «*la servitù attiva di legnare*», distinguendo due tipi di macchia: una riservata e una libera. La prima

«è quella in cui la popolazione può raccogliere la sola legna morta, perché la viva dopo il lasso di otto o nove, o meno o più anni,... la Comunità deve vendere per il taglio». La seconda «è quella in cui ciascuno del Popolo può liberamente, e senz'alcun pagamento, recidere e tagliare legna viva di qualunque sorte».

²³ Nell'istromento notarile segue a questo punto l'elenco di 22 certificati di credito «*comunitativi cantanti*» consegnati dall'acquirente (relativi a diverse comunità dello Stato, ma non a Gualdo Tadino), che furono riconosciuti come realmente rilasciati dalla SCBG e inseriti come parte integrante dell'atto, per la somma esatta di 13205 scudi e 98 baiocchi.

²⁴ ASRo, Archivio della SCE, b. 93, *Riflessi del Segretario della Sagra Congregazione per L'Eminentissimo Sign. Cardinal Giuseppe Doria Pamphilj (Niccolò Sabatucci Declaratario dei 3 giugno 1804, per tutti i beni della Comunità dal. n.1 al n. 78)*, [Roma, febbraio 1805].

Egli riferisce che sono solo tre le macchie del primo tipo, e cioè «*Frenguello, l'Entiere e Sparagare*» [sic], mentre del secondo tipo «*sono tutte le altre che la Comunità godeva e che ora possiede la Reverenda Camera Apostolica*», e riteneva pertanto cosa *ragionevole* la diminuzione del terzo proposta dal perito per tutti i fondi gravati da questa seconda tipologia di servitù.

«La servitù medesima» – prosegue il cancelliere – «conta l'immemorabile osservanza. Il diritto di possesso a favore della popolazione risulta da' capitoli formati, per ragione di detti beni, fin da più secoli a questa parte. Se ne fa menzione ne' pubblici registri. Lo confermano un motu proprio emanato da San Pio V fin dall'anno 1572; e tanti altri veridici documenti, che somministra questa stessa pubblica Segreteria Comunitativa»²⁵.

[4.12] Negli anni successivi all'acquisto del 1805 da parte del Rossi Vaccari, diversi memoriali inviati da Gualdo al Buon Governo evidenziano la difficile convivenza tra il nuovo proprietario e gli utenti della Montagna. In una memoria inviata il 9 luglio 1808 (conservata nella b. 1777 degli *Atti per luogo* del Buon Governo), il Rossi Vaccari lamentava il mancato rispetto dei suoi diritti di proprietario da parte degli utenti e la conseguente scarsa redditività del grande investimento di scudi 13205,98 effettuato: «*tutti si son fatti padroni – afferma l'imprenditore – oltre del diritto di tagliare la legna non solo per uso proprio, ma eziandio per commercio, anche di pascolare e nell'estate e nell'inverno, e non solo per il bestiame proprio, ma altresì per negozio*». Dal canto loro, i rappresentanti pubblici gualdesi, in un'ampia memoria indirizzata il 14 luglio al Buon Governo, ricordavano che gli articoli I e VI della compravendita stipulata il

²⁵ ASRo, Archivio della SCE, b. 93, Gualdo Tadino, *sub die* 1805, 30 agosto.

9 dicembre 1805 avevano «*posto bene in salvo i diritti di pascere e legnare che la popolazione ha in detti fondi*» e che il prezzo elevato pagato dal Rossi Vaccari non poteva in alcun modo modificare i precisi termini del contratto. Acquistando i fondi rustici di Gualdo il Rossi Vaccari avrebbe dovuto sapere – si legge – «*che dalla fondazione di Gualdo si ripeteva l'origine di tali diritti, che furono confermati dalla benevolenza de' sommi pontefici, quando il despotismo degli estranei voleva alterarli*». Essi rifiutavano pertanto di accettare quelle che, a loro avviso, erano delle richieste indebite di limitazione di diritti di pascere e legnare sulla Montagna, diritti goduti dagli abitanti *ab immemorabili*.

[4.13] Merita un'ultima segnalazione la petizione, rivolta nel 1815 dagli abitanti di Gualdo a Sua Eccellenza il Ministro del Commercio, Belle Arti, Industria ed Agricoltura. A reclamare i loro diritti di pascere e legnare sulla Montagna questa volta furono circa 50 utenti che sottoscrissero in prima persona, senza intermediazione dei rappresentanti, il testo inviato al ministro: essi denunciarono che alcuni particolari «*pretendendo di avere alcune macchie proprie*», ne avevano “venduto” la legna a soggetti forestieri, sottraendo risorse alla popolazione, senza che il Rossi Vaccari se ne curasse²⁶. Documento interessante, si diceva, per la consapevolezza che la popolazione di Gualdo mostra di avere dei diritti di uso civico, indipendentemente dall'azione di rappresentanza delle magistrature comunitative.

²⁶ ASRo, *Camerale III, Atti diversi*, b.1210.

5. La Giunta degli arbitri del circondario di Foligno e il procedimento di affrancazione delle terre della “Montagna di Gualdo Tadino” (1892-1893). Studio del fascicolo processuale conservato presso l’archivio del Commissario usi civici di Roma

Nell’Archivio del Commissariato usi civici di Roma è depositato il fondo “Giunta degli arbitri del circondario di Foligno”, costituito da quattro ampie buste (la prima delle quali raccoglie le sentenze). Le giunte degli arbitri, com’è noto, furono istituite in ciascun capoluogo di circondario con la legge 24 giugno 1888, n. 5489 (detta “legge Grimaldi”) sull’*abolizione delle servitù di pascolo, seminare, legnare, vendere erbe e fidare o imporre tasse a titolo di pascolo nelle ex provincie pontificie*. Composte da un giudice togato (il giudice anziano del tribunale del territorio, che presiedeva il collegio) e da due arbitri, uno scelto dallo stesso presidente, uno dal prefetto (art.8), le giunte erano incaricate «1. *Della ricognizione e identificazione dei fondi...* 2. *Della liquidazione ed assegnazione delle indennità agli aventi diritto;* 3. *Della risoluzione di qualunque questione relativa alle servitù ed allo svincolo di esse*» (art.9, 1° comma)²⁷. Le norme relative al procedimento di affrancazione dei fondi dagli usi civici (denominati *servitù*) e al procedimento arbitrale furono disciplinate dal *Regolamento per*

²⁷ Il testo degli artt. 8 e 9 è riportato secondo le modificazioni che furono apportate dalla successiva l. 2 luglio 1891, n. 381 (artt.1-3), integrativa e modificativa della citata legge 24 giugno 1888, n. 5489. I due decreti furono riuniti nel T.U. che fu approvato con r.d. 3 agosto 1891, n. 510, *Testo unico delle due leggi 24 giugno 1888, n. 5489 (serie terza) e 2 luglio 1891, n. 381, per l’abolizione delle servitù di pascolo, di seminare, di legnativo, di vendere erbe, di fidare o d’imporre tassa a titolo di pascolo nei Comuni o frazione di comune delle ex Provincie Pontificie*, artt. 1-20 (Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1891, n. 209, pp. 3670-3672).

l'esecuzione della legge 24 giugno 1888, n. 5489 (artt. 1-23), approvato con r.d. 29 agosto 1889, n. 6397.

[5.1] Nella busta n. 3 del fondo degli arbitri di Foligno sono custoditi, in un ampio fascicolo, gli atti e i documenti della causa relativa alla Montagna gualdese che qui ci occupa, causa conclusasi – come si è anticipato – con la sentenza 7-14 maggio 1893. Prima di rivolgere l'attenzione al contenuto della sentenza in parola conviene soffermarsi su queste carte, che forniscono informazioni utili ad illuminare i contenuti e la motivazione della medesima sentenza. Si tratta di uno studio che, a quanto ci consta, non è stato fino ad ora svolto da alcuno.

[5.2] Il più risalente documento che si rinviene nel “fascicolo Gualdo” – come lo chiameremo da qui innanzi per comodità – è l'*Elenco dei terreni soggetti a servitù pubblica*²⁸. Si tratta, in realtà, di un succinto prospetto manoscritto che reca l'intestazione “Comune di Gualdo Tadino”, la data 28 maggio 1889 e presenta il timbro del Sindaco di Gualdo (e firma autografa del Cajani). Il prospetto pubblicato dal sindaco, suddiviso in sette colonne, indica riassuntivamente:

1. *la Specie del diritto e della servitù*: «Diritto di pascere e legnare, cavar pietra, cuocere calcinari e carbonaie»;
2. *Su qual fondo si esercita*: «Su tutta la montagna di Gualdo spettante una volta al Comune di Gualdo stesso»;
3. *l'Ubicazione del fondo*: «Versante mediterraneo e per poca parte versante adriatico dell'Appennino»;
4. *la Superficie del fondo*: «Ettari 2151,0020»;

²⁸ ACUCRo, Giunta degli arbitri di Foligno, b. 3, *Atti riguardanti il Comune di Gualdo Tadino in deposito presso la giunta arbitrale di Foligno*, 1.

5. l'*Estimo censuario del fondo*: «Scudi romani 7941,60»;
6. il *Nome del proprietario*: «Bacchettoni Giovanni di Stanislao e Filippi Teresa»;
7. il *Nome degli utenti*: «Abitanti di Gualdo Tadino».

[5.3] Si tratta di un documento di particolare importanza ai fini di questa consulenza. Esso infatti qualifica e identifica (sebbene sinteticamente) i beni *soggetti a servitù pubblica*, indicando le tipologie di usi civici che i naturali di Gualdo Tadino esercitavano sulla loro Montagna e conferma la natura privata di tali beni, quando afferma che il compendio di terre insiste su «*tutta la montagna di Gualdo spettante una volta al Comune di Gualdo stesso*», ora invece di proprietà di Giovanni Bachettoni e Teresa Filippi. Soprattutto, è il documento che avvia formalmente il procedimento di affrancazione delle terre, a norma degli artt. 12 e 13 della citata legge 24 giugno 1888, n. 5489 sull'*abolizione delle servitù*. L'art. 12 di questa legge prescriveva infatti al prefetto di compilare entro un anno dalla pubblicazione della legge l'elenco dei diritti e delle servitù esistenti nel territorio, che gravavano su terre altrui. Gli elenchi dovevano essere trasmessi ai sindaci, che avrebbero provveduto alla pubblicazione all'Albo comunale. Avverso tale atto era previsto entro due mesi dalla pubblicazione il ricorso alla giunta degli arbitri. L'art. 13 disponeva che, una volta divenuti definitivi, gli elenchi dovevano essere rimessi dal prefetto al presidente della Giunta degli arbitri, per la liquidazione e l'assegnazione *della indennità*. Era stato proprio il prefetto di Perugia ad indirizzare l'11 luglio 1889 questo "elenco" alla Giunta degli arbitri di Foligno, munito dell'attestato di pubblicazione del sindaco di Gualdo.²⁹ [**Allegato fotografico, n. 1**]

²⁹ Questo il testo per esteso dei due artt. 12 e 13 della legge 24 giugno 1888, n. 5489:

[5.4] Nello stesso fascicolo di Gualdo si conserva il non meno importante *Estratto catastale dei beni stabili spettanti in proprietà al [sic] signori Bachetoni Giovanni di Stanislao e Filippi Teresa gravati da servitù di pascere e legnare a favore degli abitanti di Gualdo*. Come si legge da un appunto vergato sulla coperta del fascicolo, l'estratto fu fatto eseguire «per ordine della Presidenza [scil. della Giunta d'arbitri] perché mancava nell'Elenco». La Giunta ritenne infatti necessario incaricare un tecnico di formare un elenco dettagliato delle terre gravate da servitù, per poter svolgere al meglio i compiti che la legge del 1888 le assegnava, ritenendo non sufficiente a tale fine quello assai succinto trasmesso dalla prefettura.³⁰

«Art. 12. Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge i prefetti delle provincie, nel territorio delle quali sono costituiti i diritti e le servitù di cui all'articolo 1, formeranno l'elenco dei diritti e delle servitù medesime esistenti nel territorio suddetto, nel quale verranno indicati il diritto o la servitù, il fondo in cui si esercita, la sua ubicazione, la superficie, l'estimo censuario e quant'altro occorra alla sua identificazione, il nome del proprietario del fondo gravato e quello dei singoli utenti della servitù o del diritto. L'elenco così formato verrà trasmesso ai sindaci dei comuni nel territorio dei quali sono costituiti i diritti e le servitù per essere pubblicati nell'albo pretorio del comune, a forma del disposto dell'articolo 90 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, e contro il detto elenco potrà sporsi ricorso alla giunta degli arbitri nel termine di due mesi dalla sua pubblicazione». / «Art. 13. Divenuti definitivi, gli elenchi verranno dal prefetto rimessi al presidente della giunta di arbitri per la liquidazione ed assegnazione della indennità a tenore della presente legge per il diritto o la servitù inscritta nel relativo elenco». Riferisce puntualmente il sindaco Cajani che «Contro il presente elenco si potrà proporre ricorso alla Giunta degli arbitri, istituita presso la sede del tribunale circondariale, nel termine di due mesi dal giorno d'oggi 28 maggio 1889»). La lettera di trasmissione da parte del prefetto in ACUCRo, Giunta degli arbitri di Foligno, b. 3, *Atti riguardanti il Comune di Gualdo Tadino in deposito presso la giunta arbitramentale di Foligno*, 1 bis.

³⁰ ACUCRo, Giunta degli arbitri di Foligno, b. 3. L'estratto fu eseguito dal perito Guido Trabalza (che si firma), incaricato dalla Giunta. Il citato regolamento, n. 6397 del 29 agosto 1889 prevedeva che fosse la prefettura, in caso di elenchi incompleti e insufficienti, a formare degli elenchi suppletivi (art. 1).

[5.5] L'*Estratto catastale* in parola è costituito da un elenco di 299 mappali, che si stende su 11 pagine³¹. Di ciascun fondo è indicato nel prospetto il numero di mappa, la contrada o vocabolo, il tipo di coltivazione, la superficie espressa in tavole, l'estimo censuario espresso in scudi. Il contenuto di questo *estratto* si può riassumere, schematicamente in tre punti, con riferimento alla distribuzione territoriale nel territorio comunale delle terre gravate, alla loro superficie complessiva e alle "colture":

a) distribuzione delle terre gravate da *servitù* sul territorio di Gualdo:

- 113 particelle nella mappa di Gualdo;
- 83 particelle nella mappa di Palazzo e Vaccara;
- 87 particelle nella mappa di Rigali;
- 16 particelle nella mappa di Roveto;

b) superficie complessiva: 21514,99 tavole;

c) principale coltura indicata: *pascolo*. Un minor numero di fondi presenta la definizione di *bosco ceduo*. Assai rara la qualificazione dei fondi come *prati d'alto monte*, o come *sterili*. [Allegato fotografico, n. 2].

[5.6] Proprietari di questi beni risultano, come accennato, Giovanni Bachettoni e Teresa Filippi. Da quanto si è potuto sommariamente ricostruire della loro storia familiare, estintasi la linea maschile dei Rossi Vaccari, i cospicui beni di cui questa famiglia era proprietaria – tra i quali le terre della Montagna gualdese – confluirono a séguito di matrimonio nel patrimonio dei nobili spoletini Bachettoni, i quali aggiunsero "Rossi Vaccari" al proprio cognome³².

³¹

³² La famiglia Bachettoni (anche Bacchettoni e Bachetoni), che nel Settecento annoverò medici di fama nazionale, era originaria di Piedivalle, frazione di Preci (PG). In un decreto di esproprio pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel 1878 (p. 2876) i nostri due proprietari

[5.7] La Giunta degli arbitri di Foligno, acquisito come detto dal prefetto l'*Elenco dei terreni soggetti a servitù*; fatto predisporre l'*Estratto catastale dei beni Bachettoni-Filippi*, poté avviare secondo quanto prescritto dalla legge le «operazioni di identificazione e ricognizione dei fondi del Comune di Gualdo Tadino soggetti a servitù». Il presidente Enrico Pierucci fissò con ordinanza 13 agosto 1892 la data di un sopralluogo sui terreni, avvisando gli interessati «proprietarii e utenti... di trovarsi presenti alla ricognizione ove lo avessero creduto»³³. [Allegato fotografico, n. 3]

[5.8] Gli accessi furono effettuati nei giorni 20-22 agosto 1892 dal presidente in persona, assistito dal cancelliere del tribunale e da un perito, con l'intervento anche di un perito agronomo indicato dal Comune di Gualdo. Nel fascicolo di Gualdo si conservano i verbali di questi accessi. Di ciascun fondo oggetto della ricognizione il verbale riporta il numero di mappale, il proprietario, la tipologia di servitù accertata *in loco*. Gli accessi interessarono i fondi di 36 contrade o vocaboli del territorio del Comune di Gualdo. La trascrizione dei nomi di questi vocaboli, riportata qui si séguito, non è stata agevole per la grafia non sempre comprensibile (e probabilmente non sempre corretta) dell'estensore:

1. la ricognizione nella *mappa di Gualdo* interessò i vocaboli Lentiere, Fossaceca, Pian di Buceto, Colbello, Ranchepizzo, Valle dei lupi, Tagliata, Serra Santa

delle terre della Montagna gualdese, i citati signori «*Filippi Teresa vedova Lega e Bacchettoni Giovanni Battista di Stanislao*», sono menzionati quali «*eredi di Giovanni Battista e monsignor Antonio fratelli Rossi-Vaccari*».

³³ ACUCRo, Giunta degli arbitri di Foligno, b. 3, *Atti della causa di Gualdo Tadino*, n. 1, *Ordinanza di fissazione di ricognizione*, Foligno, 13 agosto 1892.

- (sic, staccato), Pian di Vescole, Vaglie, Crosce (sic) dei Mori, Colbello, Falcinesca;
2. nella *mappa di Palazzo Vaccari* i vocaboli Senate, Pian di Stercorata, Sparagara, Valmartino, Bologna, Capralina, Salsarole (sic), Polverna (sic), Trocchi;
 3. nella *mappa di Rigali* i vocaboli Montenero, Val del Pero, Grotta Ferrata, Frenguello, Selva Grossa, Sascupo, Montenero, La Corte, Costa di contro, Rote, Renacci, Fosse (tra i terreni confinanti è indicato, da un lato, l'«Abbuttinato (sic) Gualdo-Nocera»);
 4. nella *mappa di Roveto* i vocaboli Col di muro, Castiglione (tra i terreni confinanti è indicato, da un lato, l'«Abbuttinato Gualdo-Nocera»).

A conclusione delle operazioni di sopralluogo peritale il verbale riferisce che

«i terreni suddetti, identificati sul luogo nei tre giorni sopra indicati costituiscono le zone di terre iscritte al // catasto e al possesso per le servitù di pascolo e legnare di proprietà Signori Bachettoni suddetti in territorio di Gualdo Tadino della superficie complessiva di ettari 2151 are 49 deciare 9»³⁴. [Allegato fotografico, n. 4]

[5.9] Il sopralluogo della Giunta non si limitò peraltro ai soli terreni della proprietà Bachettoni. Il presidente e i due collaboratori effettuarono accessi anche sui terreni di proprietà comunale per individuare le terre gravate da servitù in favore degli abitanti. Il 22 agosto stesso i tre uomini, sempre accompagnati dal rappresentante del Comune, si recarono presso il vocabolo Fossi, in Mappa Rigali

³⁴ ACUCRo, Giunta degli arbitri di Foligno, b. 3, *Atti della causa di Gualdo Tadino*, n. 2, *Verbale di identificazione e ricognizione de' fondi del Comune di Gualdo Tadino*, Gualdo Tadino 19-22 agosto 1892.

(mappali n. 89 e 1404) e nei vocaboli Castiglioni e Costa nella mappa di Roveto (mappali n. 103, 102, 99, 342, 347, 348, 355, 633, 644, 686). Questi ultimi terreni confinavano, da un lato, con la comunanza di Boschetto. La ricognizione accertò che queste terre, di proprietà del Comune di Gualdo Tadino, erano gravate di servitù di pascolo e legnare in favore degli abitanti di Gualdo Tadino e di Nocera (frazione di Boschetto), per una superficie complessiva di Ettari 179, are 4 e deciare 6³⁵. **[Allegato fotografico, n. 4.4]**

[5.10] La giunta degli arbitri di Foligno, una volta identificati i fondi gravati da servitù ed effettuata la loro ricognizione³⁶; dopo aver acquisito dall'archivio Comunale di Gualdo Tadino la documentazione storica ritenuta essenziale per l'istruttoria³⁷, procedette d'ufficio a tutti gli atti istruttori preliminari all'affrancazione, che la nuova legge rendeva obbligatoria (a differenza della *Notificazione* pontificia del 1849, alla quale pure quella del 1888 largamente si ispirava)³⁸. A norma dell'art. 11 del citato *Regolamento per l'esecuzione della*

³⁵ [Si annota qui che la questione del c.d. "ab(b)utinato", ossia della "promiscuità" di diritti di pascolo e di legnatico tra le popolazioni confinarie lungo un'ampia fascia di terreni tra Gualdo Tadino e i comuni di Nocera Umbra e di Fabriano, che – fermi restando i rispettivi domini – integrano una forma di comunione, appare estranea alla questione principale che qui ci occupa. La fonte che disciplina questo abutinato tra i naturali di Gualdo e Nocera è una convenzione stipulata in Assisi, il 21 gennaio 1480 (la *Transactio inter Nuceros et Gualdenses*). La giunta degli arbitri di Foligno, che effettuò il sopralluogo in Gualdo nel 1892, menziona le terre della comunanza del Boschetto come confinati con quelle ex comunitative della Montagna, tenendole fuori dalla liquidazione del 7-13 maggio 1893].

³⁶ *Verbale di identificazione e ricognizione de' fondi del Comune di Gualdo Tadino*, Gualdo Tadino 19-22 agosto 1892, cit.

³⁷ ACUCRO, Giunta degli arbitri di Foligno, b. 3, *Atti della causa di Gualdo Tadino*, n. 8 (6), *Verbale per cognizione e trasporto anzirichiesta [sic] di documenti che interessano le cause pendenti tra il Comune e gli utenti di Gualdo Tadino per l'applicazione della Legge sull'abolizione delle servitù*, Gualdo Tadino 18 settembre 1892.

³⁸ Nel carattere non obbligatoria dell'affrancazione la dottrina ha per lo più individuato lo scarso successo ottenuto dalla *Notificazione* emanata da Pio IX nel 1849. Era questa

legge 24 giugno 1888, la Giunta con ordinanza 29 ottobre 1892 citò a comparire all'udienza del 27 novembre 1892 il sindaco di Gualdo Tadino, i Commissari degli utenti «*di tali servitù*», e i due proprietari, Giovanni Bachettoni e Teresa Filippi, personalmente o per mezzo di mandatario³⁹. Nell'atto il presidente della Giunta indicava nominativamente i *commissarii* di Gualdo Tadino citati a comparire innanzi al giudice, in rappresentanza delle frazioni di Voltole, Grello, Rigali, Pieve Compresseto, Piagge, San Pellegrino, Palazzo, Vaccara, Roveto, Caprara e Crocicchio⁴⁰.

[5.11] Nella prima fase del procedimento le parti si trovarono in disaccordo sul sistema da adottare per la liquidazione delle *servitù* civiche. I due proprietari della Montagna di Gualdo Tadino chiedevano l'applicazione dell'art. 2 della legge del 1888, che all'esito della procedura prevedeva due diverse soluzioni:

a) l'attribuzione al proprietario di una parte dei fondi, liberi dagli usi, con il riconoscimento in piena proprietà agli utenti di una quota di terreni, a titolo di indennizzo (la c.d. "liquidazione con scorporo");

b) in via alternativa, il riconoscimento agli utenti di un canone annuo, commisurato al valore della servitù cui i fondi erano stati soggetti (la c.d. "liquidazione con canone").

anche l'opinione del ministro Grimaldi, esposta nel discorso di presentazione del (primo) disegno di legge governativo del 29 novembre 1884. Il discorso è riassunto in M.S. Corciulo, *Il dibattito parlamentare sulla legge 24 giugno 1888*, in *Usi civici e proprietà collettive nel centenario della legge 24 giugno 1888. Atti del Convegno in onore di Giovanni Zucconi (1845-1894)*, a cura di P.L. Falaschi, Camerino 1991, p. 83.

³⁹ ACUCRo, Giunta degli arbitri di Foligno, b. 3, *Atti della causa di Gualdo Tadino*, 10-11, *Ordinanza di citazione*, Foligno, 29 ottobre 1892.

⁴⁰ La causa fu divisa inizialmente in 4 parti, corrispondenti a quattro distinte porzioni del compendio di terreni, trattate separatamente. L'11 novembre 1892, con sentenza interlocutoria, la Giunta riunì la causa.

Il sindaco di Gualdo Tadino (in rappresentanza del Comune) e gli utenti della Montagna gualdese richiedevano invece l'applicazione dell'art. 9 della legge, che prevedeva la c.d. "liquidazione invertita". Si trattava di una procedura di liquidazione eccezionale, non contemplata dalla *Notificazione* pontificia del 1849⁴¹, grazie alla quale gli utenti erano ammessi all'affrancazione dell'intero fondo gravato, dietro pagamento di un canone annuo al proprietario, come controprestazione. Il ricorso a questo sistema avveniva quando la Giunta degli arbitri giudicava insufficiente alla sussistenza della popolazione (per congruità ed estensione) la quota di terra che sarebbe spettata a norma dei citati artt. 2 e 3 della legge, e riteneva pertanto indispensabile che la popolazione stessa continuasse come in passato nell'esercizio degli usi civici. Si tornerà in séguito su questo art. 9 della legge del 1888, sulle interpretazioni che ne hanno dato la dottrina e la giurisprudenza, ma anche sulla vicenda parlamentare che portò a riconoscere – sia pure in concomitanza di particolari condizioni – gli utenti come soggetti affrancanti, e a considerare quindi l'ipotesi di conservare degli assetti proprietari collettivi nelle terre affrancate⁴². Intanto, va sottolineata la prontezza e

⁴¹ La *Notificazione* pontificia prevedeva esclusivamente i due sistemi di affrancazione per divisione in natura o per compenso in denaro. Un accurato profilo storico relativo alla genesi della *Notificazione* del 29 dicembre 1849 («*Norme sulle affrancazioni delle servitù di pascere, di vendere erbe e di fidare*»), con ampi riferimenti al dibattito svoltosi in seno alla Congregazione Economica, cfr. M. Cafiero, *L'erba dei poveri. Comunità rurale e soppressione degli usi collettivi nel Lazio (secoli XVIII-XIX)*, Roma 1982, p. 64 ss e note corrispondenti.

⁴² La prima comparsa del termine *utente* nel corso dell'*iter* parlamentare che avrebbe portato all'approvazione della "legge Grimaldi", si ebbe nel testo del primo controprogetto della Commissione Miceli (relatore Zucconi), in un articolo che (non a caso) assegnava alle associazioni agrarie la facoltà di affrancare l'intero fondo (Corciulo, *Il dibattito parlamentare sulla legge 24 giugno 1888*, cit. p. 89). L'Autrice ricorda che era in corso in quegli anni un dibattito sulla tutela delle antiche comunanze, che coinvolgeva economisti e storici del diritto, dibattito che fu molto vivace anche in Umbria (G. d'Amelio, *L'abolizione degli usi civici nell'Italia centrale dopo l'Unità*, in «*Rivista di diritto agrario*», 38 (1959)). Per i problemi sociali, politici e giuridici che questa legge lasciò irrisolti riguardo

avvedutezza con cui il sindaco di Gualdo Tadino e i Commissari colsero l'opportunità che l'applicazione di questo articolo poteva aprire per la collettività degli utenti della Montagna. Ciò accadeva infatti a poco più di un anno, come si è accennato, dalla nuova formulazione del testo dell'articolo, con la legge 2 luglio 1891, n. 381 (articolo di lì a breve inserito nel t. u., emanato con r. d. 3 agosto 1891, n. 510).

[5.12] Alla luce di quanto ora esposto, si comprende meglio la richiesta di una applicazione *«pura e semplice della legge»*, formulata dall'avvocato Tonni, a nome dei due proprietari della Montagna alla Giunta degli arbitri nell'udienza del 27 novembre 1892. Egli dichiarò inoltre che i suoi rappresentati erano pronti a corrispondere agli utenti *«quel compenso che la legge concede agli utenti delle servitù»*, secondo il sistema di liquidazione per canone pecuniario.

Di tutt'altro avviso il sindaco di Gualdo Tadino, Ugo Guerrieri, che richiese espressamente l'*«applicazione dell'art. 9 della legge 24 giugno 1888, modificato dall'altra 3 agosto 1891»*, riservandosi di *«presentare per iscritto le sue conclusioni»*. I Commissari degli utenti, presenti personalmente all'udienza, consentirono pienamente con la posizione del Guerrieri, preannunciando che avrebbero rimesso le loro conclusioni *«collettivamente col sindaco stesso»*⁴³.

l'organizzazione e il rilancio di partecipanze, associazioni agrarie, comunanze, cfr. F. Marinelli, *Gli usi civici* (II ed.), Milano 2013 (*Trattato di diritto civile e commerciale diretto da A. Cicu e F. Messineo...*), pp. 64-66. La legge 4 agosto 1894, n. 397 (*Ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato Pontificio*, detta legge "Tittoni"), tentò di dare una soluzione a questi problemi, disegnando l'ordinamento giuridico delle associazioni agrarie (esistenti o da istituirsi) alle quali – limitatamente agli ex territori dello Stato pontificio – fu attribuita personalità giuridica.

⁴³ ACUCRo, Giunta degli arbitri di Foligno, b. 3, *Atti della causa di Gualdo Tadino*, 14, Udienza 27 novembre 1892.

[5.13] Il successivo 4 dicembre 1892 il Sindaco e i «*Commissari per la tutela de' diritti degli utenti della montagna*» presentarono congiuntamente la loro *Conclusionale*⁴⁴. In questa comparsa fu riassunta la storia giuridica delle terre di cui è causa: si affermava che *il Comune* aveva posseduto da tempo immemorabile la Montagna; che gli abitanti di Gualdo Tadino vi avevano goduto e vi godevano il diritto di pascere e legnare, come emergeva da documenti «*irrefragabili e dalla consuetudine inveterata*»; che la Montagna era stata venduta a causa di debiti contratti dal Comune «*a tempo del governo pontificio*», ma che era stato riconosciuto da questo governo «*assolutamente necessario di non turbare o limitare i diritti di pascere e legnare, di far calcinari, carbonaie, estrarre pietre per costruzione o per macine*». Sostenevano pertanto il Sindaco e i Commissari rappresentanti degli utenti che dall'esercizio di questi diritti «*gran parte delle famiglie di Gualdo tra[evano]... la loro sussistenza*» e che se questi diritti si fossero ristretti anche in piccola parte, la popolazione ne avrebbe sofferto un danno «*incalcolabile*». La legge [sic] 3 agosto, n. 110 [rectius 510], che ha modificato quella del 24 agosto [rectius giugno] 1888, aveva tuttavia disposto all'art. 9 che qualora la Giunta avesse riconosciuto indispensabile per la popolazione di un Comune o di parte di esso la continuazione nell'esercizio di detti usi, si sarebbero dovuti «*ammettere gli utenti all'affrancazione di tutto il fondo*». Furono dunque il Sindaco di Gualdo e gli utenti della montagna a richiedere «*di accordare agli utenti l'affrancazione di tutta la montagna in*

⁴⁴ ACUCRo, Giunta degli arbitri di Foligno, b. 3, *Atti della causa di Gualdo Tadino*, Documenti conclusionali, 2, *Conclusionale del Sindaco di Gualdo Tadino e dei Commissari per la tutela de' diritti degli utenti della montagna*, Gualdo Tadino 4 dicembre 1892, cc. 8-9. In realtà le comparse depositate in questa data, dall'identico contenuto, sono più d'una, poiché furono presentate separatamente dai rappresentanti delle diverse frazioni rappresentate dai c.d. Commissari degli utenti. Sono tutte autografe, e sempre sottoscritte anche dal sindaco di Gualdo Tadino.

*parola, determinando l'annuo canone che dovranno al direttario pagare, canone che non deve essere oneroso qualora si consideri che il diritto del direttario della montagna era limitatissimo mentre il diritto degli utenti si estendeva pel pascolo persino nei boschi riservati»⁴⁵. La comparsa conclusionale del 4 dicembre 1892 rende dunque esplicito l'intento dell'amministrazione comunale e degli utenti della Montagna gualdesi di far cessare, attraverso l'applicazione dell'art. 9, quella sorta di proprietà divisa, nella quale alcune estrinsecazioni del bene spettavano al direttario, titolare formale del dominio, altre alla popolazione, e di attribuire l'intero fondo alla popolazione proprietaria. Nella comparsa *de qua* non si accenna ad alcuna pretesa da parte del Comune di acquisire le terre della Montagna ai propri beni patrimoniali, finalità peraltro estranea alla *ratio* del citato art. 9 e in generale alla legislazione speciale sull'affrancazione delle c.d. servitù civiche. Eventualità, questa, che avrebbe peraltro fatto ricadere tali beni gravati dagli usi nella disciplina della Legge comunale e provinciale del 1865.*

[5.14] Tale posizione del Sindaco e dei Commissari rappresentanti degli utenti si coglie ancor più nitidamente nella successiva fase del procedimento, quando la discussione si spostò dalla sussistenza dei requisiti per applicare alla realtà di Gualdo Tadino l'art. 9 citato, all'entità del canone che la popolazione affrancante avrebbe dovuto versare annualmente ai proprietari⁴⁶. Infatti, nell'udienza del 22

⁴⁵ *Ibid.*, sottolineatura nostra.

⁴⁶ L'applicabilità fu ammessa dalla Giunta con una sentenza interlocutoria del 5 marzo 1893, il cui originale è conservato in ACUCRO, *Giunta degli arbitri di Foligno*, b. 3, *Atti della causa di Gualdo Tadino*, n. 36, sentenza con la quale si nominò anche un perito per stabilire la congruità del canone di L. 4.400. Questo di séguito il dispositivo: «Ritenuto che in base agli esibiti ed all'informazioni assunte, la Giunta degli Arbitri ritenga potersi al caso applicare l'art. 9 della legge ridetta, riconoscendo indispensabile per la popolazione di Gualdo Tadino ammettere gli utenti all'affrancazione dei fondi su cui gravano le servitù, riconosciutasi nella fattispecie l'esistenza degli estremi tutti di cui al precitato articolo. /

dicembre il rappresentante nel procedimento dei due proprietari, il citato avv. Tonni di Perugia, in aggiunta alle conclusioni formulate nella comparsa esibita in pari data, «*chiede che la giunta dichiari in via principale o in tesi l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 9 della legge e la conseguente applicabilità dell'art. 12 della legge stessa. Subordinatamente insiste perché la giunta definitivamente pronunciando e in applicazione dell'art. 9 fissi e determini l'annuo canone nella somma di L. 4750; più subordinatamente chiede la nomina del perito*»⁴⁷. Il Bachettoni, intervenuto in persona all'udienza del 19 gennaio 1893, affermò di aver svolto personalmente, negli anni precedenti, delle trattative con il sindaco Guerrieri per la vendita della Montagna di Gualdo, trattative in base alle quali il Comune si impegnava all'acquisto della stessa in cambio di una controprestazione economica annua di L. 4750, reclamando il rispetto delle convenzioni stipulate⁴⁸. Il Bachettoni produsse in giudizio copia di due deliberazioni, con le quali nel 1890 il Consiglio comunale di Gualdo Tadino aveva espresso pieno appoggio alle iniziative del Sindaco e della Giunta comunale, iniziative finalizzate alla detta transazione.

Ritenuto che perciò debba la Giunta divenire [sic] alla nomina di un perito per stabilire quanto dovrebbe essere il canone che dovrebbero gli utenti pagare ai proprietari dei fondi per l'applicazione dell'art. 9 precitato.... per questi motivi / Visto l'art. 12 della precitata legge / Nomina a perito il sig. Guido Trabalza, allo scopo che, preso atto degli atti esistenti e delle richieste ed accettazioni fatte dalle parti, possa stabilire se il canone di 4.400 lire, avuto riguardo alle circostanze dei fatti, della posizione della località su cui gravano le servitù e al peso delle servitù stesse, sia per ritenersi giusto ed equo». Sottolineatura nostra.

⁴⁷ ACUCRo, Giunta degli arbitri di Foligno, b. 3, *Atti della causa di Gualdo Tadino*, n. 25, Udienza 22 dicembre 1892.

⁴⁸ ACUCRo, Giunta degli arbitri di Foligno, b. 3, *Atti della causa di Gualdo Tadino*, n. 26, Udienza 19 gennaio 1893.

[5.15] La risposta data alle argomentazioni ora esposte del Bachettoni appare particolarmente significativa in questa sede peritale. In due separate comparse conclusionali, entrambe depositate il 29 gennaio 1893, il Sindaco da un lato e gli utenti della Montagna dall'altro chiarirono che la posizione giuridica del Sindaco nell'atto di trattare un acquisto di beni in qualità di rappresentante dell'ente comunale era molto diversa da quella assunta intervenendo nel procedimento di affrancazione in rappresentanza degli utenti della Montagna.

[5.16] Le due *conclusionali*, che sviluppando quanto già sostenuto in una breve memoria di replica del 20 dicembre precedente⁴⁹, meritano di essere brevemente riassunte e analizzate. Nella *Conclusionale nell'interesse del Comune* (Gualdo Tadino, 29 gennaio 1893), non si nega che fossero state avviate delle *pratiche* tra i due proprietari e il Comune «*iniziate per procurare l'interesse del Comune col riacquisto della montagna*», collegate «*ad un piano finanziario tendente a tutelare e ad avvantaggiare gli interessi del Comune stesso*», trattative che ottennero «*in massima l'approvazione del Consiglio*»⁵⁰. Si afferma tuttavia che la

⁴⁹ ACUCRo, Giunta degli arbitri di Foligno, b. 3, Atti della causa di Gualdo Tadino, Documenti conclusionali, *Eccellentissimi Signori componenti / la Giunta degli Arbitri per l'affrancazione / delle servitù prediali / Foligno / Nel giudizio d'affrancazione fra gli utenti / di Gualdo Tadino ed il sig. Bachettoni Giovan/ni e la signora Filippi Teresa / Conclusionale / Nell'interesse del Comune*, Gualdo Tadino, 20 dicembre 1892, cc. 18r-19v. Si sosteneva che «*quelle trattative non possono avere fondamento legale, perché il Comune agiva ex se, nell'interesse della pubblica amministrazione. / Il riacquisto era di carattere diverso dall'affrancazione che in virtù della modificazione alla legge spetta agli utenti*»). La memoria, presentata congiuntamente dalle parti, fu sottoscritta anche dal sindaco di Gualdo Tadino.

⁵⁰ ACUCRo, Giunta degli arbitri di Foligno, b. 3, Atti della causa di Gualdo Tadino, Documenti conclusionali, *Eccellentissimi signori componenti la Giunta degli Arbitri per l'affrancazione delle servitù prediali residente / in Foligno / Nel giudizio di affrancazione delle servitù di pascere, legnare ed altro, gravanti la montagna di Gualdo Tadino/ fra / il sindaco qual rappresentante del Comune suddetto/ E / il sig. Bacchettoni Giovanni e la*

delibera consiliare del 26 dicembre 1890 alla quale si riferiva il Bachtettoni non essendo stata approvata dall'autorità tutoria rimase priva di ogni effetto, e le stesse pratiche successive non rivestirono alcun carattere di compromesso perché – si legge – come sa

«ognuno, cui non sia ignota la legge comunale, ... un Sindaco per vincolare ed obbligare un Comune deve essere legalmente autorizzato, tanto dal Consiglio quanto da altre autorità superiori, con verbali o decreti, ai quali non manchino le formalità prescritte dalla legge»⁵¹.

Ma l'affermazione più significativa, ai fini dell'affrancazione delle *servitù civiche* (e dunque anche per le finalità del presente elaborato peritale), è quella che segue:

«Allo stato della causa risulta chiaramente che il diritto di affrancare spetta agli utenti e non al Comune, donde sorge // di conseguenza che il Sindaco direttamente può stare in causa come uno dei Commissari degli utenti, ma a questi utenti esclusivamente e non al Comune deve accordarsi la facoltà di affrancare e ciò a senso dell'art. 9 della legge 24 giugno 1888 / Se il legislatore avesse voluto elevare a legittimo rappresentante degli utenti il Sindaco del Comune, l'avrebbe chiaramente espresso nella legge speciale suscitata. Escluso per silenzio della legge si comprende facilmente che il Sindaco non può avere né assumere la rappresentanza legittima in parola qualora non gli venga dagli utenti legalmente accordata»⁵².

È dunque del tutto chiaro agli utenti della Montagna di Gualdo (e all'avvocato Accaramboni di Foligno, loro procuratore) chi sia il reale soggetto affrancante, ed

signora Filippi Teresa / Conclusionale / nell'interesse del Comune, Gualdo Tadino, 29 gennaio 1893, cc. 41r-42v.

⁵¹ Ivi, c. 41v.

⁵² Ivi, cc. 41v-42r. Sottolineatura nostra.

entro quali limiti e a quali condizioni, molto ristretti, possa il sindaco esercitare una funzione di rappresentanza. La comparsa conclusionale conclude rigettando ogni pretesa efficacia vincolante della transazione o amichevole componimento tra il Sindaco e il Bachettoni, proprietario della Montagna.

[5.17] Ancora più esplicita, riguardo il riconoscimento dei diritti che la legge del 1888 attribuiva agli utenti, è l'ampia comparsa conclusionale sottoscritta dai 14 Commissari rappresentanti degli utenti della Montagna di Gualdo Tadino, presentata all'udienza dello stesso 29 gennaio 1893 per respingere le pretese del signor Bachettoni e della signora Filippi «*accampate nel verbale del 19 gen//naio 1893*»⁵³.

Premesso che le due leggi 24 giugno 1888 e 3 agosto 1891 sono leggi speciali, e perciò trattasi di *jus singulare*, nella comparsa si afferma che il legislatore all'art. 9

*«designa gli utenti quali unici facoltizzati ad esercitare il diritto di affrancazione. Chiunque in loro vece, e senza un loro mandato si valesse di quel diritto, deve essere dichiarato incapace, e l'affrancazione assolutamente nulla»*⁵⁴.

⁵³ ACUCRo, Giunta degli arbitri di Foligno, b. 3, Atti della causa di Gualdo Tadino, Documenti conclusionali, *Eccellentissimi signori componenti la Giunta degli Arbitri per l'affrancazione delle servitù prediali residente / in Foligno / Nel giudizio d'affrancazione delle servitù di pascere, legnare ed altro, gravanti la montagna di Gualdo Tadino / fra /gli utenti della montagna stessa / e / il signor Bachettoni Giovanni e la signora Filippi Teresa / Conclusionale / nell'interesse degli Utenti*, Gualdo Tadino, 29 gennaio 1893, cc. 43r-46v (la citaz. alle cc. 43r-v).

⁵⁴ Ivi, c. 43v. Sottolineatura dell'Autore. A sostegno di questa affermazione è portata una decisione della Cassazione di Roma, del 31 maggio 1886.

La pretesa di far valere un diritto sulla base di una deliberazione del Consiglio e su alcune lettere del Sindaco non può dunque trovare, ad avviso dei rappresentanti degli utenti gualdesi, alcun fondamento. I Commissari predetti esprimono peraltro anche il dubbio che dietro l'approvazione della delibera consiliare del 1890, si celasse l'incoffessabile «*intendimento del Consiglio... di usurpare un diritto per disporre poi di una proprietà con leggi e regolamenti, che limitino le facoltà degli utenti*».

[5.18] Nell'udienza infine del 5 febbraio, l'avvocato rappresentante dei commissari, insisteva per l'accoglimento delle proprie istanze, introducendo un ulteriore elemento di riflessione nella causa, relativo alla posizione degli utenti della Montagna. Rilevava infatti che le deduzioni avversarie non erano *attendibili*» (tra le altre ragioni)

«perché il municipio di Gualdo non ha né ebbe mai la rappresentanza // legittima degli utenti delle servitù in questione: che agendo costoro uti singuli e non come universitas giu<stamente> [di difficile lettura] appunto come riteneva il Supremo Collegio Romano, anche ognuno di loro e separatamente avrebbe potuto rivendicare i diritti in parola»⁵⁵.

L'avvocato che rappresenta i Commissari sosteneva dunque che gli utenti della Montagna non riconoscevano al Comune-*universitas* veste legittima a rappresentarli (quale loro "rappresentante naturale", si potrebbe dire), giacché la loro azione si estrinsecava agendo essi a difesa di situazioni giuridiche soggettive, *uti singuli* e non *uti universi* (ancorché nel prisma dei diritti della collettività). Va

⁵⁵ ACUCRo, Giunta degli arbitri di Foligno, b. 3, *Atti della causa di Gualdo Tadino*, 30-31, Udiienza 5 febbraio 1893; Ivi, Documenti conclusionali, [*Conclusionale per gli utenti*], Foligno, 5 febbraio 1893, cc. n.n. 1r-6v.

osservato, peraltro, che a queste deduzioni si associò anche il rappresentante del Comune di Gualdo. Non era peraltro ignaro a questo avvocato degli utenti, il dibattito parlamentare che aveva condotto, non senza polemiche, all'introduzione del contestato art. 9 nella legge del 1888 (su cui *infra*).

6. La sentenza della Giunta degli arbitri del circondario di Foligno, 7 (14) marzo 1893. L'affrancazione invertita ex art. 9, legge 24 giugno 1888, n. 5489

Dopo essersi espressa con sentenza interlocutoria del 5 marzo 1893 per l'applicabilità dell'art. 9, il 7 maggio la Giunta emise la sentenza, che fu letta e pubblicata in udienza il 14 marzo 1893⁵⁶.

La Giunta, ritenuto non controverso fra le parti il diritto di servitù di «*di pascere e legnare a favore degli abitanti di Gualdo Tadino, sui beni di spettanza dei Sig.ri Bacchettoni Giovanni e Filippi Teresa situati nella montagna di detto Comune della superficie di Ettari 215100,20*», ritenuto altresì che dall'elenco pubblicato dal «*Sindaco di Gualdo Tadino in esecuzione della legge 24 Giugno 1888 i beni siti in montagna e sopra accennati figurano soggetti alla servitù di pascere e legnare in favore della generalità degli abitanti di quel Comune*» e considerando che sulla base degli atti esibiti e alle informazioni assunte «*sia evidente doversi al caso applicare l'art. 9 della legge ridetta riconoscendosi indispensabile per la popolazione di Gualdo Tadino l'applicazione di detto articolo e che questa dunque continui nell'esercizio dell'uso, poiché l'estensione del terreno che altrimenti dovrebbe cedere in corrispettivo dell'affrancazione viene a risultare insufficiente alla popolazione di Gualdo Tadino per proseguire, come il passato, nell'esercizio della pastorizia*», e considerando inoltre «*che come il consorzio degli utenti ha la sua legale rappresentanza nel Comune ove essi risiedono e dimorano, per cui sebbene essi siano tenuti al pagamento del canone, pure di fronte ai proprietari è il Comune che deve rispondere ed effettuare tale*

⁵⁶ La sentenza, in originale, è conservata in ACUCRo, Giunta degli arbitri di Foligno, b. 1.

pagamento» dichiara, visti gli articoli 9 e 15 della legge 24 giugno 1888 e 3 agosto 1891

«Di ammettere come ammette gli utenti ridetti all'affrancazione di tutti i fondi gravati da servitù e di proprietà dei signori Bacchettoni Giovanni e Filippi Teresa situati nella montagna del Comune di Gualdo Tadino e come si trovano descritti nelle mappe di cui al relativo elenco ed allegato, della superficie di ettari 2151.0020. Ordina al Comune di Gualdo Tadino in rappresentanza degli utenti che <sono> sopra nominati di pagare ai proprietari sopra menzionati il canone annuo di £. 4.400, con dichiarazione che non pagando, torneranno i beni in pieno diritto e possesso ai proprietari ridetti».

Non vi è dunque dubbio che la Giunta, applicando correttamente l'art. 9, ammise all'affrancazione gli utenti dei fondi della Montagna, riservando al Comune la mera rappresentanza, come ente esponenziale degli utenti stessi. **[Appendice documentaria, n. 5]**

[6.1] Il repertorio delle sentenze della Giunta, conservato nella busta n. 2 del citato fondo della Giunta folignate, sintetizza efficacemente il contenuto della sentenza. Il 14 maggio 1893 – si legge – furono affrancate le servitù di pascolo e legnatico della Montagna di Gualdo Tadino, sulle frazioni di Rigali (475.25.20); Pieve Compresseto (631.27.00); Piagge (177.82.00); San Pellegrino (141.07.00); Palazzo (276.75.00); Vaccara [*sic*] (213.28.00); Roveto (78.25.00); Caprara (72.75.00); Crocicchio (82.56.00), per un totale di ettari 2151.00.20. Nel sunto della decisione si riporta: *«Applicato l'art. 9 della legge e furono ammessi gli utenti all'affrancazione di tutti i fondi previo corrispettivo dell'annuo canone di L. 4400».*

7. Dalla legge 4 agosto 1894, n. 397 (Ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato Pontificio) alla costituzione della Comunanza Agraria di Gualdo Tadino

L'applicazione della legge 24 giugno 1888, in base alla quale furono attribuite alle popolazioni (sia per scorporo, sia per liquidazione invertita come si è visto) cospicui patrimoni terrieri, pose nel legislatore unitario il problema dell'affidamento a un organismo diverso dal Comune-ente la titolarità e la gestione dei beni nei territori dell'ex Stato pontificio. Il 4 agosto 1894 il parlamento emanò la legge n. 397 (intitolata *Ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato Pontificio*, detta "legge Tittoni"). La legge da un lato riconobbe le Associazioni agrarie preesistenti, attribuendo loro personalità giuridica, dall'altro dispose che entro un anno dalla sua entrata in vigore gli utenti ai quali era stata assegnata la proprietà collettiva dei fondi si costituissero in associazioni agrarie.

« Art. 1. Nelle provincie degli ex Stati pontifici e dell'Emilia, le università agrarie, comunanze, partecipanze e le associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un Comune, o di una frazione di un Comune, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l'amministrazione sociale di mandre di bestiame, sono considerate persone giuridiche. Gli utenti ai quali sia stata o sarà assegnata la proprietà collettiva dei fondi ai termini degli artt. 3 e 9 della legge 24 giugno 1888, n. 5489, sono, per virtù della presente legge, costituiti in associazioni considerate egualmente persone giuridiche.

Art. 2. — Le associazioni, di cui all'art. 1, dovranno entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, riunirsi in assemblea per redigere la lista degli attuali utenti e per deliberare a maggioranza assoluta di voti un regolamento dal quale risultino: a) il modo di amministrazione e godimento dei fondi comuni; b) la

natura ed estensione dei fondi medesimi; c) i mezzi coi quali si provvede o si intende provvedere alla comunione; d) le norme per l'elezione delle cariche sociali, per la responsabilità degli amministratori, per la convocazione delle assemblee e per riparto degli utili; e) i requisiti per l'ammissione di nuovi utenti; f) le penalità in cui incorrono gli utenti, per contravvenzioni alle disposizioni regolamentari e ogni altra disposizione rispondente ai fini cui intende l'ente. Il regolamento così deliberato verrà pubblicato nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 113 della legge comunale e provinciale. Mancando le associazioni agli obblighi del presente articolo si provvederà ai termini dell'art. 3 della presente legge».

La legge prevedeva che i regolamenti, definitivamente stabiliti, dovessero essere approvati dalla Giunta provinciale amministrativa. Sotto la nozione di *dominii collettivi* il legislatore includeva tanto le terre collettive appartenenti alla popolazione residente a séguito dell'affrancazione delle *servitù* di pascolo, di legnatico, etc., quanto quelle appartenenti a un gruppo familiare, discendente da antichi proprietari originari (le cc.dd. terre collettive chiuse).

[7.1] Grazie a questa legge, e dopo l'inserimento dell'art. 9 nella legge del 1888, [supra §6] sembrò definitivamente ribaltato l'atteggiamento di ostilità nei confronti di questi assetti collettivi che non trovavano posto nel codice civile. Non si trattò solo di colmare il precedente vuoto normativo e di porre argine allo stesso tempo alla dominante visione abolizionista della precedente legislazione. Come ha posto in luce Paolo Grossi, la conquista con questa legge fu grossa: *«Le vecchie strutture prosperanti extra legem venivano... recepite nell'ordinamento statuale, il quale, per la prima volta, dava rilevanza diretta alla proprietà collettiva come possibile schema organizzativo della realtà agraria, la apprezzava positivamente*

per quel che era, per i suoi valori intrinseci, deponendo l'ormai secolare atteggiamento di ostinata ostilità»⁵⁷.

[7.2] Anche gli utenti di Gualdo Tadino, all'esito della sentenza della Giunta degli Arbitri del 7-14 maggio 1893, costituirono a norma della "legge Tittoni" la loro associazione agraria. Nell'archivio storico comunale si conservano i processi verbali delle riunioni degli utenti che a partire dall'agosto del 1895, convocati dal sindaco, si riunirono nella chiesa di S. Agostino. Il verbale più antico è riferito all'«*adunanza degli utenti per la montagna sotto la presidenza del sindaco di Gualdo Tadino, sign. Guerrieri Ugo*», che fu espressamente indetta a norma della Legge 4 agosto 1894, n. 397. La riunione si tenne in prima convocazione il 4 agosto 1895 «*allo scopo di nominare la rappresentanza del Consorzio per l'amministrazione della Montagna di Gualdo*» (vi presero parte 79 utenti e non fu raggiunto il numero legale)⁵⁸. Sempre presieduta dal Sindaco, la seconda riunione si tenne l'11 agosto successivo. Vi parteciparono 232 utenti. Il presidente fece dare lettura della legge sui domini collettivi, in particolare degli artt. 2 e 3, con

⁵⁷ P. Grossi, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano 1977, pp. 352-353.

⁵⁸ ASCGT, *Fondi Aggregati, Amministrazione dell'Appennino Gualdese (1893-1977)*, Serie 2, Deliberazione degli organi collegiali, Consiglio di Amministrazione, registro n. 2 (4 agosto 1895-10 maggio 1897), *Riunione degli utenti della Montagna allo scopo di nominare la rappresentanza del Consorzio per l'amministrazione della Montagna di Gualdo*, Gualdo Tadino, 4 agosto 1895. Nello stesso fondo, in corso di inventariazione, sono conservati gli statuti dell'AAG. Un primo *Statuto*, ms, approvato dal consiglio comunale nella seduta del 16 novembre 1893; un *Regolamento*, ms, per l'AAG, approvato dall'Assemblea generale il 25 ottobre 1896 (con modifiche approvate il 25 novembre 1902 e 16 ottobre 1904); uno *Statuto-Regolamento* uniformato alle disposizioni del r.d. 29 ottobre 1922, n. 1472; uno *Statuto-Regolamento*, dattiloscritto, approvato il 26 ottobre 1941; uno *Statuto-Regolamento* della Comunanza, approvato il 26 dicembre 1952 (e integrato l'8 marzo 1853); uno *Statuto-Regolamento*, dattiloscritto, approvato il 18 ottobre 1969; altri regolamenti AAG, su taglio dei boschi, cave di pietra, carbonare e calcinare.

riferimento all'«*utilità di costituire in ente autonomo l'Appennino Gualdese anche per far cessare l'inconveniente di vedere sottostare ai gravami al paro di chi ne riceve benefizi, quei che non ritraggono in oggi utile alcuno dalla montagna*». Si decise di eleggere una commissione ristretta, per procedere alla stesura di uno statuto del *Consorzio*. Lo statuto, predisposto dalla commissione, fu approvato dall'adunanza generale degli utenti (a norma dell'art. 2 della citata legge n. 397 del 1894) il 25 ottobre 1896, presenti 78 utenti⁵⁹ [Appendice

⁵⁹ ASCGT, *Fondi Aggregati, Amministrazione dell'Appennino Gualdese (1893-1977)*, Serie 2, Deliberazione degli organi collegiali, Consiglio di Amministrazione, registro n. 2 (4 agosto 1895-10 maggio 1897), *Riunione degli utenti della Montagna per l'approvazione del Regolamento e dei ruoli dei componenti il Consorzio in esecuzione degli articoli 2 e 3 della legge 4 agosto 1894, n. 397*, Gualdo Tadino, 25 ottobre 1896. Si riporta qui di seguito – nelle parti salienti – il testo del processo verbale della riunione di approvazione del Regolamento: «*Amministrazione dell'Appennino Gualdese. L'anno Milleottocentovantasei addì venticinque ottobre (25 ottobre 1896) e precisamente nella chiesa di Sant'Agostino in Gualdo Tadino, sono stati convocati gli Utenti della Montagna per l'approvazione del Regolamento e dei ruoli dei componenti il Consorzio in esecuzione degli articoli 2 e 3 della legge 4 agosto 1894, n. 397 come all'avviso regolarmente pubblicato in data 12 ottobre 1896. / Trovansi presenti i signori (...) [segue elenco degli utenti presenti]. / Visto il verbale negativo della precedente adunanza in data 18 ottobre 1896. Trovato che il numero dei 78 // presenti è legale, essendo l'adunanza in seconda convocazione, il signor Guerra Giacomo membro anziano della Commissione provvisoria per la costituzione del Consorzio della Montagna, prega il sindaco del Comune, sign. Guerrieri Ugo di assumere la presidenza. Il sign. Guerrieri accetta ed espone ai coadunati, dopo aver richiamato la precedente deliberazione dell'assemblea generale degli utenti, in data 11 agosto 1895 che unica ragione per cui la Commissione provvisoria abbia tardato a convocare i componenti il Consorzio fu quella del tempo lunghissimo richiesto per la compilazione dei ruoli di tutti gli utenti e del Regolamento nel quale pose ogni studio acciò corrisponda allo scopo che crede in massima raggiunto, per quanto ogni nuovo statuto non possa provvedere a tutte le esigenze di una amministrazione nuova e non ancora costituita. Quindi a mezzo del segretario della commissione sign. Brambilla Asnullo fa cominciare la lettura del sudetto [sic] Regolamento [seguono due pagine di discussione]. Intanto ad unanimità di voti vengono approvati i ruoli degli utenti, dei quali si prese cognizione ed il Regolamento per l'amministrazione della montagna per la compilazione del quale vennero espresse parole di lode alla Commissione provvisoria e al sindaco». Seguono firme del membro anziano della Commissione provvisoria, del Sindaco, del Segretario.*

documentaria, n.6]. Il Regolamento insieme al ruolo degli utenti fu pubblicato all'albo pretorio del Comune l'8 novembre dello stesso anno.

[7.3] Il verbale di una riunione del Consiglio di amministrazione dell'Appennino gualdese, tenutasi nell'aula consiliare del Comune il 10 maggio 1897, mette in evidenza i problemi di bilancio dell'ente neonato, ma rivela anche la netta distinzione – anche sotto il profilo amministrativo-contabile – tra questo organismo e il Comune. Il sindaco Guerrieri, infatti, invitato dal presidente del Consiglio di amministrazione a svolgere un intervento, da un lato rivendica a sé e all'amministrazione l'oculatezza della scelta compiuta nel 1893 di affrancare tutta la montagna, considerandola una «*necessità nell'interesse del Comune*». D'altro canto il sindaco è consapevole che «*il canone annuo di £. 4400 corrisposto al sign. Bacchettoni è esoso*». Rileva infatti che «*per questo caso l'Ente [scil. l'Amministrazione dell'Appennino gualdese] trovasi debitore l'Amministrazione Comunale di circa £. 1500, le quali però non vengono richieste specialmente in questi primi anni*», ma ritiene necessario per il futuro cominciare ad imporre agli utenti «*tasse per il pascolo, per il taglio della legna ad uso di commercio per le cave delle pietre, tasse tutte previste dal Regolamento dell'Appennino Gualdese*». Nessuna confusione dunque (in senso etimologico) era possibile tra i due Enti, anche sotto questo profilo⁶⁰.

[7.4] Ciò appare peraltro confermato autorevolmente dalla relazione ministeriale al parlamento del 1905. All'organizzazione denominata “*Amministrazione*

⁶⁰ ASCGT, *Fondi Aggregati, Amministrazione dell'Appennino Gualdese (1893-1977)*, Serie 2, Deliberazione degli organi collegiali, Consiglio di Amministrazione, reg. 2 (4 agosto 1895-10 maggio 1897).

dell'Appennino Gualdese” fa riferimento in modo espresso il ministro Luigi Rava nella sua *Relazione sull'andamento dei domini collettivi creati dalla legge 4 agosto 1894, presentata alla Camera dei Deputati nella tornata del 4 aprile 1905*⁶¹. Nel prospetto allegato alla relazione in parola, l'ente gualdese è incluso tra le associazioni sorte in séguito alla legge del 1888: è menzionata la data della sentenza della Giunta degli arbitri («14 maggio 1893»); sono indicate le generalità degli abitanti del Comune («I maggiorenni di ambo i sessi residenti nel Comune di Gualdo Tadino; i tutori per le famiglie composte di soli minorenni»); il numero degli utenti («346 famiglie»); la data di approvazione del regolamento da parte degli utenti e da parte della Giunta provinciale amministrativa («25 ottobre 1896; 5 gennaio 1899»); gli organi che costituiscono l'amministrazione («Presidente, un Consiglio di amministrazione composto di venti consiglieri, di cui eletti dal Consiglio comunale; un comitato esecutivo»); gli elementi costituenti il patrimonio («terreni seminativi e boschivi»; la superficie di ettari 2151,00,20 per un valore patrimoniale di L. 8.000); il modo di godimento del patrimonio («Gli utenti godono dei beni in natura; però dietro pagamento di determinati diritti all'amministrazione, così per il legnare e cavar pietre come per il pascolo. Il taglio dei boschi è venduto; i terreni coltivabili sono affittati»); il bilancio annuale. Le annotazioni nella colonna delle *Osservazioni* riferiscono che gli utenti

⁶¹ In *Atti parlamentari, Camera dei deputati, Legislatura XXII, Sess. 1904-1906, Doc. XV*, Roma 1906, p. 176, relazione presentata in esecuzione dell'art. 9 della legge 4 agosto 1894. A p. 171 l'ente "Appennino Gualdese" è incluso tra le comunanze più importanti dell'Umbria per entità del patrimonio posseduto (calcolato in L. 88.000). Va segnalato, peraltro, un errore in cui incorse il ministro nel testo della relazione: riferendosi a Gualdo Tadino quando afferma che «alcuni proprietari si dolgono di essere troppo gravati dal pagamento dei canoni che essi debbono agli utenti, in applicazione dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1891». Al contrario, come si è visto, erano gli utenti gualdesi a sentirsi troppo gravati per il canone che dovevano pagare a séguito dell'affrancazione dei fondi, ex art. 9 della legge predetta (ivi, p. 173).

sono divisi in due categorie: la prima di utenti che usufruiscono direttamente della montagna, la seconda composta di coloro che per la distanza dalla montagna stessa non possono fruirne direttamente. Si registra anche che annualmente l'amministrazione comunale paga agli ex proprietari l'annuo canone di L. 4.400.

[7.5] Il Rava, dunque, imputava la proprietà dei fondi alle comunanze. Nel suo intervento nell'aula della Camera il ministro prospettava infatti uno schema di proprietà collettiva che sotto il profilo soggettivo assegnava la titolarità dei beni agli enti (comunanze o come diversamente denominate). Riferendosi in un passaggio alle affrancazioni per scorporo, il Rava sosteneva che *«gli utenti guadagnano in intensità quanto perdono in estensione; ma siccome la parte di terreno ad essi ceduta passa in proprietà della comunanza, dell'ente, e non dei singoli»* questi si trovano di fronte all'ente collettivo *«nella stessa condizione in cui erano di fronte al vecchio proprietario»*⁶². Secondo questa impostazione, non accolta pacificamente in dottrina, sarebbe riservato ai singoli al più un diritto di godimento. Il problema è molto complesso, ma ai fini di questa consulenza rileva l'emersione di una netta divaricazione tra Comune ente e Comunanza, in capo alla quale ultima, ove esistente, era riconosciuta la proprietà dei beni.

⁶² Sottolineatura nostra. Riflessioni in questo senso svolgeva nelle aule universitarie il Venezian. Si veda in particolare la celebre prelezione camerte del 1887 (pubblicata nel 1888), G. VENEZIAN, *Reliquie della proprietà collettiva in Italia*, ora in *Opere giuridiche*, II, *Studi sui diritti reali e sulle trascrizioni*, Roma 1920, pp. 3-32.

8. L'Atto notaio Carlo Nannarone 8 giugno 1959 e l'affrancazione del canone di tipo enfiteutico gravante sui beni della montagna gualdese

Un atto rilevante nella storia della Comunanza gualdese si ebbe nel 1959. L'8 giugno di quell'anno l'ente AAG affrancò, a rogito del notaio Carlo Nannarone di Roma, il canone di natura enfiteutica derivante dalla sentenza della Giunta degli arbitri di Foligno del 1893. Già in precedenza gli utenti gualdesi avevano manifestato la volontà di affrancare il canone gravante sui beni della montagna. Le ricerche effettuate nel fondo archivistico dell'AAG, presso l'Archivio comunale di Gualdo Tadino, hanno portato alla luce un fascicolo, intitolato *Appello agli utenti per l'affrancazione della montagna*, che contiene un opuscolo stampato nel 1899, destinato agli utenti, nel quale si prospettano diverse ipotesi per il reperimento dei fondi necessari all'uopo. Su queste ipotesi gli utenti furono chiamati (come sembra) ad esprimersi, giacché il fascicolo custodisce anche delle schede per la consultazione generale⁶³. Ma non se ne fece poi nulla.

[8.1] All'affrancazione del canone si pervenne come detto l'8 giugno 1959, con l'Atto Nannarone⁶⁴. Dopo una trattativa avviata tra l'AAG e gli eredi di Anna

⁶³ ASCGT, *Fondi Aggregati, Amministrazione dell'Appennino Gualdese (1893-1977)*, cit. Il Consiglio di amministrazione aveva pensato o «di affrancare la montagna in 5 o 6 anni con l'entrate di cui può disporre l'amministrazione» o di «Contrarre un prestito di £. 90000 rimborsabile entro un dato numero di anni», ritenendo doveroso prima di assumere una decisione, «far conoscere quale dovrebbe essere il preventivo su cui si baserebbe l'amministrazione, approvando l'una o l'altra proposta».

⁶⁴ Atto notarile Roma, 8 giugno 1959, Rogito notaio dott. Carlo Nannarone, Raccolta 159, Rep. N. 226, *Affrancazione di canone enfiteutico. Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese di Gualdo Tadino (Rosi Carlo) - Signori Filippo, Ada e Ing. Mario Calabresi*, (l'atto è prodotto in copia in *Ricorso 26 febbraio*, doc. n. 9).

Bacchettoni, intervennero alla stipula Carlo Rosi, quale presidente e in rappresentanza della Comunanza AAG da un lato; e i signori Mario, Filippo e Ada Calabresi, eredi Bacchettoni dall'altro. I comparenti dichiaravano che la sentenza della Giunta degli Arbitri di Foligno aveva riconosciuto nel 1893 «*a favore della Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese [sic], di Gualdo Tadino (e per essa al Comune di Gualdo Tadino) [sic] il godimento per diritto enfiteutico [sic] dei fondi rustici, situati in Comune di Gualdo Tadino, di cui sono direttari i signori Calabresi*». Nell'atto sono designati i fondi che formano oggetto dell'affranco, censiti al nuovo catasto terreni, per una superficie complessiva di ettari 2.252,35.17 (con indicazione esatta dei numeri catastali, sui quali si tornerà ampiamente *infra* nella ricostruzione storico catastale) [infra §10]. Pertanto, premesso quanto sopra, i comparenti convennero e stipularono quanto segue

«La Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese di Gualdo Tadino, in persona del suo Presidente Sig. Carlo Rosi, dichiara di voler affrancare dall'annuo canone, aggiornato e maggiorato a norma di legge in lire ottantaquattromilaquattrocentottanta (84.480) fondi rustici indicati in premessa. / I direttari Sigg. Calabresi Filippo, Mario ed Ada aderendo alla richiesta di affrancazione cedono e trasferiscono alla Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese, di Gualdo Tadino, la quale come sopra rappresentata accetta il diretto dominio dei fondi rustici in Gualdo Tadino descritti dalla lettera a) delle premesse di questo atto.... fondi che vengono dai Sigg. Calabresi dichiarati pienamente affrancati da ogni vincolo o canone, liberando quindi la detta Comunanza Agraria, ed aventi causa, da qualsiasi obbligo di prestazioni ulteriori».

I contraenti convennero in £.1.689.600 il prezzo d'affranco, pari a venti volte il canone annuo aggiornato, di £. 84.480. Il presidente Rosi produsse il certificato

catastale, rilasciato dall'Ufficio erariale di Perugia, nel quale i fondi in parola appaiono intestati a «*Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese utilista, e Calabresi Filippo, Mario e Ada fu Paolo direttari*». Il notaio dispose la volturazione in catasto dei fondi «*all'esclusivo nome della Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese di Gualdo Tadino, per la piena proprietà*»⁶⁵.

[8.2] All'atto Nannarone in parola sono allegati:

sub a) il decreto del prefetto di Perugia in data 17 giugno 1957 (N. 1135-Div. III) che autorizzava l'atto, vista la deliberazione con la quale la Comunanza Agraria aveva deliberato di acquistare dagli eredi Anna Bachettoni terreni per la superficie di ettari 2.151,00,20 situati in territorio di Gualdo Tadino;

sub b) la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Comunanza in data 9 giugno 1958, estratta in copia autentica dal Libro delle Deliberazioni della detta Comunanza, con cui si autorizzava il presidente Carlo Rosi a procedere all'affrancazione dei beni dei Signori Calabresi Filippo, Mario e Ada (eredi di Anna Bachettoni) e ad intervenire alla stipulazione del relativo atto pubblico per il trasferimento dei beni «*a favore e a nome della Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese di Gualdo Tadino*».

[8.3] L'atto *de quo* consolidò nell'Associazione gualdese l'utile col diretto dominio dei beni collettivi della montagna di Gualdo, sulla base di un preesistente «*godimento per diritto enfiteutico dei fondi rustici*». La proprietà dei fondi fu imputata all'ente "Amministrazione Appennino Gualdese", individuato come soggetto affrancante e rappresentato all'atto della stipula dal presidente Rosi. Il notaio Nannarone sottopose il contratto di affrancazione del canone alla disciplina

⁶⁵ *Ibid.*

dell'enfiteusi, dettata dal codice civile. Egli non si preoccupò di distinguere tra la natura del «*canone enfiteutico*» in senso stretto e quella del canone «*di natura enfiteutica*», secondo la più attenta definizione datane dall'art. 7, legge usi civici 1927 (ma anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito). Se ne farà cenno in conclusione⁶⁶.

⁶⁶ I riferimenti dottrinali e giurisprudenziali nel recente C. Federico, *La liquidazione dei diritti di uso civico*, in *Sanzioni amministrative in materia di usi civici*, a cura di A. Cagnazzo, Torino 2013, p. 113 ss. Il rapporto tra i contraenti non era di tipo enfiteutico. La dottrina aveva da tempo imparato a distinguere tra la natura giuridica del canone di tipo enfiteutico (che costituiva l'espressione di un *ius in re*) e quella del canone di natura enfiteutica che costituirebbe un mero diritto di credito *propter rem*, a ricordo di un dominio ormai estinto sulla cosa. Indicazioni bibliografiche e riferimenti giurisprudenziali in F. Angeli, *Le enfiteusi nel sistema degli usi civici*, in *Sanzioni amministrative in materia di usi civici*, cit., p. 156, nt. 25. Sull'evidenza che l'espressione «*canone di natura enfiteutica*» nell'art. 7 legge usi civici 1927 non possa legittimare la conclusione che il rapporto sottostante sia di natura enfiteutica (mentre il canone è assoggettato al disciplina dei canoni enfiteutici) conviene anche A. Jannarelli, *La prelazione agraria e le terre civiche oggetto di provvedimento di legittimazione*, in «*Rivista di diritto agrario*», 79 (2000), pp. 175-206 (a p.189, nt. 21)

9. La “riassunzione” in amministrazione diretta da parte del Comune di Gualdo Tadino dei beni gestiti dall’Amministrazione Appennino Gualdese (deliberazione n. 114, del 27 novembre 1976)

Il 27 novembre 1976 il Consiglio comunale di Gualdo Tadino, con deliberazione n. 114, approvò all’unanimità (22/22) la «riassunzione» in amministrazione diretta dei «beni amministrati dalla Comunità Agraria Appennino Gualdese»⁶⁷. L’assessore anziano Giuseppe Barberini, relatore, illustrò all’assemblea le motivazioni che avevano condotto a formulare questa proposta, già accolta all’unanimità dalla prima commissione consiliare:

- sub 1) la necessità di riunire pascoli e boschi in un razionale piano di sfruttamento;
- sub 2) una nuova visione della politica della montagna che derivava dall’istituzione delle comunità montane;
- sub 3) la nuova realtà economica che determinava il superamento di «vecchie forme di uso del pascolo non più produttive» e non più praticate dalla popolazione (testualmente l’assessore afferma che «praticamente i pascoli non sono più utilizzati dai cittadini di Gualdo»).

Il relatore ripercorse la storia della montagna gualdese, sulla traccia di una risalente e nota ricostruzione già svolta in Consiglio Comunale nel 1895 dal sindaco Ugo Guerrieri⁶⁸. L’assessore integrò al testo del Guerrieri una parte conclusiva, nella quale affermava:

⁶⁷ Il processo verbale della seduta consiliare del 27 novembre 1976 (*Oggetto: Riassunzione dall’1/1/1977 in amministrazione diretta dei beni amministrati dalla Comunità Agraria Appennino Gualdese*) è prodotto in copia in *Ricorso 26 febbraio*, doc. n. 11).

⁶⁸ Il relatore ne ripropone alla lettera il testo. La ricostruzione della storia della montagna di Gualdo del Guerrieri in Consiglio comunale era stata diffusa anche a stampa col titolo

«Successivamente il Comune di Gualdo Tadino, in rappresentanza e per conto della popolazione utente di Gualdo Tadino, ricorre alla Giunta degli Arbitri del circondario di Foligno la quale, con propria sentenza, restituì al Comune di Gualdo Tadino la proprietà di tutti i terreni della montagna gualdese a titolo di enfiteusi perpetua, con l'obbligo da parte del Comune stesso di pagare agli eredi di Niccolò Rossi Vaccari il canone anno di L. 4.400»⁶⁹.

La ricostruzione dei fatti presenta alcune forzature e inesattezze: come si è visto dall'analisi delle carte della Giunta degli Arbitri non fu il Comune a ricorrere agli arbitri; la sentenza non restituì al Comune-ente *la proprietà* della montagna, tantomeno – come è di tutta evidenza – *«in enfiteusi perpetua»*; la sentenza in parola non obbligava il Comune al pagamento del canone, semmai a farsene garante. Il relatore riferisce che l'AAG *«fu costituita dal Comune di Gualdo Tadino come un ente di gestione, con una serie di deliberazioni del Consiglio comunale»*, ma omette di menzionare che l'atto costitutivo e il regolamento-statuto furono deliberati dall'assemblea degli utenti, in ottemperanza alle prescrizioni della *Legge 4 agosto 1894, n. 397* (come le carte del fondo AAG sopra menzionate mettono chiaramente in luce). Il Consiglio comunale, udita la relazione dell'assessore, *«ritenuto che l'unico organo che può adeguatamente rappresentare, come è stato sempre per il passato, la generalità della popolazione utente della montagna gualdese, è il Consiglio Comunale di Gualdo Tadino»*,

Municipio di Gualdo Tadino. Deliberazione del Consiglio in data 8 gennaio 1895 riguardante l'Appennino Gualdese e ad essa era stata allegata la sentenza della Giunta degli arbitri (Gualdo Tadino, 1895). Una copia è prodotta in Ricorso 26 febbraio, doc. n. 1.

⁶⁹ *Processo verbale della seduta consiliare del 27 novembre 1976, in cit. Sottolineature nostre.*

deliberò di «riassumere, come riassume, a decorrere dal 1/1/1977 l'amministrazione diretta di tutti i propri beni»⁷⁰.

[9.1] La Giunta municipale, con deliberazione dell'11 settembre 1976, n. 445 –, precedente dunque il voto formale della “riassunzione ” dell'AAG del Consiglio comunale – incaricò un geometra di «*esperire tutti gli atti peritali... per riportare catastalmente a nome del Comune di Gualdo Tadino tutti i beni montani (terreni e fabbricati) di proprietà del Comune*». L'assessore Barberini aveva infatti sostenuto, in narrativa,

«che nel 1896 il Comune di Gualdo Tadino cedeva l'amministrazione dei beni montani di proprietà comunale alla costituenda Comunità Agraria dell'Appennino Gualdese, pur restando il Comune unico proprietario dei beni suddetti. Successivamente, in data 1/8/1955, con l'entrata in vigore del Nuovo Catasto Terreni, tali beni, in sede di censimento, sono stati erroneamente intestati alla Comunità Agraria dell'Appennino Gualdese, per cui è necessario incaricare un tecnico di esperire tutti gli atti di corrispondenza tra il vecchio e il nuovo catasto ecc. per riportare catastalmente a nome del Comune di Gualdo Tadino tutti i beni montani di che trattasi»⁷¹.

L'assessore ometteva dunque di ricordare o forse non era a conoscenza che la volturazione catastale dei beni della montagna era stata disposta espressamente dal notaio Nannarone nell'atto di affrancazione del canone di tipo enfiteutico nel 1959 (§8.1). Al fine del raggiungimento delle finalità perseguite egli fa intendere

⁷⁰ *Ibid.*, sottolineature nostre.

⁷¹ Il processo verbale della seduta di giunta municipale dell'11 settembre 1976 (*Oggetto: Incarico al geom. Vergari Augusto di esperire tutti gli atti di corrispondenza tra il vecchio e il nuovo catasto dei terreni già intestati all'“Appennino Gualdese” per riportarli a nome del Comune*) è prodotto in copia in *Ricorso 26 febbraio*, doc. n. 12). Sottolineature nostre.

che in precedenza tali beni erano stati nelle proprietà del Comune e a questo erano stati catastalmente intestati («per riportare catastalmente a nome del Comune di Gualdo Tadino tutti i beni montani di che trattasi»). La tesi è smentita tanto dalla ricostruzione storico-giuridica delle pagine precedenti quanto – sotto il profilo tecnico – dagli accertamenti storico-catastali condotte dal Geometra Giovanni Franceschetti, collaboratore di questo CTU [*infra* §10].

[9.2] Con delibera successiva del 27 maggio 1977, n. 44 il Consiglio comunale prese atto all'unanimità (20/20) «dell'avvenuto passaggio al Comune di Gualdo Tadino dei beni immobili finora gestiti dalla Comunanza Agraria Appennino Gualdese» (ma poco prima in un passaggio dell'intervento in narrativa il relatore Barberini aveva affermato che «tutti i beni che erano di proprietà dell'Amministrazione Appennino Gualdese sono descritti negli inventari, si tratta di terreni e beni e tutti gli altri beni patrimoniali»)⁷².

[9.3] La consistenza dei beni mobili e immobili trasferiti con l'atto consiliare in parola è indicata in tre allegati, che rivestono notevole importanza nella ricostruzione peritale che qui ci occupa, anche ai fini degli accertamenti tecnici catastali.

sub a) abbiamo la *Relazione della giunta comunale sulla ricognizione dei beni, degli inventari e della situazione finanziaria dell'AAG*

sub b) *Il prospetto della situazione finanziaria dell'AAG*

⁷² Il processo verbale della seduta del Consiglio comunale del 27 maggio 1977, n. 44 (*Relazione della giunta municipale sulla ricognizione dei beni, degli inventari e della situazione finanziaria dell'Amministrazione Appennino Gualdese, trasferita al Comune è prodotto in copia in Ricorso 26 febbraio, doc. n. 13*). Sottolineature nostre.

sub c) l'*Inventario dei beni mobili ed immobili dell'AAG* (effettuata dal citato tecnico, incaricato delibera di giunta). Questo inventario è distinto in tre elenchi

1. *Elenco dei terreni pascolivi e boschivi siti in territorio di Gualdo Tadino (per complessivi Ettari 2416,34,42)*
2. *Elenco di terreni pascolivi e boschivi siti in territorio del Comune di Fabriano, mappa Cancelli e mappa Cacciano (per complessivi Ettari 24,05 80)*
3. *Elenco di rifugi e fabbricati esistenti alla "Fonte della Rocchetta" e a "S. Guido" (impianto sportivo e bar⁷³).*

[9.4] Il *Registro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'AAG* si interrompe al verbale n. 6 del 1977 (delibera del 31 gennaio 1977). Non vi sono riferimenti ai provvedimenti di "riassunzione" deliberati dal Consiglio e dalla Giunta Comunale nei mesi precedenti⁷⁴.

[9.5] Dalle indagini svolte non risulta che l'associazione in parola sia stata formalmente sciolta.

⁷³ Con delibera del 14 marzo 1979, n. 21) la Giunta Comunale deliberò di «aggiungere» una lista integrativa di particelle a quelle provenienti dalla cessata AAG, già trasferite, rimaste escluse per mero errore del geometra che compilò l'elenco di cui alla delibera n. 114 del Consiglio comunale del 27 novembre 1976 (ivi, doc. 14).

⁷⁴ ASCGT, *Fondi Aggregati, Amministrazione dell'Appennino Gualdese (1893-1977), Registro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (25 nov. 1968-<31 gennaio 1977>)*, Registro n. 9 (l'ultimo registro, con il quale si chiude la serie).

10. Ricostruzione storico catastale (a cura del geometra Giovanni Franceschetti)

Nell'udienza del 2 luglio 2014 il CTU prof. Sandro Notari si riservava di proporre al Commissario la nomina di collaboratore per gli accertamenti tecnici. A séguito di preliminari contatti telefonici, lo scrivente Giovanni Franceschetti forniva al CTU la propria disponibilità attraverso apposita dichiarazione che veniva formalizzata al Commissario dr. Pietro Catalani con nota del 10 luglio 2014. In tale veste il sottoscritto produce le note seguenti, frutto degli accertamenti tecnici esperiti.

[10.1] Caratteristiche degli accertamenti

Il prof. Notari faceva pervenire allo scrivente copia della documentazione sulla quale basare le verifiche tecniche, costituita da :

- ricorso di parte attrice del 26 febbraio 2013;
- atto di affrancazione da canone enfiteutico del 1959, a rogito Notaio Nannarone;
- delibere del Consiglio comunale e della Giunta Comune di Gualdo Tadino n. 44 del 27-05-1977 e n. 121 del 04-03-1979;
- elenco dei terreni soggetti a servitù pubbliche, allegato al verbale di ricognizione dei fondi del Comune di Gualdo Tadino alla data del 28 maggio 1889 (c.d. “elenco Bacchettoni”).

A séguito di accesso congiunto effettuato in data 10 novembre 2014 presso l'Archivio Comunale di Gualdo Tadino venivano definiti i criteri di accertamento, qui esposti:

- a) ricostruire, grazie alla corrispondenza della scala cartografica (1:2000) tra il catasto Gregoriano e il vigente Catasto Terreni, le originarie mappe dell'area dell'Appennino Gualdese emesse dallo Stato Pontificio nel maggio 1859 e conservate presso l'Archivio di Stato di Perugia;
- b) distinguere le fonti giuridiche di provenienza dei beni in ragione di quanto elencato nel ricorso di parte attrice, individuabili principalmente ai punti A.1 e A.2;
- c) evidenziare nella cartografia, come sopra ricostruita, i beni contenuti nei citati punti al fine di rappresentarne la provenienza giuridica;
- d) accertare eventuali incongruenze, sia in termini cartografici che di provenienza, derivanti dalla verifica incrociata di quanto sopra.

[10.2] Fonti tecniche di accertamento

La disponibilità della cartografia del vigente Catasto Terreni, trasferita in forma vettorializzata nella prima metà del 1990 mantenendo invariata la georeferenziazione rispetto all'origine del sistema catastale locale (M. Pennino), ha consentito di assemblare i diversi fogli di mappa così da ottenere la totale copertura del territorio comunale per le parti di interesse e localizzare gli ambiti della montagna gualdese.

[10.2.1] Sulla base cartografica così assemblata sono stati singolarmente individuati i vari terreni, elencati ai punti A.1 e A.2 del ricorso, per mezzo di campiture colorate atte ad evidenziare le diverse situazioni riscontrate a mezzo di controllo incrociato delle fonti di documentazione tecnica. La distinzione cromatica così ottenuta è dettagliata nella seguente legenda:

- **colore CIANO:** evidenzia le particelle del vigente Catasto che risultano elencate nell'atto Nannarone e corrispondenti alle delibere comunali;
- **colore MARRONE:** evidenzia le particelle del vigente Catasto che risultano elencate nell'atto Nannarone e corrispondenti nel ricorso di parte attrice;
- **colore VERDE:** evidenzia le particelle del vigente Catasto che risultano elencate SOLAMENTE nelle DELIBERE COMUNALI del 1977 e 1979;
- **colore MAGENTA:** evidenzia le particelle del vigente Catasto che risultano elencate SOLAMENTE nel RICORSO di PARTE ATTRICE.

[10.2.2] La cartografia come sopra elaborata è allegata alla presente, in stampa adattata al formato A3, sotto i numeri :

All. 1: ricostruzione del Catasto Gregoriano, mappa Gualdo n. 233;

All. 2: ricostruzione del Catasto Gregoriano, mappa Palazzo-Vaccara n. 343;

All. 3: ricostruzione del Catasto Gregoriano, mappa Rigali n. 419;

All. 4: ricostruzione del Catasto Gregoriano, mappa Roveto n. 432;

[10.2.3] La successiva fase di verifica è stata espletata direttamente presso l'Archivio di Stato di Perugia. Assunte le opportune informazioni lo scrivente vi si è recato per la prima volta in data 05-12-2014 e, previa registrazione correlata all'incarico ricevuto, è stato ammesso alla consultazione degli atti contenuti nel complesso archivistico-documentario dell' "Ufficio Tecnico Erariale di Perugia" (XVIII secolo – 1943), nel quale sono conservati :

- il Catasto Chiesa (XVIII secolo);
- registri del Catasto Piano (XVIII secolo);

- *mappe e registri del Catasto Gregoriano (XIX-XX secolo) urbano e rurale.*

Da quest'ultimo strumento è stata estrapolata la documentazione riferita al Comune di Gualdo Tadino, costituita da 1 referta, 3 matrici, 12 matricole, 44 registri e 14 catastini. Tutti i principali supporti di indagine sono stati documentati e le relative immagini incluse nell'*Allegato n. 5 – documentazione fotografica generale.*

[10.2.4] Si è provveduto dapprima a verificare la corrispondenza cartografica tra le mappe del Gregoriano e l'attuale catasto Terreni grazie al prospetto di corrispondenza elaborato dallo stesso U.T.E.(foto nn. 1 e 2).

Le mappe del Catasto Gregoriano esaminate in particolare sono:

- mappa n. 233: Gualdo (foto nn. 3, 4 e 5);
- mappa n. 343: Palazzo-Vaccara (foto nn. 6 e 7);
- mappa n. 419: Rigali (foto nn. 8 e 9);
- mappa n. 432: Roveto (foto nn. 10 e 11).

[10.2.5] Successivamente, con riferimento ad ogni singola mappa, sono state consultate:

- la *referta di intestazione*, che costituisce l'elemento di raccordo tra la cartografia, i numeri delle particelle ivi indicati e il possessore delle stesse accertato **alla data del 28 maggio 1859** (foto nn. 12, 13, 14 e 15);
- la **matrice**, che elenca tutti i beni immobili posseduti da ogni singolo soggetto alla stessa data (foto nn. 16, 17 e 18).

La consultazione, in accordo con il prof. Notari, è stata condotta partendo dalle mancate corrispondenze tra l'atto Nannarone del 1959 e le delibere comunali, afferenti cioè alle situazioni evidenziate in **MARRONE, VERDE e MAGENTA**.

È stato infatti assunto che :

- 1) l'atto Nannarone risulta, tra tutta la documentazione relativa alla consistenza dei beni della Montagna di Gualdo ad oggi prodotta dalle parti nei fascicoli di causa, quello avente maggiore attendibilità;
- 2) per effetto del punto 1, tutti i beni contenuti nelle delibere comunali, nel ricorso e nell'elenco "Bacchettoni" che trovano corrispondenza nel rogito risultano quindi riconducibili alla fonte giuridica principale;
- 3) per contro, tutti i beni non presenti nel rogito Nannarone, quindi provenienti dalle altre fonti documentali aventi minore attendibilità giuridica, necessitano ad oggi di ulteriori elementi da dettagliare.

In funzione di quanto precisato al "punto 3", lo scrivente ha inteso approfondire le indagini dettagliando per ogni singola particella del vigente Catasto Terreni, contenuta negli elenchi di mancata corrispondenza (**MARRONE, VERDE e MAGENTA**), tutti gli elementi rilevati nella referta e corrispondenti matrici del Catasto Gregoriano in ordine a:

- mappa e rettangolo di riferimento cartografico;
- numero di particella;
- coltivazione;
- superficie in tavole e centesimi;
- numero della referta di intestazione;
- possessore del terreno al maggio 1859;
- eventuali mutazioni indicate.

[10.3] Tabelle elaborate

In ragione della metodologia sopra dettagliata, di quanto rilevato e controllato nella documentazione tecnica fornita dal CTU nonché delle verifiche condotte presso l'Archivio di Stato di Perugia, alla data odierna lo scrivente ha elaborato n. 5 tabelle direttamente riferite alla legenda grafica riportata nelle mappe "ricostruite" del Catasto Gregoriano, che nel dettaglio espongono:

n.1 - tabella riepilogativa dei beni immobili evidenziati con il **colore CIANO**: terreni corrispondenti tra l'atto Nannarone e le delibere comunali del 1974 e 1977.

Per effetto di tale corrispondenza le verifiche sugli stessi risultano effettuate a campione [rif. *allegato n. 6*];

n.2 - tabella riepilogativa dei beni immobili evidenziati con il **colore MARRONE**: terreni corrispondenti tra l'atto Nannarone e il ricorso di parte attrice.

La tabella dettaglia tutti i suddetti elementi desunti dal Catasto Gregoriano [rif. *allegato n. 7*];

n.3 - tabella riepilogativa dei beni immobili evidenziati con il **colore VERDE**: terreni esclusivamente elencati nelle delibere comunali del 1974 e 1977.

La tabella dettaglia tutti i suddetti elementi desunti dal Catasto Gregoriano [rif. *allegato n. 8*];

n.4 - tabella riepilogativa dei beni immobili evidenziati con il **colore MAGENTA**: terreni esclusivamente elencati nel ricorso di parte attrice.

La tabella dettaglia tutti i suddetti elementi desunti dal Catasto Gregoriano [rif. *allegato n. 9*].

Da ultimo una ulteriore tabella, la **n. 5** (rif. *allegato n. 10*) è stata dedicata ai terreni contenuti nel c.d. “*elenco Bacchettoni*” con la finalità di ricostruire al contrario la corrispondenza del Gregoriano con il vigente Catasto terreni. Si è provveduto infatti al controllo delle particelle ivi elencate, associando ai terreni rappresentati nel Gregoriano quelli delle attuali mappe e rilevando altresì l'intestazione dei beni alla data del maggio 1859.

Da tale controllo è emerso che :

- a) tutti i terreni contenuti nell’“elenco BACCHETTONI” alla data del maggio 1859 risultavano intestati alla *referta n. 1006*, corrispondente a : **Rossi-Vaccari Prete Antonio e Gianbattista, fu Giuseppe, di Roma**;
- b) delle 91 particelle contenute nell’elenco, è stato accertata:
 - per 71 di queste, la corrispondenza con il **colore CIANO**;
 - per 1 di queste, la corrispondenza con il **colore MARRONE**;
 - per 7 di queste, la corrispondenza con il **colore VERDE**.
 - 12 particelle necessitano ad oggi di ulteriori verifiche.

Nella stragrande maggioranza quindi, i beni del c.d. “elenco Bacchettoni del 1889” risultano poi riversati nell’atto di affrancazione a rogito Nannarone stipulato settanta anni dopo.

[10.4] Allegati

All. 1: ricostruzione della mappa Gualdo n. 233;

All. 2: ricostruzione della mappa Palazzo-Vaccara n. 343;

All. 3: ricostruzione della mappa Rigali n. 419;

All. 4: ricostruzione della mappa Roveto n. 432;

All. 5: documentazione fotografica generale

All. 6: tabella riepilogativa dei beni immobili evidenziati con il colore
CIANO ;

All. 7: tabella riepilogativa dei beni immobili evidenziati con il colore
MARRONE ;

All. 8: tabella riepilogativa dei beni immobili evidenziati con il colore
VERDE ;

All. 9: tabella riepilogativa dei beni immobili evidenziati con il colore
MAGENTA ;

All. 10: tabella riepilogativa dei beni immobili evidenziati nell' "elenco
Bacchettoni".

11. Conclusioni

I beni comunitativi della Montagna di Gualdo Tadino furono incamerati nel 1801 dalla R. Camera Apostolica (a norma dei §§ IX e X del *motu proprio* piano 19 marzo 1801). Li acquistò l'imprenditore romano Giuseppe Rossi Vaccari il 9 dicembre 1805, a rogito del notaio Toschi di Roma, per 13.205 scudi e 98 baiocchi. La S. Congregazione Economica, cui fu affidata la procedura di vendita dei beni ex comunitativi (ai sensi del *motu proprio* 14 luglio 1803), sottopose l'alienazione alla condizione di mantenere in capo agli abitanti di Gualdo Tadino il *ius pascendi* e il *ius lignandi*, e gli altri diritti civici esistenti (ASRo, S. Congr. Econ., Rogito Toschi, Roma 9 dic. 1805, § VI).

Con sentenza della Giunta degli arbitri di Foligno del 7-14 maggio 1893, gli utenti della Montagna di Gualdo Tadino furono ammessi all'affrancazione di tutto il compendio (di Ha. 2.151.00.20) con la modalità di affrancazione c.d. invertita di cui all'art. 9 legge 2 luglio 1891 n. 381 (poi in t.u. r.d. 3 agosto 1891, n. 510, sull'*abolizione delle servitù di pascolo nelle ex provincie pontificie*). A norma di questa eccezionale procedura prevista dalla legge (e tuttora vigente)⁷⁵ l'intero fondo gravato fu assegnato in proprietà piena alla collettività utente. La Giunta d'arbitri fissò in £. 4.400 l'annua prestazione che gli utenti dovevano corrispondere ai proprietari Bachettoni (eredi Rossi Vaccari).

Nel 1896 fu costituito l'ente "Appennino Gualdese", a norma della legge 4 agosto 1894, n. 397 (*Ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato Pontificio*, la c.d. legge Tittoni). L'adunanza generale degli utenti della Montagna di Gualdo ne approvò il 25 ottobre 1896 il *Regolamento*, omologato il 5 gennaio 1899 dall'organo tutorio. L'AAG assunse *ex lege* la rappresentanza della

⁷⁵ L'art. 9 fu richiamato in vita dal 2° comma dell'art. 7 della legge sugli usi civici n. 1766 del 1927, con applicabilità limitata alle sole provincie ex pontificie.

popolazione utente e residente nel territorio comunale, amministrando in nome e per conto di questa i beni della Montagna.

Nella *Relazione* presentata nel 1905 alla Camera dei Deputati dal ministro di Agricoltura Luigi Rava *sull'andamento dei domini collettivi* creati dalla legge Tittoni, l'elenco delle comunanze della provincia di Perugia includeva l'ente denominato «*Amministrazione Appennino Gualdese*». Il detto elenco forniva sintetiche informazioni sugli organi che ne costituivano l'amministrazione, sul patrimonio posseduto e i modi del suo godimento (*Atti Camera dei Dep.*, legislatura XXII-1904-06, vol. II-Documenti, n. XV).

L'acquisto dei beni della Montagna fu perfezionato l'8 giugno 1959, a rogito del notaio Nannarone di Roma. Con questo atto – nell'interpretazione datane dal notaio e dalle parti comparenti – fu affrancato il canone enfiteutico (*rectius*, di natura enfiteutica) e si consolidò nell'AAG l'utile col diretto dominio dei fondi della Montagna gualdese. Il prezzo di affranco fu stabilito in £. 1.689.600. Il notaio dispose la volturazione catastale dei fondi all'esclusivo nome della *Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese*.

Il Consiglio comunale di Gualdo Tadino, su proposta della Giunta municipale, con delibera n. 114 del 27 novembre 1976 dispose la «*riassunzione*» in amministrazione diretta dei beni della Montagna, amministrati dall'AAG (per complessivi Ha. 2.146.34.42), alla luce della necessità di riunire pascoli e boschi in un razionale piano di sfruttamento⁷⁶. La Giunta municipale dispose di «*riportare*» catastalmente a nome del Comune di Gualdo Tadino tutti i beni montani.

⁷⁶ Un successivo breve elenco di altri terreni integrò l'elenco presentato in Consiglio Comunale.

[11.1] Nel caso di Gualdo Tadino, a differenza di gran parte dei (numerosi) conflitti avuti alla fine del XIX secolo nelle province dell'ex Stato pontificio tra Comuni e comunità di *cives* per stabilire l'appartenenza e la qualificazione giuridica dei beni del c.d. demanio civico, la questione appare di più semplice risoluzione (sotto questo profilo). La titolarità dei beni in capo agli utenti e residenti di Gualdo discende sia dall'esercizio dei diritti civici di pascolo e di legnatico (e di altri usi minori e/o di consuetudini) da parte dei *cives* – esercizio ampiamente documentato e riconosciuto fin dal medioevo – sia dalle moderne operazioni di affrancazione col sistema della liquidazione invertita degli usi civici (le cc.dd. *servitù*, nel lessico “pontificio” utilizzato dalla legge Grimaldi, del 1888/1891).

A séguito della richiamata sentenza della Giunta degli arbitri di Foligno del 7-14 maggio 1893 venne meno definitivamente il condominio – o, per meglio dire, una distinta situazione dominicale – tra i direttari (i proprietari Bachettoni) e gli utenti della Montagna. La sentenza consolidò dunque definitivamente negli utenti di Gualdo Tadino la piena proprietà. L'applicazione alla Montagna di Gualdo delle disposizioni di cui all'art. 9 della predetta legge Grimaldi, presupponeva necessariamente che la popolazione degli abitanti avesse avuto storicamente diritti di partecipazione al dominio sull'intero compendio, a prescindere dai diritti dominicali del titolare delle terre, diritti che la Camera Apostolica trasferì, come si è visto, ai Rossi-Vaccari-Bachettoni, fino alla definitiva liquidazione del 1893. A séguito dell'affrancazione in parola si trasmise ai terreni attribuiti alla generalità

degli abitanti di Gualdo Tadino il carattere di imprescrittibilità e inalienabilità proprio dell'uso civico⁷⁷.

Ha scritto Vincenzo Cerulli Irelli, relativamente alla disciplina della liquidazione invertita (sia sotto l'imperio della legge del 1888, sia sotto quello della legge usi civici del 1927, che lo ha recepito all'art. 7, 2° comma), che

«il sistema di cui all'art. 9, eccezionale e in qualche modo clamoroso già nell'ambito della legge del 1888, resta tale nell'ambito del sistema vigente: esso infatti viene a produrre un vero e proprio trasferimento coattivo della proprietà privata alla proprietà collettiva per scopi di interesse squisitamente collettivistico (nel senso di: interesse patrimoniale proprio di una collettività di abitanti presa nel suo insieme): necessità di consentire il proseguimento pieno dell'uso civico da parte di una popolazione (nel vecchio sistema), necessità di arricchire il patrimonio collettivo di una popolazione al di là degli angusti limiti dei suoi diritti (nel sistema vigente: patrimonio poi sottoposto al regime pubblicistico proprio di tale sistema). Il canone rappresenta l'indennizzo spettante al proprietario per l'espropriazione dei suoi diritti»⁷⁸.

⁷⁷ Chiarifica questo aspetto il recente contributo di M. A. Lorizio, *L'affrancazione o liquidazione invertita delle servitù civiche nelle province ex pontificie. I poteri dei comuni nella gestione dei demani civici*, in «Giustizia civile», 63 (2013), fasc. 2, pp. 111-120.

⁷⁸ Cfr. V. Cerulli Irelli, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova 1983, p. 250. Sottolineature nostre. Sul valore di questo art. 9, sul tormentato iter parlamentare che ne accompagnò l'approvazione e sulla figura di Giovanni Zucconi (cui se ne deve la paternità), cfr. P. Grossi, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano 1977, pp. 315 ss. Alle pp. 323-324 l'A. scrive: «*volutamente confinato ben all'interno dell'art. 9, con una palese volontà di seppellirlo nell'ambito della legge, ma non per questo meno clamoroso, troviamo affermato il principio che, in presenza di circostanze particolari, la Giunta d'arbitri avrebbe potuto ammettere gli utenti alla affrancazione dell'intero fondo gravato mediante pagamento d'un annuo canone al proprietario*»; nonostante non fossero condotte in porto nel testo finale alcune delle principali proposte della Commissione Zucconi «*la legge dell'88 resta pur sempre un fatto straordinario nel quadro della legislazione italiana in tema di assetti collettivi: per la prima volta un atteggiamento monolitico, che senza alcuna apertura aveva sradicato e distrutto in nome dell'affermazione della proprietà individuale, viene incrinato*». Che si trattasse di una procedura da considerare eccezionale, lo si deduce anche

[11.2] L'assoluta centralità di questa sentenza del 1893 nella vicenda storica e giuridica della montagna gualdese che qui ci occupa, ridimensiona anche l'importanza dell'atto Nannarone del 1959. Con questo atto, ricordiamolo, la Comunanza agraria (in rappresentanza degli utenti) affrancò il canone annuo dovuto ai proprietari (Bachettoni), fissato nel 1893 dalla sentenza degli arbitri in parola. Se dunque la sentenza di Foligno consolidò definitivamente la proprietà negli utenti, l'affrancazione a rogito notaio Nannarone del 1959 sembra aver determinato solo un effetto espansivo di un diritto preesistente degli utenti, liberato dall'obbligo di corresponsione del canone.

[11.3] Della natura di questo canone speciale, frutto della liquidazione invertita, si è occupata autorevole dottrina, precedente la legge del 1927. Un demanialista come il Tommasi distinse tra “canoni enfiteutici” propriamente detti (espressione di un vero *jus in re*) e “canoni di natura enfiteutica” (terminologia poi adottata dalla legge usi civici del 1927, all'art. 7), che costituirebbero diritti di credito *propter rem*, «ricordando essi un passato dominio sulla cosa e sorgendo appunto

dalle parole del Calisse, relatore al Senato del disegno di legge sugli usi civici del 1927, quando afferma che il sistema di liquidazione da tenere per «*regola generale*» doveva essere quello napoletano, dello scorporo di una quota del fondo (cfr. Cerulli Irelli, *Proprietà pubblica*, cit., pp. 224-225). Come ha scritto Pier Luigi Falaschi, l'azione parlamentare di Zucconi consentì di trasformare «un progetto predisposto per l'eliminazione degli usi civici nelle ex province pontificie nella principale fonte normativa della loro sopravvivenza»: P.L. Falaschi, *Presentazione* del volume *Usi civici e proprietà collettive nel centenario della legge 24 giugno 1888*, cit., p. 3. Si deve a M.S. Corciulo la ricostruzione dettagliata del processo di formazione del testo legislativo del 1888: *Il dibattito parlamentare sulla legge 24 giugno 1888*, ivi, pp. 79-99. L'Autrice ha definito l'approvazione dell'art. 9 «un vero e proprio successo personale» del giurista marchigiano (p. 92). Paolo Grossi è tornato sulla figura di Zucconi: *La cultura giuridica di Giovanni Zucconi*, ivi, pp. 101-129 (anche in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 18 (1989), pp. 171-196).

dalla estinzione di esso»⁷⁹. La giurisprudenza di merito ha accolto questa distinzione: la Corte d'Appello di Roma (sent. 2 dic. 1950) ha affermato che mentre il canone enfiteutico *strictu sensu* rappresenta il frutto compensativo dell'intero capitale terriero (costituendo espressione «*di una cointeressenza in atto sul fondo gravato, sicché può considerarsi il corrispettivo dovuto al direttario per il contributo che egli dà alla produzione mediante il conferimento del capitale terriero*»), lo speciale canone susseguente a liquidazione invertita sarebbe espressione della conversione di un diritto reale in un diritto di credito, senza più la cointeressenza⁸⁰. Il canone stesso attesterebbe dunque l'avvenuta estinzione di ogni comunanza di interessi sul terreno: non dunque una qualificazione della natura enfiteutica del rapporto tra proprietari e utenti.

[11.4] I beni di proprietà collettiva della comunità degli abitanti di Gualdo Tadino hanno conosciuto nei corsi del XX secolo, fino ai nostri giorni, due centri di imputazione: la AAG, dalla sua costituzione del 1896, il Comune-ente dal 1976. Questo passaggio non ha mutato il regime giuridico dei beni. Il vigente ordinamento prevede che le terre della comunità dei naturali siano gestite e rappresentate dagli enti gestori, che normalmente sono le associazioni agrarie o le rappresentanze frazionali, e solo in via residuale in assenza di queste il Comune. Anche in caso di scioglimento degli enti di gestione e di passaggio dei beni all'amministrazione del Comune, questo non diventa proprietario dei beni degli abitanti, ma ne ha esclusivamente la gestione in qualità di ente esponenziale.

⁷⁹ L'A. ha dedicato diversi contributi allo studio della natura giuridica dei canoni demaniali. Su questa distinzione ha ancora di recente riflettuto F. Angeli, *Le enfiteusi nel sistema degli usi civici*, in *Sanzioni amministrative in materia di usi civici*, cit.,

⁸⁰ Cfr. *Rassegna di giurisprudenza sugli usi civici*, a cura di G. Flore, A. Siniscalchi, G. Tamburrino, Milano 1956, p. 41 e 43

[11.5] Come ha sintetizzato magistralmente il Cerulli, in una pagina che qui conviene riportare estesamente,

«la comunità d'abitanti è titolare dei suoi diritti come soggetto collettivo (...) ma essa come tale non è soggetto giuridico, e quindi non può essere titolare di situazioni giuridiche. Lo sono, in proprio, i singoli membri della comunità – i cives – che i diritti della comunità esercitano nel loro stesso interesse, e perciò uti singuli. La comunità non è soggetto giuridico: l'imputazione ad essa dei diritti e delle altre situazioni giuridiche resta un fatto meramente astratto (...) / Nella proprietà collettiva di diritto pubblico, ma in genere in tutte le situazioni soggettive imputate ad una entità collettiva, si ha un fenomeno... di distribuzione dei poteri e delle facoltà costituenti il contenuto della situazione dominicale tra l'ente (la forma organizzativa) nel quale la comunità d'abitanti trova il suo rappresentante nel nostro ambito: comune, frazione (amministrazione separata frazionale) associazione agraria – e la comunità stessa come quella vivente nei suoi singoli membri».

L'evenienza nella quale la forma organizzativa della comunità assuma la personalità giuridica, prosegue l'illustre Autore (in discussione critica con posizioni dottrinali risalenti alla lezione del Venezian)

«certamente non trasforma il diritto collettivo della comunità stessa in diritto individuale della persona giuridica, come pure è stato autorevolmente sostenuto, ma costituisce un mero schema tecnico per l'imputazione dei poteri e delle facoltà di amministrazione e gestione della proprietà comune che spettano alla forma organizzativa

nell'ambito dello schema logico che s'è indicato e che presuppone l'appartenenza del dominio alla collettività»⁸¹:

[11.6] Ristabilire una linea di continuità tra l'ente AAG costituito nel 1896 ai sensi della legge Tittoni 4 agosto 1894, n. 397 e l'attuale Consiglio per la riattivazione della *Comunanza agraria dell'“Appennino gualdese”* (che a quell'ente pretende di ricollegarsi, in assenza di un formale atto di scioglimento dopo la contestata riassunzione del 1976), assume ulteriore significato alla luce della c.d. *Legge montagna* del 31 gennaio 1994, n. 97. Questa ha infatti esteso in modo generalizzato la personalità giuridica di diritto privato a tutte le «*organizzazioni montane, anche unite in comunanza, comunque denominate*», che gestiscono beni agro-silvo-pastorali, conservando la proprietà collettiva, indivisibile e inusucapibile, dei patrimoni. Tra queste organizzazioni la legge espressamente comprende, all'art. 3, 1° comma, le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397 sui domini collettivi nelle province dell'ex Stato pontificio, che gestiscono i beni c.d. di «*uso civico*» delle comunità locali⁸². Come ricorda Maria Athena Lorizio in un recente significativo contributo, le antiche università agrarie degli ex stati pontifici furono riconosciute enti giuridici, dopo aver sostenuto alla fine dell'800 lotte durissime per ottenere il riconoscimento della

⁸¹ Ivi, p. 306

⁸² Cfr. la l. 31 gennaio 1994, n. 97 per le zone montane, art. 3, comma 1°: «*Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, sulla base dei seguenti principi.*

personalità giuridica di natura pubblicistica⁸³. Con l'art. 3 primo comma della legge in parola il legislatore ha affidato alle Regioni il compito di riordinare la disciplina di queste organizzazioni, *«al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali»*. Ferma restando l'autonomia statutaria, la legge ha modificato la struttura organizzativa degli enti di gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva, per favorirne operatività ed efficacia gestionale, rispetto all'organizzazione preesistente delle comunità di abitanti, comunque denominate.

[11.7] Le organizzazioni sono trasformate in gestori privati, secondo criteri stabiliti con legge regionale. Tra l'altro è previsto il loro *«coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale»*. Si tratta, come è stato bene evidenziato, di un sistema misto di gestione *«che tende a conciliare l'operatività e l'efficienza dell'operatore privato con lo specifico regime di indisponibilità e di tutela del patrimonio in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile»*⁸⁴.

[11.8] L'emanazione di questa legge ha sollevato il problema della giurisdizione delle comunanze delle province ex pontificie, divenute dopo la legge 31 gennaio 1994, n. 97 di diritto privato. A questo riguardo, sembra da accogliere e da estendere alle altre realtà degli Stati ex pontifici, l'opinione di Alberto Germanò

⁸³ Cfr. M.A. Lorizio, *Il governo della proprietà collettiva intesa come complesso di diritti e patrimoni delle comunità locali. Nuove forme di gestione collettiva tra pubblico e privato. Osservazioni di carattere giuridico*, in «Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva», 2006, 1, pp. 233-241, a p. 236, nt. 5

⁸⁴ Lorizio, *Il governo della proprietà collettiva*, cit., p. 237.

relativa alle partecipanze di Cento, nel ferrarese. Questo autore, riferisce che le partecipanze in parola, menzionate nella Relazione Rava e quindi sicuramente insistenti nelle terre già della Chiesa, «non sono “fuori” dalla giurisdizione del Commissario liquidatore perché l’art. 10, comma 2, della legge 1102/1971, che esclude dalla soggezione alla disciplina degli usi civici “le regole ampezzane di Cortina di Ampezzo, quelle del Comelico, le società degli antichi originari della Lombardia e le servitù della Val Canale” non sembra che possa avere una interpretazione estensiva»⁸⁵.

— o —

Sintesi

Il Consiglio comunale di Gualdo Tadino adottò nel 1976 il provvedimento unilaterale di “riassunzione” in amministrazione diretta dei beni della Montagna nella convinzione, errata storicamente e giuridicamente, che la “Amministrazione Appennino Gualdese” fosse un’istituzione di emanazione comunale e che le terre pascolive e boschive della Montagna appartenessero al Comune-ente.

La piena proprietà dei beni della Montagna fu definitivamente consolidata nella collettività degli utenti di Gualdo Tadino con sentenza 7-14 maggio 1893 degli arbitri del circondario di Foligno. A séguito di questa affrancazione/liquidazione invertita, il carattere di imprescrittibilità e inalienabilità proprio dell’uso civico, si trasmise ai terreni attribuiti alla generalità degli abitanti di Gualdo Tadino.

⁸⁵ Cfr. *Studio per un progetto di codice agricolo*, a cura di A. Germanò, Milano 2009, pp. 248-249, nt. 97. Altra parte della dottrina ritiene, invece, non esaustivo questo elenco, propendendo per una sua interpretazione estensiva.

L'atto notaio Nannarone dell'8 giugno 1859, per l'affrancazione del canone annuo dovuto ai proprietari, determinò un effetto espansivo di un diritto reale preesistente negli utenti di Gualdo Tadino, solo liberato dall'obbligo di corresponsione dell'annuo canone.

Alla luce della documentazione rinvenuta e della ricostruzione storico-giuridica svolta, lo scrivente CTU ritiene sia del tutto da escludere la tesi della patrimonialità in capo al Comune-ente dei beni della Montagna, come descritti e individuati negli allegati elenchi di terreni (e in particolare nell'"Elenco Bacchettoni" del 1889) e nelle mappe cartografiche elaborate dal geometra Giovanni Franceschetti sulla base di accertamenti svolti sui catasti storici.

Appare pertanto fondato il ricorso di parte attorea quando si afferma che *«la Comunanza agraria aveva un proprio ordinamento del tutto distinto da quello del Comune di Gualdo Tadino ed una propria autonomia giuridica riconosciuta dall'Autorità costituita»* (Ricorso introduttivo, p. 26) e quando ancora si afferma che essendo i beni *«che costituiscono la proprietà collettiva, per loro originaria natura... inalienabili, indivisibili, vincolati alla loro destinazione ed imprescrittibili è perfettamente legittimo che l'Ente che aveva, a suo tempo, acquistato i relativi diritti rivendichi ora la proprietà e il possesso, in rappresentanza dei propri consociati»* (ivi, p. 29).

Ad avviso dello scrivente la delibera del Consiglio comunale n.114 del 27 novembre 1976 di "riassunzione" in amministrazione diretta dei beni della Montagna di Gualdo, si deve considerare illegittima e lesiva dei diritti della popolazione gualdese. Di tali diritti la comunanza "Amministrazione Appennino Gualdese" era la legittima ed esclusiva rappresentante.

12. Appendice documentaria (trascrizione e regesto di documenti)

INDICE DEI DOCUMENTI

1. *Breve di papa Paolo III, Roma 19 ottobre 1546; istanza delle autorità comunitative di Gualdo Tadino, per chiedere il rispetto dei disposti, Gualdo Tadino, 9 luglio 1803; parere dell'amministratore dei beni, tesoriere camerale Alessandro Pianciani, Spoleto, 19 luglio 1803.*
2. *Decreto dell'Amministrazione del Buon Governo, sui danni arrecati ai pascoli della Montagna di Gualdo Tadino e il loro ristoro, Roma, 4 settembre 1802.*
3. *Istanza inviata alla Congregazione del Buon Governo. Il governatore di Gualdo Tadino chiede il pagamento del compenso per la ricognizione effettuata dal segretario comunale dei beni ex comunitativi, ora camerali, Gualdo Tadino, 18 settembre 1802.*
4. *Istanza di Francesco Calai, possidente di Gualdo Tadino, per ottenere in enfiteusi per 90 anni i beni già comunitativi della Montagna gualdese, Gualdo Tadino, 23 aprile 1803; parere negativo dell'amministratore del Buon Governo, tesoriere camerale Alessandro Pianciani, Spoleto, 7 giugno 1803.*
5. *Sentenza della Giunta degli Arbitri di Foligno, Foligno 7-14 maggio 1893.*
6. *Adunanza degli utenti della Montagna per l'approvazione del Regolamento e dei ruoli dei componenti il Consorzio degli utenti, Gualdo Tadino 25 ottobre 1896.*

Documento 1

Breve di papa Paolo III, Roma 19 ottobre 1546; istanza delle autorità comunitative di Gualdo Tadino, per chiedere il rispetto dei disposti, Gualdo Tadino, 9 luglio 1803; parere dell'amministratore dei beni, tesoriere camerale Alessandro Pianciani, Spoleto, 19 luglio 1803

FONTE: ASRo, SCBG, Serie II, Atti per luoghi, b. 1976, Gualdo Tadino (1802-1805), fasc. Spoleto 1803, 19 luglio (copia autentica). Documenti inediti.

Il 9 luglio 1803 i pubblici rappresentanti di Gualdo Tadino avanzano un'istanza («*supplica*») alla SCBG, con la quale rivendicano il diritto della comunità a percepire le rendite annuali della Montagna. Essi allegano il testo di un breve apostolico di Paolo III, datato Roma, 19 ottobre 1546 (estratto in copia autentica dall'Archivio comunale di Gualdo). Con questo breve in forma di lettera il papa poneva fine a una controversia tra la comunità e i governatori pontifici, riconoscendo ai “diletti figli” gualdesi la rendita ordinaria di 40 scudi («*summam quadraginta scutorum auri*»), che corrispondeva alle entrate percepite annualmente dalla Camera Apostolica *ex pratis et pascuis montium districtus Gualdi*, nonché le eventuali maggiori entrate generate dalla gestione di detti beni. Nella ricostruzione fatta dal papa si legge che il cardinale Andrea Matteo Palmieri, governatore [dal 1533, nota dello scrivente] di Gualdo preso atto dell'incameramento dei beni da parte della Camera Apostolica, aveva gratificato i gualdesi assegnando loro la rendita fissa annuale dei pascoli, rendita che il suo luogotenente aveva esteso ai cc.dd. *residui* (ossia le eventuali ulteriori entrate). Il papa confermava tale diritto dei gualdesi di percepire integralmente questa rendita («*annuo fructu, redditu et proventu ac residuo uti, ac gaudere et annuatim integre eos percipere*»).

Il 19 luglio 1803 Alessandro Pianciani, Amministratore del Buon Governo a Spoleto, inoltra a Roma alla SCBG l'istanza in parola dei gualdesi. Il Pianciani non ravvisa la necessità di compiere ulteriori indagini, rispetto alla richiesta avanzata, ritenendo che «*non può porsi in dubbio, come è innegabile, che dai tempi anche più remoti ciò che godevano, ed han goduto le comunità era per lo più di piena pertinenza del Principato ed il Breve della felice memoria di Paolo PP. III, che dassi unito al memoriale medesimo... lo dimostra abbastanza. Con*

questo si è voluto accordare al Pubblico ricorrente una beneficenza sul prodotto dei Beni Camerali, onde potesse più agevolmente supplire alle necessità di questa Popolazione, appunto perché lo richiedevano le allora attuali circostanze, ed in vista di queste, anche le altre comunità dello Stato hanno dovuto es//ser partecipi alla stessa beneficenza. / Coll'andar degli anni variano le cose e dalle circostanze medesime il Principato stesso si trova alle volte in necessità di mutare i sistemi. Ciò egli ha voluto, quando col recente notissimo motu proprio [scil. motu proprio 19 marzo 1801] ha richiamato a sé, ed assunta l'amministrazione di quei beni medesimi di sua particolar pertinenza, e de' quali ne ha sempre conservato il pieno e diretto dominio, per erogarne il prodotto in beneficio di quei creditori, che colla mole dei crediti troppo gravavano le comunità dello Stato. Con questa giusta sanzione non ha fatto alle comunità medesime un aggravio (il capitolo 10 dello stesso Motu Proprio lo pone in chiaro), bensì le ha recato un vantaggio, quando le ha sottratte dal peso di quei debiti, al di cui pagamento trovavansi impossibilitate. Ciò posto, se tutte le comunità dello Stato reclamassero le beneficenze in passato accordatele per sovrana clemenza in vista delle circostanze, e ciò le fosse accordato, sarebbe lo stesso che rendere inutile l'accennata giusta // sanzione, le savie disposizioni del Motu Proprio medesimo, che così ha voluto, mercé le attuali presenti circostanze e per un sollievo dei proprj sudditi. L'aprire questa strada sarebbe a mio senso troppo pregiudicevole alle dirette mire del Principato, poiché la condiscendenza per una Comunità far dovrebbe che non fosse negata a tutte le altre. / Il Pubblico ricorrente, a cui in vigore di esso Motu Proprio, è stato rilasciato il Dazio di Foglietta, e Spina, l'altro sui generi di consumazione.... Non par credibile che trovisi presentemente in necessità di ripetere ciò che stima le sia stato concesso, e come un peso infisso, sul prodotto dei beni ex comunitativi, in vigore di un breve, a cui dal più volte menzionato Motu Proprio sembra che sia stato pienamente derogato».

Il Pianciani afferma pertanto che le istanze della comunità «non possono meritarsi alcuna considerazione». Dal fascicolo non si deduce la decisione assunta dalla SCBG, ma da varie fonti sappiamo che negli anni successivi l'amministrazione pontificia continuò a trarne le rendite, prima della definitiva vendita, con rogito Toschi del 1805.

Documento 2

Decreto dell'Amministrazione del Buon Governo, sui danni arrecati ai pascoli della Montagna di Gualdo e il loro ristoro, Roma, 4 settembre 1802

FONTI: ASRo, SCBG, Serie VIIa, *Amministrazione dei beni delle Comunità devolute alla RCA*, vol. I (1802, 21 agosto – 31 dicembre), 2 carte n.n. Inedito.

Nella serie VIIa dell'ASCBG, il fondo *Amministrazione dei beni delle Comunità devolute alla RCA* conserva i provvedimenti amministrativo-giurisdizionali della Congregazione del Buon Governo relativi ai beni ex comunitativi, devoluti alla Camera Apostolica, la cui amministrazione il *motu proprio* 19 marzo 1801 assegnava a questa Congregazione. Il vol. I (21 luglio-31 dicembre 1802) reca nel dorso la seguente dicitura: «*Lettere / della S. Congregazione del B. Governo / dell'Amministrazione de' Beni delle / Comunità devolute alla Camera / 1802/.... Gio. Francesco Falzacappa Segretario*». I documenti non sono numerati, ma ordinati cronologicamente per udienza e per località. I provvedimenti del 1802 sono emessi dall'uditore del Camerlengo, mons. Pio Ferrari. Col provvedimento di séguito trascritto, del 4 settembre 1802, il Buon Governo attribuisce ai comunisti di Gualdo la facoltà di indagare senza solennità di processo (“*senza strepito, e figura*”) sugli autori dei danneggiamenti ai pascoli della Montagna gualdese ad opera di allevatori confinari, al fine di ottenere il ristoro. Il magistrato afferma che «*ora tali pascoli appartengono*» alla Camera apostolica.

Trascrizione

Gualdo / Comunisti 4 settembre 1802 [nel margine]

Essendo stata assicurata la S. C. de gravi pregiudizi, che da diversi Particolari sono stati cagionati all'affitto de' Pascoli di codesta Montagna con l'usurpazione di porzione di terreno confinante con la loro Possidenza, e ciò per mancanza dei soliti termini divisori, si concedono a Voi in vigore della presente e per quest'unico og//getto le facoltà economiche della stessa S.C., affinché procediate senza strepito, e figura di giudizio contro gl'istessi usurpatori, e provvediate non solo al disordine, ma ancora alla indennità degli affittuari, ed a quella della R.C.

a cui ora tali pascoli appartengono. Darete quindi esatto riscontro del vostro operato.

Documento 3

Istanza inviata alla Congregazione del Buon Governo. Il governatore di Gualdo Tadino chiede il pagamento del compenso per la ricognizione effettuata dal segretario comunale dei beni ex comunitativi, ora camerale, Gualdo Tadino, 18 settembre 1802

FONTE: ASRo, SCBG, Serie II, Atti per luoghi, b. 1976, Gualdo Tadino (1802-1805), fasc. Spoleto 1802, 30 ottobre. Inedito.

Il 18 settembre 1802 Paolo Carosi, governatore della Terra di Gualdo, e Lorenzo Cajani segretario, chiedono il riconoscimento di gratificazioni economiche per aver «*coll'industria, e colla fatica materiale*» eseguito indagini a favore della RCA e composto degli “specchi”, inviati a Spoleto, all'Amministrazione camerale. Essi avevano accertato «*che un capitale di circa tremila scudi veniva posseduto impunemente da alcune università sotto nome pubblico, qual possidenza perché si riconosceva sotto nome di Comunità, e passata era ad essere Cammerale. Il corrispondente dettaglio di tutto è stato trasmesso all'Amministratore camerale di Spoleto*». Il 30 ottobre 1802 l'amministratore camerale dei beni di Gualdo, Alessandro Pianciani trasmette da Spoleto l'istanza dei due amministratori gualdesi, specificando che gli «*specchi de' beni comunitativi divenuti camerale, prima dell'università di S.Pellegrino, Caprara, e Grello territorio di detta Terra [di Gualdo] e del Boschetto nel Territorio di Nocera*» erano stati formati da Lorenzo Cajani, mentre non sapeva quale influenza vi avesse avuto l'altro supplicante, il dottore Paolo Carosi, già Governatore. Dichiara inoltre che il segretario in parola oltre la «*descrizione delli terreni colla sua quantità mi poneva al giorno dell'affitto di ciascun corpo de' medesimi*».

Documento 4

Istanza di Francesco Calai, possidente di Gualdo Tadino, per ottenere in enfiteusi per 90 anni i beni già comunitativi della Montagna gualdese, Gualdo Tadino, 23 aprile 1803; parere negativo dell'amministratore del Buon Governo, tesoriere camerale Alessandro Pianciani, Spoleto, 7 giugno 1803.

FONTE: ASRo, SCBG, Serie II, *Atti per luoghi*, b. 1976, Gualdo Tadino (1802-1805), fasc. Spoleto 1803, 7 giugno. Inedito.

Il 23 aprile 1803 Francesco Calai, possidente di Gualdo di Nocera, chiede alla Congregazione del Buon Governo in enfiteusi per 90 anni i beni già comunitativi, divenuti camerale con il *motu proprio* del 1801, per la corrisposta annua di 200 scudi. Allega alla domanda due tabelle autentiche, una sub a), relativa alle rendite del decennio 1790-1800; una sub b) sulle uscite annuali. Chiede l'enfiteusi «*con quei pesi e vantaggi con cui li ha goduti la Communità di Gualdo sua patria, obbligandosi di mantenere inviolabili i diritti che ha quella popolazione di pascere e di legnare*». La richiesta fu inoltrata il 31 maggio alla SCBG dal governatore di Gualdo dott. Girolamo Corvino, che espresse parere favorevole. L'amministratore dei beni, Alessandro Pianciani di Spoleto, nel «*rispingere*» ossia nel trasmettere alle autorità romane la domanda, dichiara di avere chiesto lumi a questo Governatore «*onde poterle avanzare con qualche sicurezza la richiestami informazione*». Il Pianciani rileva che il richiedente ha ommesso di indicare i prodotti dell'ultimo triennio, che sono stati superiori a quelli dei trienni precedenti. Dichiara inoltre che nel prendere notizie «*per camminare con qualche sicurezza*» si è rivolto oltre al Governatore a «*persona ben pratica di quel luogo, di ottimo carattere, e di tutta fiducia, da cui sono stato assicurato che l'accordare la richiesta enfiteusi, sarebbe molto pregiudicevole alla classe indigente, e numerosa del luogo medesimo, per non dire la rovina. È da sapersi, che in Gualdo vi è un arte viva di molti fabbricieri di piatti, e vasi di questo genere, che non solo campano con tal professione, ma sono il vero oggetto, che anche molti, e molti altri poveri individui colle proprie famiglie sussistono per tal cagione. Questi hanno del continuo bisogno delle legna di faggio, che sono nella montagna per cuocere le loro fornaci, e li poverelli pagando a quel Pubblico un piccolo dazio per le piccole bestie, che tengono da trasporto, vanno e vengono del continuo dalla predetta non vicina montagna coi carichi di detta legna tagliata*

nei luoghi, che per antichissima consuetudine, le vengono designati, e vendendoli senza intermissione a detti artefici, col ritratto di queste, coi funghi ed altro, che trovano di silvestre campano e sussistono alla giornata colle loro famiglie". Ritiene pertanto il Pianciani, che per quanto il l'istante *"abbia dichiarato di lasciar libero il diritto di pascere, e di legnare, non si è espresso di mantenere ancora questa per quel paese opera troppo proficua, e necessaria, che potrebbe ridursi anche a foro contenzioso"*. Il Pianciani ritiene che, aumentando questi il dazio, rischierebbe non solo di portare alla *"desolazione"* gli indigenti, ma anche le stesse officine. L'amministratore allega inoltre copia di una lettera della SCBG indirizzata nel 1801 al governatore di Gualdo, con la quale non si approvava l'affitto generale dei beni in questione. Il Pianciani si dichiara dunque contrario a concedere la detta richiesta di enfiteusi per gli offerti annui 200 scudi, sostenendo che *"non è nemmeno espediente di accordarla in conto alcuno in riguardo dei pregiudizi che potrebbero incontrare molte intere famiglie, ed in particolare la suaccennata classe indigente"*.

Documento 5

Sentenza della Giunta degli Arbitri di Foligno, Foligno 7-14 maggio 1893.

FONTE: ACUCRo, *Fondo Giunte degli arbitri, Giunta degli arbitri di Foligno*, b. 1 (originale)

La sentenza originale manoscritta emessa il 7-14 maggio 1893 dalla Giunta degli Arbitri di Foligno è conservata nell'Archivio del Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana, di Roma (*Giunta degli arbitri di Foligno*, b. 1, nella quale sono raccolte le sentenze; (il fascicolo della causa di Gualdo si trova nella b. 3). Esiste anche un'edizione a stampa di questo testo, che presenta diverse scorrettezze. Questa stampa, di cui si trova copia nell'Archivio comunale di Gualdo Tadino, fornisce in calce al testo l'informazione che il testo della sentenza fu letto l'8 febbraio 1895 nel consiglio comunale, nell'imminenza della creazione della "Comunanza Agraria".

[c.1r] *In nome di Sua Maestà / Umberto I° / per grazia di Dio e volontà della Nazione / Re d'Italia. / La Giunta degli Arbitri del Circondario di Foligno, composta degli illustrissimi signori Pierucci avv. Enrico Presidente / Campiani avv. Giuseppe arbitro / Bertuzzi ing. Giovanni arbitro / ha pronunciato la seguente / sentenza / nella causa tra / Bacchettoni Giovanni e Filippi Teresa, rappresentati dall'avv.to Tonni Riccardo in virtù di mandato speciale 24 novembre 1892 rogito De Lusa di Roma / il Comune di Gualdo e per esso il sig. ff. di Sindaco Ugo Guerrieri / nonché / i Commissari degli utenti e cioè Cioli Pietro, Mazzoni Francesco e Boccolini Ettore per le Frazioni di Voltole e Grello. // [c.1v] Giovagnoli Paolo, Ginocchietti Bonifacio per la Frazione Rigali. / Angeli Luigi, Gatti Daniele per la Frazione di Pieve Compresseto^a. / Vinciotti Giuseppe per le Piaggie. / Pallucca Cesare e Regni Vincenzo per S. Pellegrino. / Ippoliti Giovanni, Mariotti Angelo per Palazzo. / Fabrizzi Angelo, Fazi Francescangelo per Vaccara. / Santini Francesco per Roveto. / Venturi Luigi per Caprara e Crocicchio, rappresentati dall'avv. Accoramboni^b.*

Il Procuratore dei signori Bacchettoni e Filippi ha concluso: / «Di consentire che venga decretata l'affrancazione a favore del Comune di Gualdo Tadino e degli utenti della montagna spettante ai suoi

^a Nel testo erroneamente *Copusseto*

^b Nel testo erroneamente *Accarimbani*.

clienti Bacchettoni Giovanni e Filippi Teresa per il corrispettivo dell'annuo canone che verrà dalla Giunta stabilito in seguito alla relazione peritica. Ha chiesto che // [c.2r] l'affrancazione stessa debba essere decretata a far tempo dalla pubblicazione della sentenza e che le spese giudiziali siano poste a carico dell'affrancante a termini di legge». / Il Procuratore del Sindaco ed utenti del Comune ha concluso «insistendo perché siano ammessi il Comune e gli utenti all'affrancazione dei beni in questione per il corrispettivo annuo canone di che nella relazione peritica, ponendo le spese a chi di ragione.

Ritenuto non essere controverso fra le parti in linea di fatto il diritto di servitù di pascere e legnare a favore degli abitanti di Gualdo Tadino, sui beni di spettanza dei Sig.ri Bacchettoni Giovanni e Filippi Teresa situati nella montagna di detto Comune della superficie di Ettari 215100,20. / Ritenuto che oltre a ciò nell'elenco pubblicato dal Sindaco di Gualdo Tadino in esecuzione della // [c.2v] legge 24 Giugno 1888 i beni siti in montagna e sopra accennati figurano soggetti alla servitù di pascere e legnare in favore della generalità degli abitanti di quel Comune. / Ritenuto che adempiute le prescrizioni di cui all'art. 10 del Regolamento 29 Agosto 1889 la Giunta degli arbitri in base all'art. 11 del precitato regolamento citava col mezzo di Usciere Giudiziario le parti alla pubblica udienza perché emettessero le loro deduzioni. / Che spiccatasi la citazione d'ufficio comparse le parti, nelle persone di cui sopra, all'udienza stabilita furono dopo diversi aggiornamenti, dalle parti stesse richiesti, fatte le deduzioni di cui sopra, è trascritto il tenore. / Ritenuto che in seguito e d'accordo sempre delle parti, nominato il perito per gl'incombenti di che nella sentenza del 5 marzo 1893, il perito stesso rimise nei termini da // [c.3r] quella sentenza designati l'analogo perizia con la quale veniva a decifrarsi quale era il canone che avrebbero dovuto pagare gli utenti per essere ammessi all'affrancazione dei beni gravati di servitù. / Ritenuto che consta dagli atti come le parti in causa concordarono il canone il £. 4.400 annue come corrispettivo ai proprietari dell'affrancazione dei beni che essi venivano a richiedere. / Ritenuto che furono adempiute tutte le prescrizioni di legge. / Ritenuto che nella ultima udienza stabilita le parti conclusero nel modo sopra riportato, per cui venne la causa rimessa per sentenza. / Su di che / Visti gli atti e documenti tutti della causa. / Considerando che in base agli atti esibiti ed alle informazioni assunte sia evidente doversi al caso applicare l'art. 9 della legge ridetta riconosce/[c.3v]dosi indispensabile per la popolazione di Gualdo Tadino l'applicazione di detto articolo e che questa dunque continui nell'esercizio dell'uso, poiché l'estensione del terreno che altrimenti dovrebbe cedere in corrispettivo dell'affrancazione viene a

risultare insufficiente alla popolazione di Gualdo Tadino per proseguire, come il passato, nell'esercizio della pastorizia, avuto anche riguardo alle speciali condizioni di quei luoghi e conforme la sentenza del 5 marzo u.s., la quale stabiliva questo principio, e perciò deveniva alla nomina del perito per la determinazione del canone, sentenza accettata dalle parti conforme risulta dai verbali di causa. / Considerando che oltre a ciò i proprietari stessi dei fondi sopra menzionati hanno riconosciuto la necessità che siano gli utenti ammessi all'affrancazione di quei beni, come appunto risulta dalle conclusioni // [c.4r] da loro spiegate. / Considerando che ciò posto il canone offerto dagli utenti e accettato dai proprietari dei fondi ridetti debba ritenersi dalla Giunta per equo e giusto, rimanendo eziandio questo canone accertato dalla perizia in atti la quale decifrava il canone nella somma di £. 4200 a £. 4500. / Considerando che è fuori di dubbio che il canone di cui sopra comprende necessariamente tutti i beni di proprietà dei signori Bacchettoni e Filippi di cui nell'elenco sopra rammentato e nelle carte relative esibite dalle parti in causa. / Considerando che è evidente che accogliendosi la domanda degli utenti è sottinteso che non pagando il canone, i proprietari avrebbero il diritto alla riapprensione dei loro beni a danno e spese degli utenti ridetti essendo troppo esplicita la prescrizione di legge in proposito. / Considerando che nulla osta a che // [c.4v] la Giunta degli Arbitri accolga eziandio la domanda dalle parti avanzata nel verbale del 7 corrente mese circa la determinazione dell'epoca in cui debbano essere soddisfatti i pagamenti del canone e il luogo dove questo deve essere effettuato. / Considerando come sia pure per l'accordo delle parti da stabilirsi che gli effetti del deliberato presente abbiano vita dal giorno della pubblicazione della presente sentenza. / Considerando, come è chiaro, che come il consorzio degli utenti ha la sua legale rappresentanza nel Comune ove essi risiedono e dimorano, per cui sebbene essi siano tenuti al pagamento del canone, pure di fronte ai proprietari è il Comune che deve rispondere ed effettuare tale pagamento, e tanto è ciò vero che quando si verificasse opposizione d'interessi fra l'Amministrazione Comunale ed il Consorzio degli utenti, l'art. 82 della legge // [c. 5r] Comunale e Provinciale non manca di provvedere questi del mezzo di procurarsi una speciale rappresentanza. / L'art. 10 poi della precitata legge chiaramente prescrive che quando esistesse opposizione tra il Comune e gli utenti, prima di divenire alle operazioni di cui all'art. 9 dovrà procedersi alla nomina dall'Autorità competente di una Commissione di 3 o 5 utenti iscritti, i quali avranno nel giudizio arbitrale la rappresentanza di tutti gli utenti; nel caso non vi era opposizione d'interessi tra il Comune e gli utenti in quantoché il Comune non era proprietario dei fondi gravati da servitù. È ben vero

però che trattandosi di cosa che riguarda esclusivamente gli utenti, sebbene questi nel caso presente avessero nel Comune la legale rappresentanza, pure avevano il diritto d'intervenire al giudizio arbitrale a tutela del proprio interesse e a completare così le domande che il Comune per conto di essi veniva alla // [c.5v] Giunta a presentare. Anzi per l'identica ragione la loro comparsa in giudizio era doverosa trattandosi che se il Comune ha la rappresentanza e l'amministrazione, essi hanno il possesso ed il godimento della servitù. / Considerando che le spese tutte del giudizio debbono stare a carico per virtù di legge agli utenti affrancanti. / Per questi motivi / In contraddittorio delle parti e accogliendo la domanda avanzata dal Sindaco di Gualdo Tadino e dagli utenti del Comune. / Visti gli articoli 9 e 15 della legge 24 giugno 1888 e 3 agosto 1891. / Dichiaro / Di ammettere come ammette gli utenti ridetti all'affrancazione di tutti i fondi gravati da servitù e di proprietà dei signori Bacchettoni Giovanni e Filippi Teresa situati nella montagna del Comune di Gualdo Tadino // [c.6r] e come si trovano descritti nelle mappe di cui al relativo elenco ed allegato, della superficie di ettari 2151.0020. / Ordina al Comune di Gualdo Tadino in rappresentanza degli utenti che <sono> sopra nominati di pagare ai proprietari sopra menzionati il canone annuo di £. 4.400, con dichiarazione che non pagando, torneranno i beni in pieno diritto e possesso ai proprietari ridetti. / Ordina pure che tale canone debba essere pagato in due annue rate eguali e cioè la prima entro il 15 Giugno e la seconda entro il 15 Gennaio di ciascun anno e che questi pagamenti debbano essere fatti al domicilio del creditore sig. Giovanni Bacchettoni. / Condanna il Comune in rappresentanza degli utenti stessi nelle spese tutte del presente giudizio da liquidarsi nei modi e forme di cui all'art. 19 del precitato regolamento. // [c.6v] Così deliberato questo dì 7 maggio 1893 [seguono firme autografe dei tre membri del Collegio].

Letta e pubblicata la presente sentenza da me infrascritto Cancelliere nell'udienza del 14 maggio 1893 assenti le parti [segue firma autografa del Cancelliere].

Documento 6

Adunanza degli utenti della Montagna per l'approvazione del Regolamento e dei ruoli dei componenti il Consorzio degli utenti, Gualdo Tadino 25 ottobre 1896.

FONTE: ASCGT, *Fondi Aggregati, Amministrazione dell'Appennino Gualdese (1893-1977)*, Serie 2, Deliberazione degli organi collegiali, Consiglio di Amministrazione, registro n. 2 (4 agosto 1895-10 maggio 1897). Consta di 5 cc. non numerate. Inedito.

Il 25 ottobre 1896 si riunirono a Gualdo Tadino, nella chiesa di S. Agostino, gli utenti della Montagna per approvare il Regolamento e i ruoli dei componenti il "Consorzio", in esecuzione degli articoli 2 e 3 della legge 4 agosto 1894, n. 397. Presenti 78 utenti. L'elezione della commissione per la stesura dello statuto si era svolta l'11 agosto del 1895, quando gli utenti si erano legalmente riuniti per la prima volta al fine di «*costituire in ente autonomo l'Appennino Gualdese anche per far cessare l'inconveniente di vedere sottostare ai gravami al paro di chi ne riceve benefizi, quei che non ritraggono in oggi utile alcuno dalla montagna*». Lo statuto e i ruoli furono approvati all'unanimità.

Amministrazione dell'Appennino Gualdese. L'anno Milleottocentounovantasei addì venticinque ottobre (25 ottobre 1896) e precisamente nella chiesa di Sant'Agostino in Gualdo Tadino, sono stati convocati gli Utenti della Montagna per l'approvazione del Regolamento e dei ruoli dei componenti il Consorzio in esecuzione degli articoli 2 e 3 della legge 4 agosto 1894, n. 397 come all'avviso regolarmente pubblicato in data 12 ottobre 1896. / Trovansi presenti i signori: 1.Guerra Giacomo fu Luigi; 2.Maurizi Francesco fu Luigi; 3.Baldam Angelo di Giuseppe; 4.Panunzi Michele fu Barnaba; 5.Brambilla Asnullo fu Basilio; 6.Morrone Adriano di Vincenzo; 7.Vecchiarelli Emiliano fu Raffaele; 8.Guerrieri Ugo di Vincenzo; 9.Allegrucci Giovanni fu Vincenzo; 10.Giovagnoli Paolo; 11.Bianchi Giovanni fu Mattia; 12.Alfonsi David fu Giuseppe; 13.Alfonsi Patrizio fu Giuseppe; 14.Sabatini Agostino fu Raffaele; 15.Morrone Vincenzo fu Francesco; 16.Parabi Alceste fu Francesco; 17.Alberigi Francesco fu Raffaele; 18.Bucari Egidio di Giuseppe; 19.Luzi Carlo fu Benedetto; 20.Viventi Vincenzo fu Nicola; 21.Paffi Luigi fu Angelo; 22.Angeli Carlo di Giuseppe; 23.Scassellati Vincenzo fu Nicola; 24.Morrone Giuseppe di Antonio; 25.Gaudenzi Luigi fu Angelo; 26.Sanfigi Pietro di Nicola; 27.Anastasi Giuseppe fu Antonio; 28.Pennoni Michele fu Giovanni Antonio; 29.Viventi Giuseppe fu Francesco; // 30.Scassellati

Pasquale fu Giuseppe; 31.Santini Francesco di Giuseppe; 32.Boccolini prof. Giovanni fu Rinaldo; 33.Tega Alessio fu Giovanni; 34.Paoletti Vincenzo fu Filippo; 35.Confidati Aristide fu Michele; 36.Benzi Salvatore fu Giuseppe; 37.Gammaitoni Giuseppe di Carlo; 38.Costantini Adamo di Salvatore; 39.Ribacchi Rodolfo di Onorato; 40.Ribacchi Onorato fu Rinaldo; 41.Pucci Egidio fu Giuseppe; 42.Bernabei Felice fu Angelo; 43.Guerrieri avv. Giulio di Vincenzo; 44.Fedi Tancredi fu Costantino; 45.Carlotti Domenico fu Filippo; 46.Mataloni Alfonso fu Angelo; 47.Ruzzo Vincenzo fu Luigi; 48.Ferranti Alfredo di Angelo; 49.Natali Filippo; 50.Donnini Antonio di Adriano; 51.Rondelli Giuseppe fu Antonio; 52.Gammaitoni Pasquale di Luigi; 53.Maurizi Giuseppe fu Luigi; 54.Scassellati Angelo fu Giuseppe; 55.Giovagnoli Luigi fu Alessandro; 56.Pennoni Salvatore fu Andrea; 57.Fazi Vincenzo di Angelo; 58.Vinciotti Giuseppe di Vincenzo; 59.Sabatini Raffaele di Agostino; 60.Morrone Antonio fu Giuseppe; 61.Vecchietti Vincenzo fu Luigi; 62.Pennacchioli Luigi fu Nicola; 63.Aliprandi Giovanni fu Medoro; 64.Ippolliti don Salvatore; 65.Zingaretti Pietro fu Luigi; 66.Gammaitoni Paolo di Luigi; 67.Vecchietti Giovanni fu Natale; 68.Malcotti Domenico fu Luigi; 69.Castellani Antonio di Gregorio; 70.Bernabei Felice fu Angelo; 71.Carotti Luigi fu Tommaso; 72.Natalini Luigi fu Feliziano; 73. Vinciotti Giuseppe fu Giovanni; 74.Fabbri Andrea fu Pietro; 75.Storelli Michele fu Vincenzo; 76.Panunzi Nicola fu Barnaba; 77.Picchi Paolo fu Vincenzo; 78.Lacchi Michele fu Luigi. / Visto il verbale negativo della precedente adunanza in data 18 ottobre 1896. Trovato che il numero dei 78 // presenti è legale, essendo l'adunanza in seconda convocazione, il signor Guerra Giacomo membro anziano della Commissione provvisoria per la costituzione del Consorzio della Montagna, prega il sindaco del Comune, sign. Guerrieri Ugo di assumere la presidenza. Il sign. Guerrieri accetta ed espone ai coadunati, dopo aver richiamato la precedente deliberazione dell'assemblea generale degli utenti, in data 11 agosto 1895 che unica ragione per cui la Commissione provvisoria abbia tardato a convocare i componenti il Consorzio fu quella del tempo lunghissimo richiesto per la compilazione dei ruoli di tutti gli utenti e del Regolamento nel quale pose ogni studio acciò corrisponda allo scopo che crede in massima raggiunto, per quanto ogni nuovo statuto non possa provvedere a tutte le esigenze di una amministrazione nuova e non ancora costituita. Quindi a mezzo del segretario della commissione sign. Brambilla Asnullo fa cominciare la lettura del suddetto [sic] Regolamento. All'art. 9 il sign. Ribacchi Onorato chiese se quell'Utente che dopo di aver trasferito la residenza in altri Comuni tornasse a prendere stabile dimora in Gualdo, debba o no

pagare la tassa di ammissione. // Il Sindaco risponde che pel tempo in cui l'Utente resta lontano dal Comune rimangono sospesi i di lui diritti sulla Montagna, ma tornando prosegue in questi diritti già acquistati. Il sign. Ribacchi sostiene al contrario che per tutti i nuovi arrivati nel Comune debbasi usare la stessa misura circa il pagamento della tassa d'ammissione ed equipara a nuovo arrivato anche l'antico cittadino Gualdese che torni in Comune dopo un'assenza che abbia importato il cambiamento di residenza. Per lo meno, prosegue a dire il Ribacchi, venga nel sudetto articolo fissato che dopo dieci anni di assenza dal Comune l'ex Utente perde ogni diritto nella Montagna. Il sign. Natali Filippo si associa al Ribacchi sostenendo che il godimento dei beni comunitativi spetta esclusivamente ai Comunisti, e si perde coll'uscire dal Comune. Fa quindi vedere la difficoltà dell'aggiornamento dei ruoli degli Utenti debbonsi tenere presenti i lontani dal Comune. Dopo viaria discussione alla quale prendono parte oltre ai sudetti i signori avv. Giulio [Guerrieri], Aliprandi Giovanni, rimane sospeso pel momento ogni voto e si prosegue nella lettura del Regolamento sul quale non si hanno a fare altre osservazioni. Ritornando quindi sull'articolo 9 rimane di comune accordo stabilito che si faccia in merito alla questione // un quesito alla superiore autorità e si riporti all'Adunanza generale degli Utenti la <modificazione> [sovrascritto, di difficile lettura] dell'articolo sudetto, se sarà del caso. Intanto ad unanimità di voti vengono approvati i ruoli degli utenti, dei quali si prese cognizione ed il Regolamento per l'amministrazione della montagna per la compilazione del quale vennero espresse parole di lode alla Commissione provvisoria e al sindaco.

[Seguono firme del membro anziano della Commissione provvisoria, del Sindaco, del Segretario].

13. Bibliografia

Fonti d'archivio:

— Archivio del Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana (ACUCRo)

Fondo Giunte degli arbitri:

Giunta degli arbitri di Foligno, b. 1:

Sentenza della Giunta degli arbitri del circondario di Foligno, 7 (14) marzo 1893
(originale).

Giunta degli arbitri di Foligno, b. 2:

Repertorio delle sentenze della Giunta degli arbitri del circondario di Foligno

Giunta degli arbitri di Foligno, b. 3:

Atti della causa di Gualdo Tadino:

n. 1, *Ordinanza di fissazione di ricognizione*, Foligno, 13 agosto 1892.

n. 2, *Verbale di identificazione e ricognizione de' fondi del Comune di Gualdo Tadino*,
Gualdo Tadino 19-22 agosto 1892;

n. 8 (6), *Verbale per cognizione e trasporto anzirichiesta [sic] di documenti che interessano le cause pendenti tra il Comune e gli utenti di Gualdo Tadino per l'applicazione della Legge sull'abolizione delle servitù*, Gualdo Tadino 18 settembre 1892.

nn. 10-11, *Ordinanza di citazione*, Foligno, 29 ottobre 1892.

n. 14, *Udienza*, Foligno, 27 novembre 1892;

n. 25, *Udienza*, Foligno 22 dicembre 1892;

n. 26, *Udienza*, 19 gennaio 1893;

n.n. 30-31, *Udienza 5 febbraio 1893*

n. 36, *Sentenza interlocutoria*, 5 marzo 1893,

Documenti conclusionali:

Eccellentissimi Signori componenti la Giunta degli Arbitri per l'affrancazione delle servitù prediali Foligno nel giudizio d'affrancazione fra gli utenti di Gualdo Tadino ed il sig. Bachettoni Giovanni e la signora Filippi Teresa. CONCLUSIONALE nell'interesse del Comune, Gualdo Tadino, 20 dicembre 1892, cc. 18r-19v;

Eccellentissimi signori componenti la Giunta degli Arbitri per l'affrancazione delle servitù prediali residente in Foligno nel giudizio di affrancazione delle servitù di pascere, legnare ed altro, gravanti la montagna di Gualdo Tadino fra il sindaco

qual rappresentante del Comune suddetto e il sig. Bacchettoni Giovanni e la signora Filippi Teresa. CONCLUSIONALE nell'interesse del Comune, Gualdo Tadino, 29 gennaio 1893, cc. 41r-42v.

Eccellentissimi signori componenti la Giunta degli Arbitri per l'affrancazione delle servitù prediali residente in Foligno nel giudizio d'affrancazione delle servitù di pascere, legnare ed altro, gravanti la montagna di Gualdo Tadino fra gli utenti della montagna stessa e il signor Bachettoni Giovanni e la signora Filippi Teresa. CONCLUSIONALE nell'interesse degli Utenti, Gualdo Tadino, 29 gennaio 1893, cc. 43r-46v.

[Conclusionale per gli Utenti], Foligno, 5 febbraio 1893, cc. n.n.(1r-6v)

Atti riguardanti il Comune di Gualdo Tadino in deposito presso la giunta arbitramentale di Foligno

n. 8. l'Elenco dei terreni soggetti a servitù pubblica.

Elenco dei beni Bachettoni fatto per ordine della Presidenza della Giunta degli Arbitri (perito Guido Trabalza), 1889.

— **Archivio di Stato di Roma (ASRo)**

Archivio della Sacra Congregazione del Buon Governo (d'ora innanzi ASCBG), serie VIIa, *Amministrazione dei beni delle Comunità devoluti alla R. Camera Apostolica*:

vol. 1 (1802, 21 agosto-31 dicembre), *Decreto dell'Amministrazione del Buon Governo, sui danni arrecati ai pascoli della Montagna di Gualdo e il loro ristoro*, fasc. *sub die* Roma, 1802, settembre, 4.

ASCBG, serie II (Atti per luoghi), b. 1976:

Istanza inviata alla Congregazione del Buon Governo. Il governatore di Gualdo chiede il pagamento del compenso per la ricognizione effettuata dal segretario comunale dei beni ex comunitativi, ora camerali, Gualdo Tadino, 18 settembre 1802.

Istanza di Francesco Calai, possidente di Gualdo, per ottenere in enfiteusi per 90 anni i beni già comunitativi della Montagna gualdese, Gualdo Tadino, 23 aprile 1803.

Parere negativo dell'amministratore del Buon Governo, tesoriere camerale Alessandro Pianciani, Spoleto, 7 giugno 1803.

Istanza delle autorità comunitative di Gualdo, per chiedere il rispetto dei disposti del breve di papa Paolo III (1546), Gualdo Tadino 9 luglio 1803.

Parere dell'amministratore dei beni, tesoriere camerale Alessandro Pianciani, sull'istanza delle autorità comunitative di Gualdo Tadino (9 luglio 1803), Spoleto, 19 luglio 1803.

Stato de Beni rustici già della Comunità di Gualdo di Nocera formato in vigore del Chirografo di Nostro Signore del 1 luglio 1807, ed in sequela degli Ordini della Sagra Congregazione del Buon Governo di 15 agosto anno predetto, Gualdo Tadino, 1807.

ASCBG, serie II (Atti per luoghi), b. 1977:

Specchio delle entrate e delle uscite del 1801 del Dare ed Avere delle rendite de Beni Comunitativi ora Camerali della Comunità di Gualdo di Nocera dal primo gennaio a tutto dicembre 1801.

Archivio della Sacra Congregazione Economica (d'ora innanzi ASCE), b. 93 (fasc. 446):

Riflessi del Segretario della Sagra Congregazione per l'Eminentissimo Sign. Cardinal Giuseppe Doria Pamphilj (Niccolò Sabatucci Declaratario dei 3 giugno 1804, per tutti i beni della Comunità [di Gualdo Tadino] dal. n.1 al n. 78), [Roma, febbraio 1805].

Elenco dei beni tutti una volta spettanti alla Comunità di Gualdo divenuti ora Camerali, notaio Lorenzo Cajani, Gualdo Tadino, 10 marzo 1805.

Parere di Michelangelo Guida, commissario di Gualdo Tadino, sul valore dei beni ex comunitativi, Gualdo Tadino, 30 agosto 1805.

Venditio fundorum sub diversis vocabulis spectan. ad Communitatem Gualdi... pro Nicolao Sabatucci et pro eo Josepho Rossi Vaccari, die 9 decembris 1805.

Camerale III, Atti diversi: b. 1210:

Istanza di 50 abitanti di Gualdo Tadino a Sua Eccellenza il Ministro del Commercio, Belle Arti, Industria ed Agricoltura, per reclamare i loro diritti di pascere e legnare sulla Montagna.

Inventari:

130/5, *Congregazioni economiche. Inventario*, a cura di M.G. Pastura Ruggiero, 1978 (Prefazione, pp. I-XXVII).

— **Archivio storico comunale di Gualdo Tadino (ASCGT)**

Fondi Aggregati, Amministrazione dell'Appennino Gualdese (1893-1977):

Serie 2, Deliberazione degli organi collegiali, Consiglio di Amministrazione, registro n. 2

(4 agosto 1895-10 maggio 1897):

Riunione degli utenti della Montagna allo scopo di nominare la rappresentanza del Consorzio per l'amministrazione della Montagna di Gualdo, Gualdo Tadino, 4 agosto 1895;

Riunione degli utenti della Montagna per l'approvazione del Regolamento e dei ruoli dei componenti il Consorzio in esecuzione degli articoli 2 e 3 della legge 4 agosto 1894, n. 397, Gualdo Tadino, 25 ottobre 1896.

Riunione del Consiglio di amministrazione dell'Appennino gualdese, Gualdo Tadino, 10 maggio 1897.

Appello agli utenti per l'affrancazione della montagna, Gualdo Tadino 1899 (opuscolo stampato, e schede per la consultazione).

Scassellati, *Relazione sui beni comunitativi venduti dalla R.C.A al signor Rossi Vaccari*, Gualdo Tadino, 12 febbraio 1891 (ms).

A. Mazzoleni, *Relazione sul rimboschimento*, Gualdo Tadino, settembre 1899 (copia dattiloscritta).

Fonti legislative

Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data 19 marzo 1801 sul nuovo Regolamento del sistema daziale esibito negli atti del Nardi segretario di Camera li 27 del mese ed anno suddetti, Roma, Lazzarini stampatore della Rev.da Camera Apost., 1801.

Reformatio legum super impositione et solutione vectigalium in universa ditione Pontificia, anche in Bullarii Romani continuatio summorum pontificum Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XII, Pii VIII et Gregorii XVI constitutiones, litteras in forma brevis, epistolas ad principes, viros et alios atque alloquutiones complectens, Andrea Barbéri (cur.), Roma 1835-1857: *Tomus decimus primus continens pontificatus Pii VII. annum primum ad tertium, Romae, ex typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1846*, pp. 129-147.

r.d. 3 agosto 1891, n. 510, *Testo unico delle due leggi 24 giugno 1888, n. 5489 (serie terza) e 2 luglio 1891, n. 381, per l'abolizione delle servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o d'imporre tassa a titolo di pascolo nei Comuni o frazione di*

comune delle ex Province Pontificie, artt. 1-20 (Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1891, n. 209, pp. 3670-3672).

Fascicolo processuale causa r.g. 5/2013

Silloga documentaria allegata al ricorso introduttivo, del 26 febbraio 2013 documenti 1-24:

- n. 1, *Municipio di Gualdo Tadino. Deliberazione del Consiglio in data 8 gennaio 1895 riguardante l'Appennino Gualdese* (stampa, Gualdo Tadino, 1895).
- n. 9, Atto notarile Roma, 8 giugno 1959, Rogito notaio dott. Carlo Nannarone, Raccolta 159, Rep. N. 226, *Affrancazione di canone enfiteutico. Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese di Gualdo Tadino (Rosi Carlo) - Signori Filippo, Ada e Ing. Mario Calabresi*, (l'atto è prodotto in copia in *Ricorso 26 febbraio*).
- n. 11, Verbale della seduta del Consiglio Comunale di Gualdo Tadino, per la *Riassunzione dall'1/1/1977 in amministrazione diretta dei beni amministrati dalla Comunanza Agraria Appennino Gualdese*.
- n. 12, Verbale della seduta della Giunta municipale di Gualdo Tadino, 11 settembre 1976, per l'*Incarico al geom. Vergari Augusto di esperire tutti gli atti di corrispondenza tra il vecchio e il nuovo catasto dei terreni già intestati all'"Appennino Gualdese" per riportarli a nome del Comune*.
- n. 13, Verbale della seduta del Consiglio comunale di Gualdo Tadino, 27 maggio 1977, n. 44: *Relazione della giunta municipale sulla ricognizione dei beni, degli inventari e della situazione finanziaria dell'Amministrazione Appennino Gualdese, trasferita al Comune*.

Letteratura storica e giuridica:

- ANGELL, F., *Le enfiteusi nel sistema degli usi civici*, in *Sanzioni amministrative in materia di usi civici* (v.), pp. 148-168.
- Archivio (L') della S. Congregazione del Buon Governo (1592-1847). *Inventario*, a cura di E. Lodolini, Roma 1956 (Ministero dell'Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 20).
- CAFIERO, M., *L'erba dei poveri. Comunità rurale e soppressione degli usi collettivi nel Lazio (secoli XVIII-XIX)*, Roma 1982.
- CECCHI, D., *L'amministrazione pontificia nella seconda Restaurazione (1814-1823)*, Macerata 1978.

- CECCHI, D., *L'amministrazione pontificia nella prima Restaurazione (1800-1809)*, Macerata 1975.
- CERULLI IRELLI, V., *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova 1983.
- Collezione di carte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica Romana*, IV, Roma, Luigi Perego Salvioni, 1799.
- CORCIULO, M.S., *Il dibattito parlamentare sulla legge 24 giugno 1888*, in *Usi civici e proprietà collettive nel centenario della legge 24 giugno 1888* (v.), pp. 79-99.
- DE FELICE, R., *La vendita dei beni nazionali nella Repubblica Romana del 1798-99*, Roma 1966 (Storia ed economia, 8).
- FALASCHI P.L., *Presentazione*, in *Usi civici e proprietà collettive nel centenario della legge 24 giugno 1888* (v.), pp. 3-6.
- FEDERICO, C., *La liquidazione dei diritti di uso civico*, in *Sanzioni amministrative in materia di usi civici* (v.), pp. 99-118.
- Studio per un progetto di codice agricolo*, a cura di A. Germanò, Milano 2009.
- GROSSI, P., *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano 1977.
- GROSSI, P., *La cultura giuridica di Giovanni Zucconi*, in *Usi civici e proprietà collettive nel centenario della legge 24 giugno 1888* (v.), pp. 101-129 (anche in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 18 (1989), pp. 171-196).
- GUERRIERI, R., *Storia civile ed ecclesiastica del Comune di Gualdo Tadino*, Gubbio 1933.
- JANNARELLI, A., *La prelazione agraria e le terre civiche oggetto di provvedimento di legittimazione*, in «Rivista di diritto agrario», 79 (2000), pp. 175-206
- LODOLINI, E., *Introduzione a Archivio (L') della S. Congregazione del Buon Governo (1592-1847). Inventario* (v.), pp. i-clxxvi.
- LORIZIO, M.A. *Il governo della proprietà collettiva intesa come complesso di diritti e patrimoni delle comunità locali. Nuove forme di gestione collettiva tra pubblico e privato. Osservazioni di carattere giuridico*, in «Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva», 2006, 1, pp. 233-241.
- LORIZIO, M.A., *L'affrancazione o liquidazione invertita delle servitù civiche nelle province ex pontificie. I poteri dei comuni nella gestione dei demani civici*, in «Giustizia civile», 63 (2013), fasc. 2, pp. 111-120.
- MARINELLI, F., *Gli usi civici* (II ed.), Milano 2013 (*Trattato di diritto civile e commerciale diretto da A. Cicu e F. Messineo...*).

- RAVA, L., *Relazione sull'andamento dei domini collettivi creati dalla legge 4 agosto 1894, presentata alla Camera dei Deputati nella tornata del 4 aprile 1905*, in *Atti parlamentari, Camera dei deputati, Legislatura XXII, Sess. 1904-1906, Doc. XV*, Roma 1906.
- Rassegna di giurisprudenza sugli usi civici*, a cura di G. Flore, A. Siniscalchi, G. Tamburrino, Milano 1956.
- SANTONCINI, G., *Sovranità e giustizia Sovranità e giustizia nella Restaurazione pontificia. La riforma dell'amministrazione della giustizia criminale nei lavori preparatori del Motu Proprio del 1816*, Torino 1996.
- Sanzioni amministrative in materia di usi civici*, a cura di A. Cagnazzo, Torino 2013.
- Usi civici e proprietà collettive nel centenario della legge 24 giugno 1888. Atti del Convegno in onore di Giovanni Zucconi (1845-1894)*, a cura di P.L. Falaschi, Camerino 1991.
- VENEZIAN, G., *Reliquie della proprietà collettiva in Italia (1887, pubblicata nel 1888)*, ora in G.V., *Opere giuridiche, II, Studi sui diritti reali e sulle trascrizioni*, Roma 1920, pp. 3-32.

Illustre commissario,

ritengo di aver assolto al compito che Lei mi ha affidato all'atto del conferimento dell'incarico. Mentre resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento delle questioni, porgo il mio rispettoso saluto,

Roma, il 17 marzo 2015